

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

611° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	39
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	45
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	56
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	73
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	81
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	84
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	91
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	94
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	117
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	136
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	»	139

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . .	<i>Pag.</i>	5
3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) . . . . .	»	11

### Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	<i>Pag.</i>	175
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	»	176
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	»	217
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	»	219

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**Sottocommissioni permanenti**

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	221
<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .</i>	»	227
<i>10<sup>a</sup> - Industria - Pareri . . . . .</i>	»	228
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	229



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

### COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

#### RIUNITE

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**10<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori*

**BUCCIERO**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2763) IOANNUCCI.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori*

**(2785) IOANNUCCI.** – *Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione*

**(3373)** *Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali*

**(3390) BUCCIERO ed altri.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori*

**(3480) PERUZZOTTI.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente BUCCIERO interviene in discussione generale, dichiarando preliminarmente che, dopo la esaustiva relazione del senatore Mugnai, intende solo soffermarsi su talune differenze sussistenti tra il disegno di legge governativo n. 3373 e il disegno di legge n. 3390, a propria firma, ed evidenziando che la disciplina contenuta in tali atti è animata da uno spirito non pienamente coincidente.

Va preliminarmente ricordato che l'adozione, in base alla Convenzione dell'Aja, si configura come un istituto strumentale rispetto all'interesse del minore al conseguimento di una valida alternativa genitoriale, nei casi in cui quella naturale non è più presente. Va indubbiamente tutelato – prosegue l'oratore – anche l'interesse legittimo delle coppie adottanti alla conclusione della procedura in tempi ragionevoli e secondo regole trasparenti, ma va comunque evitato che la soddisfazione di tali interessi avvenga a discapito dell'interesse del bambino ad essere adottato dai genitori più adeguati nel singolo caso.

Desti inoltre qualche perplessità l'ipotesi della eccessiva contrattualizzazione del rapporto di mandato all'adozione, come pure il modulo procedurale che incentra l'idoneità all'adozione sul mero desiderio di genitorialità della coppia, anziché, come sarebbe invece opportuno, su un'accurata verifica sulle capacità e sulle attitudini della stessa ad educare un minore.

In questa guisa – prosegue l'oratore – l'adozione potrebbe connotarsi non già come un interesse legittimo – come sarebbe invece opportuno e appropriato – ma come un vero e proprio diritto soggettivo della coppia, alla stregua del quale la coppia stessa dovrebbe in ogni caso poter soddisfare il proprio desiderio di genitorialità, purchè possieda i requisiti formali prescritti, quali età, matrimonio, reddito, assenza di precedenti penali.

Una tale impostazione sarebbe, per molti versi, non pienamente congrua, in quanto verrebbe traslata al periodo successivo all'adozione la vigilanza sulla effettiva capacità della coppia, la quale in base a tale disciplina non si avvarrebbe più del sostegno orientativo dei servizi sociali in fase pre-adottiva, venendo invece sottoposta alla vigilanza per l'anno successivo all'adozione.

Occorrerebbe sottoporre ad attenta valutazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge governativo, le quali, nell'ambito delle certificazioni necessarie ai fini della valutazione dell'idoneità all'adozione, non prevedono l'acquisizione da parte del tribunale per i minorenni della documentazione inerente allo stato psicologico della coppia ovvero di altra documentazione rilasciata dai servizi sociali. Relativamente all'accertamento delle motivazioni psicologiche che inducono la coppia all'adozione, la disciplina contenuta nel provvedimento governativo si limita alle scarse notizie che il giudice delegato trarrà nel corso dell'incontro durante l'udienza – da celebrarsi entro 30 giorni dalla richiesta – con elevato rischio di incremento da parte dei giudici minorili delle richieste di consulenza tecnica d'ufficio in questa fase, con notevole aggravio dei costi e dei tempi.

Va a tal proposito evidenziato che entro lo stesso termine – prosegue l'oratore – il disegno di legge n. 3373 prevede che il tribunale possa chiedere ed ottenere quei documenti che ritiene necessari alla sua dichiarazione (e quindi anche le consulenze tecniche d'ufficio) ed altresì che, entro 30 giorni dalla fine dell'istruttoria, il tribunale stesso emetta un decreto motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'adozione. Va evidenziato che, in ogni caso, il termine posto al giudice non riveste carattere di perentorietà, con la conseguenza che nessun effetto potrà prodursi in caso di inosservanza dello stesso.

Occorre valutare se in tal guisa saranno realmente risolti i nodi problematici inerenti all'adozione internazionale o se, viceversa, si finirà per alimentare inutilmente le aspettative delle coppie, senza alcuna effettiva e concreta compressione dei tempi procedurali.

Un migliore snellimento delle procedure potrebbe essere conseguito attraverso l'abolizione -prevista nel disegno di legge n. 3390 – delle disposizioni che prevedono l'obbligo per il giudice di precisare nel proprio decreto le limitazioni volte a favorire l'incontro tra gli adottanti ed il minore, atteso che tali indicazioni hanno prodotto difficoltà significative agli enti autorizzati per l'abbinamento, tali da comportare addirittura il rifiuto, da parte degli stessi, di accettare coppie in possesso di «decreti limitati», dovuto a causa dell'impossibilità per gli enti in questione di rispettare i suddetti limiti, spesso privi di qualsivoglia motivazione.

Il disegno di legge governativo, inoltre, prevede per gli enti autorizzati un aggravio di obbligazioni negoziali, comportando una contrattualizzazione eccessiva del rapporto con le coppie e la conseguente tendenza da parte delle stesse a ritenersi erroneamente titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all'adozione, ostacolato non già da problematiche fattuali o giuridiche - quali l'interesse del bambino, l'assenza di bambini adottabili – quanto da inadempimenti da parte degli enti in questione.

Sarebbe quindi opportuno – prosegue l'oratore – eliminare o alleggerire alcuni oneri burocratici e fiscali gravanti sugli enti sopracitati, onde consentire da un lato lo snellimento delle procedure e quindi l'abbreviazione dei tempi e, dall'altro, la riduzione dei costi per le coppie.

In tale prospettiva nel disegno di legge n.3390 si prevede l'esenzione – a favore degli stessi enti – dal pagamento dell'IRAP e dell'IVA sulla fornitura ed acquisizione di beni e servizi necessari per l'attività di adozione, nonché la possibilità, per il presidente dell'ente, di autenticare le sottoscrizioni della coppia per le pratiche di adozione, nella prospettiva di fondo di diminuire il costo finale delle procedure di adozione per gli adottanti.

È condivisibile l'attribuzione alle coppie della facoltà di revocare il mandato ad un ente e di conferirlo ad un altro – senza che tali scelte comportino la decadenza automatica del decreto di idoneità – e occorrerebbe altresì consentire anche agli enti la possibilità di rifiutare la ricezione del mandato, ad esempio nei casi di accertata incompatibilità delle richieste della coppia con le determinazioni dell'ente sulle adozioni di minori stranieri.

Si ritiene necessario – prosegue l'oratore – improntare i rapporti tra coppia ed ente su moduli trasparenti e, a tal fine, una disposizione contenuta all'articolo 5 del disegno di legge n. 3390 impone agli enti stessi di informare compiutamente le coppie aspiranti all'adozione sui costi e sui tempi delle procedure in relazione al singolo paese prescelto e sugli obiettivi realizzati dall'ente stesso fino ai due anni precedenti.

Si fa inoltre presente che la disciplina introdotta dal disegno di legge governativo in merito all'adozione internazionale «in casi particolari», se da un lato possiede il pregio di voler regolarizzare tanti rapporti tra italiani e bambini stranieri che si sono tradotti in profondi legami d'affetto, dall'altro dovrebbe essere sottoposta ad attenta valutazione. Si precisa che il disegno di legge n. 3373 intende regolarizzare situazioni sorte a seguito dei molteplici viaggi studio in Italia da parte di bambini stranieri, organizzati ad opera di associazioni di private. Tali viaggi, spesso ripetuti nel tempo, hanno ingenerato un legame affettivo tra minore e coppia ospitante, la quale tuttavia ha scarse possibilità concrete di instaurare un rapporto di adozione col minore ospitato, in quanto non è consentita né dall'ordinamento italiano né dalla Convenzione dell'Aja la cosiddetta «adozione non legittimante in casi particolari»; anche se di recente i tribunali hanno mutato inspiegabilmente quanto radicalmente il proprio atteggiamento al riguardo.

Occorre porre molta attenzione e molta cautela nel legittimare tali pratiche, atteso che la cosiddetta adozione «in casi particolari» è consentita anche ai *singles*, i quali viceversa non possono adottare con adozione ordinaria né bambini italiani né stranieri. Inoltre, riguardo ai sopraccitati viaggi – studio, va sottolineato che non è prevista alcuna valutazione in ordine all'idoneità delle coppie ospitanti ad accogliere un minore nelle loro case – addirittura si potrebbe teoricamente ipotizzare il caso limite di un bimbo assegnato ad una persona con tendenze alla pedofilia – ed altresì non viene prefigurata in tali casi alcuna attività preparatoria all'adozione.

Va precisato – conclude l'oratore – che le considerazioni precedentemente espresse sono avulse da qualsivoglia finalità di condanna riguardo a tali rapporti affettivi, anche se è sicuramente necessario prefigurare in tali casi rigorosi controlli da parte del tribunale e dei servizi sociali sugli aspiranti adottanti.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), intervenendo in discussione generale, esprime il convincimento che sarebbe opportuno cogliere l'occasione per ridisciplinare l'intera materia delle adozioni. A ciò indurrebbero le caratteristiche del quadro normativo di riferimento – in particolare la Convenzione dell'Aja e la legge n. 184 del 1983 – rispetto al quale la disciplina dell'adozione nazionale e quella dell'adozione internazionale presentano una stretta connessione che suggerisce una considerazione unitaria delle stesse in occasione di un intervento di riforma. È pur vero peraltro che una rivisitazione dell'intera materia richiederebbe un tempo adeguato, da dedicare anche ad approfondimenti ed audizioni, che non sembra dispo-

bile alla luce della residua durata della presente legislatura. Si tratta comunque di una materia, in particolare quella delle adozioni internazionali, che, come testimoniano i dati statistici, riveste oggi una importanza significativa con problematiche ed esigenze nuove che rendono un intervento normativo urgente anche al fine di correggere alcune distorsioni applicative. Pur essendo auspicabile una riforma dell'intera materia, in considerazione di quanto sopra, si potrebbe utilizzare il poco tempo ancora disponibile prima del termine della legislatura per concentrare l'attenzione su alcuni punti di maggiore criticità e su tematiche specifiche, rispetto alle quali sarebbe possibile fare un utile lavoro, anche sulla base della possibilità che su tali temi si registri un'ampia convergenza tra le forze politiche.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ritiene utile che la Commissione possa disporre per la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva di alcuni dati, quali ad esempio quelli relativi al numero di adozioni nazionali ed internazionali e relative revoche che il Governo potrebbe agevolmente fornire.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver aderito alla richiesta del senatore Zancan preannunciando l'adozione delle conseguenti iniziative, ritiene meritevole di attenzione, per un proficuo svolgimento dell'esame, la proposta del senatore Fassone di limitare l'esame ad alcuni aspetti della disciplina tra quelli maggiormente bisognevoli di un intervento normativo urgente.

Dopo che il senatore GUBERT (*UDC*) ha dichiarato la sua adesione alla proposta del senatore Fassone, il senatore CIRAMI (*UDC*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, ritiene opportuno conoscere la posizione del Governo sul punto e, più in generale, su quale debba essere l'oggetto dell'intervento normativo in esame, quale presupposto necessario per consentire alla Commissione una più completa valutazione al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**11<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori*  
BUCCIERO

*La seduta inizia alle ore 21.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**38<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTESTABILE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cicu e per gli affari esteri Bettamio.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3562) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 25 luglio scorso.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione generale sul provvedimento e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del Governo. Rammenta altresì che stamani alle ore 8 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che si può dunque procedere alla illustrazione delle proposte di modifica.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) interviene preliminarmente per segnalare che il suo Gruppo ha ritenuto di non presentare emendamenti al decreto-legge n. 112, non già perché il testo non vada modificato, bensì nell'opinione che i lavori della Commissione risulteranno inidonei a garantire una efficace istruttoria per l'Assemblea, attesi i tempi di esame estremamente ridotti. Preannuncia comunque la presentazione di proposte emendative direttamente in vista della trattazione in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti, cominciando da quelli presentati all'articolo 1.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.7, di cui è primo firmatario.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) rinuncia all'illustrazione del suo emendamento 1.6.

Si passa agli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Non risultando presentate proposte di modifica riferite agli articoli 3 e 4, la Commissione passa agli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui presentati con riferimento all'articolo (5.1, 5.6 e 5.8).

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) dà conto della proposta di modifica 5.2, da lei sottoscritta insieme al senatore Boco, rilevando in via preliminare che la gravità del momento attuale rende ancor più deprecabile l'estrema riduzione del tempo a disposizione della Commissione per la trattazione del provvedimento, sia di fronte all'opinione pubblica italiana che a quella internazionale. La sua proposta emendativa è finalizzata a cassare l'articolo 5, che concerne la partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. A tale riguardo, ribadisce che esiste una sostanziale ambiguità nel definire umanitaria una missione per la quale i nove decimi della spesa concernono essenzialmente spese militari e che peraltro la stessa componente non militare ha assunto ormai un peso sproporzionato rispetto alle risorse complessivamente stanziare dall'Italia per la cooperazione allo sviluppo.

L'Iraq è diventato, come hanno evidenziato gli esperti di Chatham House, un grave problema per la sicurezza e l'origine stessa della minaccia terroristica a livello internazionale, e per la Gran Bretagna in particolare. Occorre dunque operare un disimpegno rispetto ad una guerra che si è rivelata devastante e che ha causato 25.000 morti, la maggior parte dei quali sono l'agghiacciante risultato dei bombardamenti e della forza soverchianta utilizzata dopo il rovesciamento della dittatura di Saddam per conquistare il paese. Dopo aver rilevato che, per essere effettiva, la democrazia deve garantire la sicurezza della popolazione civile, dichiara di dare per illustrate tutte le rimanenti proposte di modifica da lei sottoscritte con riferimento all'articolo 5 (da 5.3 a 5.5, 5.7, da 5.9 a 5.20, da 5.22 a 5.25).

Nel dare conto del suo emendamento 5.27, il senatore GUBERT (*UDC*) precisa che esso è finalizzato a far sì che quella disposta con il

decreto-legge n. 112 costituisca l'ultima proroga data dal Parlamento ai fini della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq, anche qualora in altri contesti dovesse essere decisa la permanenza in tale paese. Coglie l'occasione per rimarcare che la gravissima situazione dell'ordine pubblico in Iraq conferma l'inadeguatezza dello strumento dell'occupazione militare rispetto alla garanzia della sicurezza in tale paese.

Non risultando presentate proposte di modifica all'articolo 6, si passa all'illustrazione di quelle riferite all'articolo 7.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) dà per illustrati tutti i suoi emendamenti (dal 7.1 al 7.5).

Si passa agli emendamenti all'articolo 8.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 8.1, sottoscritto insieme al senatore Boco e finalizzato alla soppressione dell'articolo 8.

Nel dare ragione dell'emendamento 8.0.1, il senatore NIEDDU (*DS-U*) precisa che esso intende estendere anche al personale non di leva i benefici già previsti per i militari di leva e per il personale in servizio permanente effettivo caduto o infortunato durante il servizio ovvero nelle missioni internazionali, onde evitare una evidente disparità di trattamento. Ricorda che sulla materia sono state presentate presso l'altro ramo del Parlamento specifiche iniziative legislative da parte dei deputati Ramponi e Ruzzante.

Si passa agli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) rinuncia all'illustrazione di tutte le proposte emendative da lui sottoscritte, ivi incluse quelle aggiuntive all'articolo (9.1, 9.4, e da 9.0.1 a 9.0.4).

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) illustra congiuntamente tutte le proposte di modifica da lei sottoscritte congiuntamente al senatore Boco con riferimento a tale articolo (9.2, 9.3, 9.5, 9.6), precisando che tutte muovono dalla contestazione in radice dell'applicazione del codice penale militare di guerra al personale militare impiegato nella missione, proprio partendo dalla definizione data dal Governo della missione stessa. Peraltro dichiara di non comprendere le ragioni per le quali l'applicazione del codice militare di pace, che è stato ritenuto strumento idoneo a garantire l'amministrazione della giustizia militare in altri teatri, come il Mozambico o la Somalia, venga ritenuto insufficiente nel caso di specie.

Si passa agli emendamenti all'articolo 10.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, da lei sottoscritti congiuntamente al senatore Boco.

Dopo che la Commissione è passata all'esame delle proposte di modifica all'articolo 11, la senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) dà per illustrato il suo emendamento 11.1.

Venendo quindi la Commissione all'esame delle proposte di modifica riferite all'articolo 12, la senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) dà per illustrato il suo emendamento 12.1.

Il presidente CONTESTABILE dà quindi la parola ai relatori per l'espressione del parere sugli emendamenti proposti.

Il senatore ANDREOTTI (*Aut*) illustra l'ordine del giorno 0/3562/1/3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, che ripropone questioni già oggetto di un precedente atto di indirizzo accolto dal Governo come raccomandazione in occasione dell'esame in Assemblea del precedente provvedimento di rinnovo di autorizzazione alla missione. Giudica negativamente che il Governo abbia questa volta distinto in due separati provvedimenti l'autorizzazione alla proroga alle missioni internazionali, che avrebbero dovuto, a suo avviso, essere oggetto di una valutazione complessiva. Rileva peraltro che la data di presentazione del decreto in esame, stante l'approssimarsi della pausa estiva, riduce, sostanzialmente dimezzandoli, i tempi dell'esame parlamentare in sede di conversione.

Nell'illustrare analiticamente il contenuto dell'ordine del giorno, osserva che esso ha l'intento politico di chiarire l'impropria origine della presenza militare italiana in Iraq. Coglie quindi l'occasione per stigmatizzare le dichiarazioni e gli atteggiamenti provocatori che provengono da esponenti del Governo, che figurano la situazione in atto come una vera e propria guerra, uno scontro di civiltà. Tale è anche il caso delle ripetute dichiarazioni circa il fatto che l'Italia possa essere un possibile obiettivo di nuovi attacchi. Tutto ciò crea uno stato d'animo pericoloso e un inopportuno turbamento nell'opinione pubblica.

Prende quindi la parola il relatore per la Commissione difesa MELELEO (*UDC*), che invita i presentatori al ritiro degli emendamenti. Quanto all'ordine del giorno si rimette alla valutazione del Governo.

Il relatore per la commissione esteri CASTAGNETTI (*FI*) dichiara il proprio parere contrario su tutte le proposte di modifica. Con riferimento agli emendamenti illustrati dal senatore Nieddu, che mirano a regolamentare in modo diverso le condizioni sanitarie e previdenziali del personale militare, pur ritenendone condivisibile l'intento, reputa tuttavia difficilmente collocabili le disposizioni proposte nel testo del provvedimento in esame. Quanto all'ordine del giorno, non è contrario a quanto auspicato;

ritiene tuttavia che la parte finale proponga un giudizio negativo sulle ragioni della missione, che non può essere condiviso. Per parte sua, formula pertanto un parere contrario sull'ordine del giorno medesimo.

Il sottosegretario CICU condivide il parere formulato dai relatori, sia con riferimento agli emendamenti illustrati dal senatore Nieddu, che potrebbero trovare una più opportuna collocazione nelle specifiche iniziative legislative all'esame dell'altro ramo del Parlamento, sia quanto all'ordine del giorno del senatore Andreotti. Pur comprendendo le ragioni che motivano quest'ultimo, ritiene che non possa essere accolto il giudizio negativo sulla presenza italiana in Iraq. Oggi, a suo avviso, dovrebbe piuttosto adoperarsi per costruire una coesione nazionale circa l'opportunità della presenza italiana in un momento particolarmente delicato del processo di ricostruzione materiale ed istituzionale di quel paese.

Il senatore ANDREOTTI (*Aut*) interviene nuovamente per sottolineare che le espressioni contenute nell'ordine del giorno sono state accuratamente pesate. Ritiene che queste possano fornire un aiuto al governo italiano chiarendo che la posizione italiana non è semplicemente allineabile a quella dei paesi che hanno intrapreso l'azione in Iraq, ciò che potrebbe rivelarsi utile se si ritiene, come il Governo dichiara, che l'Italia possa essere un obiettivo di attacchi.

Il relatore CASTAGNETTI (*FI*) replica a queste considerazioni ritenendo inopportuno vincolare il Governo al rispetto della data del 31 ottobre. Pur apprezzando lo spirito costruttivo che anima i presentatori dell'ordine del giorno, ribadisce di non ritenerlo accoglibile per le espressioni chiaramente polemiche nei confronti dell'azione del Governo.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CONTESTABILE toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente CONTESTABILE avverte che la seduta pomeridiana delle Commissioni riunite, già prevista per le ore 14.30, è anticipata alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**39<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTESTABILE  
*indi del Vice Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
CASTAGNETTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cicu e per gli affari esteri Bettamio.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3562) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CONTESTABILE, dopo aver dato conto del parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, sia sui presupposti del decreto-legge n. 112 che nel merito, e di nulla osta della Commissione giustizia sul provvedimento, ricorda che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti, sui quali è stato espresso il parere dei relatori e del Governo.

Si procede quindi alle votazioni, cominciando dagli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo, dall'1.1 all'1.7.

Passando alle proposte di modifica riferite all'articolo 2, le Commissioni respingono quindi l'emendamento 2.1.

Non risultando presentate proposte di modifica riferite agli articoli 3 e 4, si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5.

Risultano respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2, posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, nonché, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5.3 a 5.25. È invece dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.27.

Non essendo presentate proposte emendative all'articolo 6, si passa a quelle riferite all'articolo 7, che risultano tutte respinte, dall'emendamento 7.1 al 7.5.

Con distinte votazioni, sono del pari respinti gli emendamenti 8.1, riferito all'articolo 8, nonché l'emendamento 8.0.1, aggiuntivo al medesimo articolo.

Passando alle proposte di modifica riferite all'articolo 9, vengono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2, messi ai voti congiuntamente, perché di identico contenuto, da 9.3 a 9.6, nonché gli aggiuntivi 9.0.1 (al quale la senatrice De Zulueta dichiara di apporre la propria firma), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Venendo quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 10, con distinte votazioni, le Commissioni respingono gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

Con successive votazioni, vengono del pari respinti gli emendamenti 11.1 (riferito all'articolo 11) e 12.1 (riferito all'articolo 12), nonché l'ordine del giorno 0/3562/1/3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>.

Il presidente CONTESTABILE mette quindi ai voti il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame, notando che le dichiarazioni effettuate dal Governo in questi giorni, peraltro davvero drammatici, sono piuttosto impegnative, in quanto tese a sollecitare una coesione nazionale con riferimento ad una riflessione sull'opportunità della presenza italiana nell'attuale delicato momento del processo di ricostruzione materiale ed istituzionale dell'Iraq. Uno spiraglio in questa direzione poteva suo giudizio essere costituito dall'ordine del giorno presentato dal senatore Andreotti, che però il Governo non ha inteso accogliere, rifiutando pertanto di prendere in considerazione il percorso ivi tracciato. Dopo aver sottolineato che l'intervento in Iraq è stato portato avanti su premesse rivelatesi infondate, si sofferma sulla questione relativa alla presenza di uranio proveniente dal Niger, ribadendo che è stato a dir poco avventato da parte del Governo venire in Parlamento senza mai correggere la propria iniziale affermazione relativa all'esistenza di «prove» inconfutabili, poi rivelatesi inesistenti. Osserva quindi che purtroppo gli iracheni sono avvezzi alla guerra e di violenza è intrisa la loro stessa cultura politica, e si sofferma sull'elevatissimo numero di morti che in quel paese si è avuto dall'inizio

dell'occupazione, talmente elevato da essere alla base della netta contrarietà di numerosissimi cittadini statunitensi nei confronti della permanenza di forze USA in Iraq. Indiscutibilmente l'Italia si trova in una posizione marginale rispetto alle decisioni relative a tale presenza, atteso che i tremila uomini schierati dall'Italia in quel paese rappresentano una percentuale minima rispetto alle forze dispiegate dagli USA in quel teatro. È un fatto che il numero di attentati che oggi si verificano in Iraq è in forte crescita e che la situazione complessiva dà l'impressione che le stesse forze statunitensi non abbiano una precisa cognizione del loro antagonista. La drammatica situazione e le ripetute violenze hanno fatto sì che nessun paese arabo abbia un ambasciatore in Iraq, dopo il sequestro e l'assassinio dell'ambasciatore egiziano e l'annunciato ritiro di quello algerino. Ciò è evidentemente destinato a complicare il percorso tracciato dalla più volte citata risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini della costruzione di un governo autonomo ed indipendente in Iraq.

Passando quindi alla Costituzione irachena, avanza perplessità in ordine al fatto che non si riscontri alcuna presa di posizione politica del Governo italiano per quanto attiene alle questioni delle pari opportunità uomo-donna, nonostante dal testo allo studio si evinca una situazione dei diritti di cittadinanza delle donne che paradossalmente peggiorerebbe addirittura rispetto allo *status* ad esse accordato sotto la dittatura di Saddam. Queste considerazioni non rappresentano certo un segnale positivo per una Costituzione che nasce sotto l'egida degli Stati Uniti, i quali avevano tra l'altro dichiarato di porre il tema dell'emancipazione femminile come priorità politica.

Quanto al fenomeno del terrorismo, rileva che, nel corso del suo intervento, il relatore per la 3a Commissione Castagnetti lo ha segnalato come una delle finalità principali della missione, peraltro mai esplicitamente citata nel decreto-legge n. 112. La questione rappresenta invece un nodo essenziale, dal momento che la guerra in Iraq, inizialmente presentata come guerra al terrorismo, ha dato luogo ad una recrudescenza terroristica, dal momento che ha consentito ad Al Qaeda di disporre di maggiori risorse, ha reso più facile il reclutamento di manodopera a basso costo ed ha persino aumentato la capacità di agire di questa organizzazione, al di là delle tradizionali aree di attività. Per queste ragioni ribadisce con forza la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento.

Il senatore FORLANI (UDC) annuncia il voto favorevole della propria parte politica. Oggi un ritiro del contingente italiano sortirebbe effetti disastrosi, lasciando il Paese alla indisturbata azione della guerriglia e del terrorismo, che sino ad ora ha prodotto una enorme quantità di morti e di terrore, avendo come obiettivo perlopiù la popolazione locale. Non condive quindi le ricorrenti dichiarazioni circa l'esistenza di uno scontro fra civiltà. In queste condizioni, il ritiro del contingente vanificherebbe il prezioso lavoro svolto, mentre occorre attendere almeno l'insediamento del nuovo Governo e l'esaurimento quindi della fase costituente in atto. Si po-

trà successivamente valutare un diverso scenario tenendo conto delle richieste delle autorità irachene.

Anche il senatore MORSELLI (AN), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale, dichiara di condividere le analisi dei relatori. Rileva con sorpresa gli accenti nostalgici, in alcuni degli interventi degli esponenti dell'opposizione, nei confronti del regime oppressivo di Saddam. La richiesta di ritiro oggi ha finalità demagogiche e non può essere condivisa neppure da chi sostenne che la guerra fosse ingiustificata. Non si può non ammettere, infatti, l'importanza dell'intervento della missione italiana, sui cui risultati egli si sofferma, e che dovrebbero meritare il plauso unanime del Parlamento. Ritiene poi azzardato sostenere che sia stata la guerra in Iraq a incentivare lo sviluppo del terrorismo. Oggi si deve discutere, a suo avviso, dei tempi e dei modi di una missione di ricostruzione, che ha l'obiettivo di permettere al popolo iracheno di vivere pacificamente. Coglie l'occasione per riconoscere l'onestà intellettuale dell'analisi svolta, subito dopo l'effettuazione da parte di una delegazione delle Commissioni di una missione a Nassirya, dal senatore Tonini. Conclude segnalando come il contingente italiano stia realizzando notevoli obiettivi di pacificazione e ricostruzione senza dover ricorrere all'uso di strumenti militari, il che motiva un sentito e profondo apprezzamento.

Il senatore NIEDDU (DS-U) richiamandosi alle considerazioni da lui già avanzate nel corso della discussione generale, rileva che con il passare del tempo si rafforza la sensazione che la situazione irachena sia senza via d'uscita. Un peggioramento si è già registrato dalla fine della guerra vera e propria e la situazione può ulteriormente deteriorarsi, col rischio che le forze ivi presenti, e dunque anche quelle italiane, si ritrovino impantanate in un vero e proprio conflitto civile tra le varie componenti etniche e territoriali. Per queste ragioni, il suo Gruppo non sollecita un abbandono *sic et simpliciter* dell'Iraq, ma un superamento della presenza militare, auspicando che si passi ad una presenza multinazionale sotto un comando unificato – mentre attualmente il comando è statunitense –, con forze di paesi che non abbiano partecipato al conflitto né alla fase successiva. In questo quadro, è altresì essenziale l'adozione di una nuova risoluzione delle Nazioni Unite, tanto più che la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal presidente Bush e da altri esponenti del governo USA rendono chiaro che chi sta guidando politicamente e militarmente la guerra irachena non ha affatto le idee chiare. Il suo Gruppo è perciò perplesso in ordine alla richiesta avanzata dal Governo di una semplice proroga della missione in Iraq, in assenza di qualsiasi ragionamento di prospettiva. Allo stato, non pare che l'Esecutivo abbia peraltro recepito alcuna delle esigenze già da lui segnalate, ed oggi rafforzate dai gravi attentati terroristici e dalle inquietanti minacce rivolte all'Italia, nonostante la evidente forte influenza della situazione irachena sulla recrudescenza del terrorismo internazionale. Il voto del suo Gruppo non può pertanto oggi essere diverso da quello formulato nelle precedenti occasioni.

Il senatore ZORZOLI (*FI*), premesso che il suo Gruppo si riconosce pienamente nelle posizioni espresse dai due relatori, sottolinea che il dibattito sul decreto-legge è stato estremamente interessante ed approfondito, nonostante l'opposizione non abbia raccolto l'invito, formulato dal relatore per la 3a Commissione Castagnetti, a superare le posizioni precedentemente assunte ad a concentrarsi sulla situazione attuale dell'Iraq. La proroga disposta dal decreto-legge n. 112 va infatti collocata nel contesto dell'avvenuta apertura di un tavolo finalizzato alla stesura di una Costituzione per l'Iraq, con un percorso che passa attraverso lo svolgimento del *referendum* e, successivamente, di consultazioni politiche. Sarebbe pertanto assurdo fare astrazione da questa situazione e dalla rappresentazione della complessiva strategia oggi sul tappeto. Spiace dunque, che probabilmente in modo provocatorio, alcuni senatori continuino a definire i militari italiani presenti in Iraq alla stregua di truppe di occupazione, atteso che essi si trovano in quel paese sulla base di un mandato delle Nazioni Unite. La complessità della situazione irachena, che è indubitabile, non si risolve unicamente con il rientro del contingente italiano da quel paese. Quanto alle violenze che attualmente insanguinano l'Iraq, non può essere sottaciuto che quasi tutti i popoli hanno pagato un prezzo elevato per il conseguimento della democrazia. Queste considerazioni motivano il convinto favore nei confronti del proseguimento della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq. Conclude auspicando che possa al più presto svolgersi su questi temi un autentico dibattito politico, che tenga conto delle scadenze future.

Contrario al rifinanziamento della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq si dice il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI-US*), il quale stigmatizza la debolezza con la quale, a suo giudizio, si affronta la situazione di quel paese e sottolinea che la questione, lungi dall'aver unicamente una valenza militare, va affrontata sul terreno della politica estera. Al contrario, anche negli ultimi giorni, si sono a suo avviso riscontrate forti contraddizioni ed una scarsa chiarezza in ordine alle posizioni del Governo italiano sulla questione dell'Iraq e sulle connesse vicende della recrudescenza del terrorismo internazionale. Lo svolgimento di un dibattito politico sulla questione irachena rivestirebbe invece grande importanza, in quanto aiuterebbe non solo i gruppi politici di maggioranza o di opposizione, ma l'intero Paese ad individuare un percorso più complesso. Nel ricordare di essersi recentemente recato con una delegazione delle Commissioni estere e difesa a Nassiriya, il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI-US*) nota di aver ivi maturato il convincimento che non si possa chiedere il semplice ritiro delle truppe italiane dall'Iraq e che, indipendentemente dalle maggioranze politiche che si alterneranno in Italia, la presenza dei militari italiani è destinata a perpetuarsi ancora per un lungo tempo; al contempo, si è consolidato nell'opinione che l'uscita dall'Iraq vada necessariamente accompagnata da una strategia complessiva che veda innanzitutto il coinvolgimento di altri paesi, anche islamici e da un più forte confronto all'interno dell'Unione Europea. Peraltro, tale stra-

tegia di uscita sarà realistica solo se compatibile e contestuale con la costruzione di un forte rapporto di politica estera con il governo iracheno. Ciò lo spinge ad auspicare che tutti i gruppi politici individuino nella materia un percorso in comune, idoneo a consentire il superamento dell'attuale alternativa manichea che si esprime con un semplice sì o no al provvedimento in esame.

Il senatore CORRADO (*LP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica al provvedimento. Auspica quindi che si possa realizzare quel ritiro parziale del contingente preannunciato dal Presidente del Consiglio. Sarebbe questo un segnale forte, politicamente significativo, tale tuttavia da non pregiudicare la compattezza della coalizione e l'efficacia del suo intervento in Iraq.

Per il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) non sono riscontrabili ragioni che consentano di superare la contrarietà alla partecipazione italiana alla missione in Iraq espressa sin dall'inizio dal suo Gruppo. Il Parlamento è chiamato a votare su questo tema in giorni nei quali incombe su tutti la barbarie del terrorismo, ciò che conferma che la scelta a suo tempo fatta dagli angloamericani si sta dimostrando sempre più sbagliata, anche se non certo per responsabilità dei militari italiani, ai quali vanno anzi apprezzamento e riconoscenza. Tale contrarietà mette capo ad un netto dissenso nei confronti del percorso politico che ha portato all'approvazione della guerra contro l'Iraq, alla decisione di inviare militari italiani in quel paese ed a quella di essere compartecipi dell'occupazione militare. Pur se il terrorismo internazionale non ha avuto inizio con l'invasione dell'Iraq, l'invio di militari in quel paese ha senz'altro distratto il mondo occidentale da un'efficace lotta al terrorismo stesso. In Iraq sono state concentrate risorse notevoli e la guerra, che già era un errore in sé e che la sua parte politica ha considerato deliberata in violazione del dettato dell'articolo 11 della Costituzione, si sta inoltre rivelando un errore strategico e politico. Neppure dopo la risoluzione n. 1546 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato realizzato in Iraq un comando unificato. Rispetto alla richiesta che pretestuosamente la maggioranza avanza nei confronti dell'opposizione, e segnatamente nei confronti dell'Ulivo, di prendere atto della situazione esistente e guardare al di là di essa, il suo Gruppo invita piuttosto a prendere atto della volontà degli iracheni. In questo quadro, egli auspica che il Governo italiano si faccia promotore di un'iniziativa a livello internazionale che metta capo ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel quadro di quanto richiesto in una recente decisione del Parlamento europeo. Un ulteriore elemento di novità dovrebbe a suo avviso essere costituito da una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, che, in un paese devastato da più di due decenni di sanzioni economiche e guerre, garantisca innanzitutto a tutti gli iracheni l'accesso ai servizi pubblici essenziali, a ciò destinando tutte le risorse, anziché alla protezione del territorio. Ribadisce conclusivamente la propria contrarietà alla conversione del decreto-legge n. 112.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il presidente CASTAGNETTI avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi, non avrà più luogo. Avverte altresì che le Commissioni torneranno a riunirsi domani, 27 luglio, alle ore 8.30.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3562****Art. 1.****1.1**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, da condursi in concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite o all'Unione europea».*

---

**1.2**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, con esclusione dei contingenti militari e dei compiti loro affidati».*

---

**1.3**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) all'individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall'uso di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree;».*

---

**1.4**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di prevenzione e cura delle malattie infettive e di riduzione della mortalità infantile».

---

**1.5**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani».

---

**1.6**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.7**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo».

---

**Art. 2.****2.1**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.*

---

**Art. 5.****5.1**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere l'intero articolo.*

---

**5.3**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**5.4**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 luglio 2005».*

---

**5.5**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 212.972.175» con le seguenti: «euro 1.000».*

---

**5.6**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la proroga» con le seguenti: «al fine di predisporre un graduale e progressivo rientro del contingente militare italiano da completare entro tale data, a conclusione».*

---

**5.27**

GUBERT

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la proroga» con le seguenti: «per l'ultima proroga».*

---

**5.7**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sostituire le parole: «personale militare» con le seguenti: «personale civile».*

---

**5.8**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In relazione alle esigenze connesse alle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti carichi di lavoro derivanti dalle nuove funzioni assegnate al personale civile inquadrato nell'area A1, in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per finanziare l'inquadramento nell'area B1 del predetto personale con le modalità previste dalla legge 16 luglio 1997, n. 265.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**5.9**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.10**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «o a ricorrere ad acquisti».*

---

**5.11**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in deroga» con le seguenti: «non in deroga».*

---

**5.12**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 2, sostituire le parole: «non superiori a euro 250.000» con le seguenti: «non superiori a euro 1.000».*

---

**5.13**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro il limite complessivo di euro 4.000.000» con le seguenti: «entro il limite complessivo di euro 10.000».*

---

**5.14**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 2, sostituire le parole: «la spesa di euro 4.000.000» con le seguenti: «la spesa di euro 10.000».*

---

**5.15**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**5.16**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 luglio 2005».*

---

**5.17**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 3, sostituire le parole: «euro 961.356» con le seguenti: «euro 1.000».*

---

**5.18**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «militari italiani».*

---

**5.19**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 3, sostituire le parole: «Ministeri della difesa e dell'interno» con le seguenti: «Ministero dell'interno».*

---

**5.20**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché alle attività di formazione e di addestramento del personale delle Forze armate irachene».*

---

**5.21**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «da svolgersi in territorio italiano o europeo».*

---

**5.22**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**5.23**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 luglio 2005».*

---

**5.24**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 4, sopprimere le parole: «armamento leggero ed equipaggiamento».*

---

**5.25**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 4, sostituire le parole: «euro 100.000» con le seguenti: «euro 1.000».*

---

**Art. 7.****7.1**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere l'intero articolo.*

---

**7.2**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**7.3**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «detraendo» fino alla fine del comma.*

---

**7.4**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**7.5**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 8.****8.1**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere l'intero articolo.***8.0.1**NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI,  
BUDIN, BONFIETTI*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Militari di leva e di carriera caduti o infortunati durante  
il servizio o nelle missioni internazionali).*

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1.* Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardie di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni".

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia".

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legale e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti inferiori. Tali beneficiari decorrono dal 1° gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 280";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti".

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi ed a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari, nel triennio 2005-2007, ad una spesa annuale di 500.000 euro si provvede mediante equivalente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri previsto dal Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e finanze nello stesso triennio».

**Art. 9.****9.1**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI,  
BUDIN, BONFIETTI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**9.2**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**9.3**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sostituire le parole: «codice penale militare di guerra»  
con le seguenti: «codice penale militare di pace».*

---

**9.4**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI,  
BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 1, sostituire la parola: «guerra» con la seguente: «pace».*

---

**9.5**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «l'articolo 9» fino alla fine del  
comma.*

---

**9.6**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e sentito il Ministro della difesa».*

---

**9.0.1**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Commissioni interministeriali di ricerca scientifica  
a fini di prevenzione sanitaria)*

1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 30 giugno 2005. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**9.0.2**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)*

1. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare inviato in missioni militari all'estero. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e pre-dispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**9.0.3**

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Misure per la tutela della salute)*

1. Al personale civile e militare che, a seguito di indagini, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, o ad altre sostanze patogene, sono riconosciuti i benefici di cui al decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 9.0.4

NIEDDU, TONINI, FORCIERI, MANZELLA, BISCARDINI, PASCARELLA, STANISCI, BUDIN, BONFIETTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Misure di prevenzione e sostegno)*

1. Il Ministro della difesa con proprio provvedimento dispone l'erogazione di contributi, a carico di *Difeassist*, a favore dei militari e delle loro famiglie che, a seguito di indagini epidemiologiche, risultino o dovessero risultare affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3 "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Art. 10.**

**10.1**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere l'intero articolo.*

---

**10.2**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di materiali d'armamento».*

---

**10.3**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti: «euro 1.000».*

---

**Art. 11.**

**11.1**

BOCO, DE ZULUETA

*Sopprimere l'intero articolo.*

---

**Art. 12.**

**12.1**

BOCO, DE ZULUETA

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 237.414.446» con le seguenti: «euro 21.000.000».*

---

## ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3562

### 0/3562/1/3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>

ANDREOTTI, MONTALCINI, SCALFARO, COLOMBO, BETTA, FRAU, KOFLER,  
NICHELINI, PEDRINI, PETERLINI, ARDUINO, ROLLANDIN, BEDIN

Il Senato,

ritenuto, che una temporanea dislocazione delle nostre Forze Armate al di fuori dei confini nazionali debba corrispondere a chiare esigenze umanitarie e politiche, valutandosi con precisione, durata e costi;

constatato che non si è dato luogo all'approfondito esame di cui il Governo aveva condiviso la necessità nella seduta de 16 febbraio 2005;

visto che si è invece ricorso ancora una volta ad un provvedimento contabile, per di più in forma di un decreto-legge che, essendo datato 28 giugno 2005, comporta il dimezzamento dei sessanta giorni per la ratifica;

di fronte, nel frattempo, alla necessità di coprire la spesa di cui si tratta, impegna il Governo a presentare il richiesto documento-quadro entro il 31 ottobre, non contando su ulteriori proroghe per decreto.

Entro la stessa data sarà esaminato anche il problema della nostra presenza in Irak, respingendosi l'*ultimatum* delle organizzazioni terroristiche (verso le quali vanno adottate misure sempre più efficaci di contrasto) ma non dimenticando la responsabilità di chi cominciò l'occupazione irachena come urgente prevenzione dall'uso di armi di distruzione di massa, di cui si è subito riconosciuta l'insistenza.

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**539<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PASTORE riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa: con decisione unanime si è stabilito di organizzare i lavori della Commissione per l'eventualità che il disegno di legge recante la conversione in legge del decreto n. 115 del 2005 (già Atto Senato n. 3523), ora all'esame della Camera dei deputati dopo l'approvazione del Senato, sia modificato dall'altro ramo del Parlamento e nuovamente assegnato alla Commissione. In tal caso, dunque, la Commissione è sin d'ora convocata per due ulteriori sedute, domani mercoledì 27 luglio alle ore 21 e dopodomani giovedì 28 luglio alle ore 8,30, per l'esame in sede referente del disegno di legge in questione. Eventuali emendamenti, da riferire alle modificazioni della Camera, potranno essere presentati fino all'inizio della prima seduta utile, restando inteso che tale termine potrà essere adeguato secondo opportunità e necessità.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, quindi, riferisce ancora in merito alle ulteriori determinazioni assunte in Ufficio di Presidenza: alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, sarà inserito all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 3504, recante estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti della cosiddetta banda della «Uno bianca». Inoltre, sarà pro-

grammato un intervento del Ministro per la funzione pubblica affinché riferisca sulle linee programmatiche di propria competenza.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore VALDITARA (AN) ricorda che il disegno di legge trae origine da una lunga e approfondita elaborazione, svolta in particolare nella commissione competente del Senato, in diverse sedi. Uno degli aspetti più significativi riguarda la riforma dei concorsi per l'accesso alla docenza universitaria, la cui disciplina più recente, risalente al 1998, si è rivelata in larga parte inadeguata. Inoltre, il provvedimento affronta in termini più generali la questione dello stato giuridico dei docenti universitari, prevedendo ad esempio la nuova figura del ricercatore a contratto a tempo determinato, in luogo di quella tradizionale dei ricercatori a tempo indeterminato. L'articolo 4, comma 8, a sua volta reca misure di incentivazione per attività didattiche e di ricerca svolte oltre gli *standard* quantitativi di orario. Viene anche prevista la possibilità di convenzioni fra cattedre e imprese, con il consenso delle università, per finanziamenti provenienti dalle stesse imprese, e con il contestuale divieto di elettorato attivo e passivo per i docenti interessati, sia nei concorsi sia per le cariche accademiche. Egli ritiene che non vi siano obiezioni da muovere al disegno di legge quanto ad aspetti di compatibilità costituzionale, rilevando che si tratta di materia afferente la competenza legislativa statale, esercitata nel rispetto dell'autonomia universitaria. Nondimeno, segnala due specifiche questioni, che suscitano qualche perplessità. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 5, si prevede un limite, a suo avviso irragionevole, per l'ammissibilità ai giudizi riferito a coloro che, avendovi partecipato, non possiedono l'idoneità. Osserva, in proposito, che l'elemento rilevante è la maturità scientifica, tanto che non viene richiesta nemmeno la laurea. Di conseguenza, tale elemento può essere acquisito anche dopo l'esperimento del giudizio, che abbia avuto in ipotesi un esito negativo. Inoltre, l'articolo 4, comma 9, potrebbe risultare in contrasto con il principio costituzionale della parità di trattamento per situazioni analoghe o comparabili, recando il divieto di collocamento fuori ruolo per limiti di età, che invece resta ammesso in altri casi di pubblico impiego.

Propone, in conclusione, di formulare un parere favorevole con le osservazioni espone in riferimento all'articolo 3 e all'articolo 4.

Il senatore BASSANINI (DS-U) annuncia un intervento del senatore Villone sull'argomento, ricordando comunque che il suo Gruppo è contra-

rio al disegno di legge. Infatti, il sistema universitario italiano è gravemente inadeguato, gli indicatori internazionali adottati in materia dimostrano un forte ritardo su tutti gli altri paesi avanzati, in particolare per numero di laureati e qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Ciò non toglie, naturalmente, che vi siano anche situazioni di eccellenza, ma lo stato generale è certamente negativo. Il disegno di legge in esame non è affatto idoneo a risolvere tali problemi, privo com'è di quelle innovazioni che sarebbero invece necessarie per un rilancio dell'università italiana.

Il presidente PASTORE ricorda che l'esame del disegno di legge si svolge in sede plenaria, invece che in sottocommissione per i pareri, su richiesta del senatore Villone, che gli aveva preannunciato il proprio intervento ma non ha potuto raggiungere il Senato in tempo utile per la discussione in corso. Propone pertanto di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La Commissione consente e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*(3562) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore nella seduta precedente, interviene il senatore BASSANINI (*DS-U*) per dichiarare che il suo Gruppo non ha ragione di opporsi al riconoscimento dei presupposti di necessità e urgenza, pur confermando l'esigenza di definire al più presto modalità e tempi per il ritiro delle truppe italiane dall'Iraq.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole.

*(3562) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore nella seduta precedente.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE dispone l'immediata convocazione di una seduta della sottocommissione, per rendere alcuni pareri urgenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1967) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRILLO ed altri. - Modifica all'articolo 12 della Costituzione**

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra le motivazioni dell'iniziativa, che traggono origine dal proposito di sancire nella Costituzione ciò che è patrimonio comune degli italiani, per tradizione storica, ovvero la qualificazione come inno della Repubblica del Canto degli Italiani, più noto come «Fratelli d'Italia», secondo l'indicazione dello stesso disegno di legge. Ricorda, in proposito, come l'adozione di tale inno sia stata disposta fin dal 1946, con una apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, tuttavia in via provvisoria e senza una codificazione normativa, che non è stata mai realizzata, diversamente da quanto dispone la stessa Costituzione, all'articolo 12, per la bandiera nazionale. Si sofferma, quindi, sugli altri inni risorgimentali e sulla storia dell'Inno di Mameli, rammentando anche il sacrificio del suo autore, patriota del Risorgimento italiano. Propone infine di accogliere con favore l'iniziativa in esame.

Si apre la discussione.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), a titolo personale, si dichiara perplesso sul metodo normativo prescelto dai proponenti: per colmare un vuoto normativo, infatti, non sarebbe necessaria una integrazione costituzionale, ma sufficiente una semplice legge ordinaria. Infatti, sembra quanto mai inutile affollare la Costituzione con disposizioni delle quali non è strettamente necessario il rango costituzionale. A un'esigenza giusta, corrisponde nel disegno di legge la proposizione di uno strumento incongruo, che inoltre rende una simile scelta resistente in misura eccessiva a future opzioni diverse. Ritiene quindi necessario valutare con attenzione l'opportunità di una simile integrazione costituzionale.

Anche il senatore MALAN (*FI*) si dichiara perplesso sulla proposta in esame: l'inno nazionale ha senz'altro un alto valore morale, ma la scelta normativa appare discutibile sia per le ragioni già esposte dal senatore Bassanini, sia anche per la formulazione tecnica, dato che ad esempio l'inno nazionale non è intitolato – come nel disegno di legge – «Fratelli d'Italia», ma «Canto degli Italiani». Sarebbe dunque opportuno specificare correttamente il titolo, ma anche precisare che si tratta di quell'inno altrimenti noto come «Fratelli d'Italia» o «Inno di Mameli». Ma ciò è possibile solo in una forma normativamente meno impegnativa della disposizione costituzionale, che altrimenti dovrebbe scendere in un dettaglio davvero estremo. Egli si sofferma anche sulla relazione che accompagna il disegno di legge, rilevando espressioni incongrue, discutibili ed erranee, o anche inopportune e inusuali, come ad esempio nella conclusione. Si tratta senz'altro di un argomento sul quale non si può manifestare un'opposizione di principio, ma a suo avviso si deve rappresentare senza infingimenti ogni riserva concernente i difetti di formulazione e anche lo stile della motivazione.

Il senatore BONGIORNO (*AN*) a titolo personale a sua volta rileva che a volte insorgono perplessità eccessive e immotivate riguardo a proposte che potrebbero essere considerate con più semplicità: egli ritiene senz'altro migliorabile la formula contenuta nel disegno di legge, ma non trova affatto stravagante che nella Costituzione vi sia un esplicito riferimento all'inno nazionale. Si tratta, d'altra parte, di un simbolo acquisito indiscutibilmente alla cultura nazionale.

Anche il senatore MAGNALBÒ (*AN*) condivide lo scopo del disegno di legge, pur associandosi alle critiche rivolte in particolare alla relazione che lo accompagna.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) aderisce alle obiezioni esposte dal senatore Bassanini, considerando inappropriato lo strumento dell'integrazione costituzionale. Egli rileva inoltre, nella proposta in esame, un certo eccesso retorico, in quanto a suo avviso i valori nazionali vivono nella realtà, ma non possono essere indotti da formule normative.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(3217) BEVILACQUA. – Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro**  
(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende ovviare a un'incertezza interpretativa e giurisprudenziale derivante dal susseguirsi delle disposizioni in merito alla competenza a giudicare sulle controversie di lavoro concernenti i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Nel devolvere alla competenza del giu-

dice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie inerenti i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, il decreto legislativo n. 80 del 1998, ha mantenuto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulle questioni attinenti a periodi del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, fissando per la proposizione delle stesse un termine di decadenza al 15 settembre 2000. La formulazione parzialmente diversa a tal fine utilizzata dall'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, rispetto a quella di cui al successivo articolo 69, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ha però ingenerato un dissidio interpretativo con particolare riferimento alla tutela dei diritti di quei dipendenti pubblici che non avessero esercitato il loro diritto d'azione entro il ricordato termine di decadenza del 15 settembre 2000.

Il disegno di legge n. 3217 propone pertanto, in primo luogo, di consentire ai dipendenti pubblici che non hanno presentato ricorso entro il 15 settembre 2000 per questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, di poter agire in giudizio dinanzi al giudice ordinario per la tutela dei propri diritti. In secondo luogo, con il comma 2, si propone una disposizione volta a impedire che coloro i quali avevano adito il giudice ordinario per questioni attinenti a un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, restino privi di tutela, ovvero siano soggetti ad un aggravamento procedurale, poiché in base all'articolo 5 del codice di procedura civile la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che rilevino i successivi mutamenti della legge.

Conclude segnalando sin d'ora l'opportunità di una riformulazione del comma 2, il quale, essendo finalizzato a dirimere un contrasto interpretativo, non deve a sua volta risultare di difficile interpretazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**501<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, allegato A, n. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver dato conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> sullo schema in titolo, ne illustra sinteticamente il contenuto volto a semplificare il procedimento di comunicazione di atti di trasferimento di terreni ed esercizi commerciali per renderlo più adeguato alle finalità della legislazione di settore più recente.

In particolare, con l'articolo 1 viene soppresso l'obbligo dei notai di inviare ai comuni copia degli atti di trasferimento di terreni di superficie inferiore a diecimila metri quadrati. Tale necessità muove, tra l'altro, dalla constatazione che i dati catastali risultano scarsamente indicativi del reale valore di mercato dei terreni.

L'articolo 2 sopprime invece l'analogo obbligo previsto nei confronti delle questure, fatta eccezione per le aree in cui vige il già menzionato sistema tavolare.

Con l'articolo 3 si prevede che il Ministro dell'interno e l'Agenzia del territorio stipulino una convenzione per la consultazione a distanza degli archivi di pubblicità immobiliare e con l'articolo 4 viene previsto che i

medesimi soggetti disciplinino la trasmissione periodica delle trascrizioni al Ministero dell'interno e definiscano, con apposita convenzione, il rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti tale proposta che è approvata.

**Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005 (n. 525)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente Antonino CARUSO (AN) il quale rileva come si tratti di esprimere un parere al Ministro sulla proposta di assegnazione di un contributo determinato dalla finanziaria per il 2005 in 126 mila euro al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, in considerazione del ruolo attivo svolto fin dalla sua fondazione nei settori della prevenzione del crimine e delle iniziative e ricerche promosse nel campo dei problemi giuridici, attività illustrate nella voluminosa documentazione trasmessa quale allegato allo schema in titolo.

Previa verifica del numero legale, senza discussione, la Commissione approva la proposta di formulare un parere favorevole.

**Schema concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2005 (n. 512)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere di nulla osta con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

In sede di replica ai rilievi espressi nella seduta del 12 luglio scorso interviene il sottosegretario VALENTINO, il quale osserva come risulti difficile da parte del Governo formulare una risposta adeguata alle generiche contestazioni sulla asserita insufficienza di risorse e sulla incapacità a dare risposte accettabili ad un settore in sofferenza quale quello penitenziario, formulate dai senatori Cavallaro e Zancan, mentre ritiene condivisibili le osservazioni svolte dal senatore Centaro sulla opportunità di riservare cura e attenzione alla funzionalità dei poligoni di tiro per l'addestramento della polizia penitenziaria.

Quanto alle critiche del senatore Bucciero circa la scarsa attenzione riservata alle strutture giudiziarie situate nella città di Bari, rileva che, a

fronte di una disponibilità massima del Governo nel sanare le indubbe carenze strutturali denunciate, deve registrarsi una scarsa attenzione da parte delle amministrazioni locali che, non avanzando richieste, non consentono l'attivazione delle procedure di appalto e delle realizzazioni che pure sarebbero possibili in termini economici.

Ha quindi la parola il senatore BUCCIERO (AN) il quale lamenta di non aver avuto risposta in merito allo stato di attuazione delle disposizioni, votate in questa legislatura, per favorire la costruzione di nuovi istituti penitenziari attraverso innovativi strumenti, quali il *leasing* o l'istituto della permuta. Si chiede quale sia stata la sorte di questo nuovo percorso, individuato per sopperire alla ristrettezze finanziarie che affliggono il Ministero e quindi per risolvere situazioni drammatiche quali, ad esempio, quelle degli istituti di Cagliari e Bari che, situati nei centri urbani, possono risultare appetibili al mercato immobiliare.

Il senatore FASSONE (DS-U) interviene per manifestare la sua insoddisfazione per le modalità con le quali la Commissione è chiamata a formulare un parere in una materia di tanta rilevanza. Nel documento del Governo risulta infatti assente qualsiasi indicazione del criterio in base al quale sono state operate le scelte, fatta eccezione per le opere improcrastinabili. In tal modo alla Commissione non resta da fare altro che o aderire acriticamente al prospetto ministeriale o constatare con meraviglia, ad esempio, che la grandissima parte delle risorse sono destinate al Lazio, oppure che ingenti risorse finanziano opere che, in mancanza di criteri definiti, possono apparire meno indispensabili di altre, come ad esempio la costruzione di un piccolo carcere a Torino sul quale sono stati espressi reiterati impegni da parte del Ministro, sino ad oggi disattesi.

Conclusivamente, l'assenza di parametri in base ai quali valutare la bontà o meno del documento in esame non può non determinare il voto contrario allo stesso.

Il PRESIDENTE relatore esprime l'imbarazzo per un'occasione persa nella quale il Ministro ben avrebbe potuto chiarire il suo punto di vista sullo stato di salute di un settore, quale quello delle strutture giudiziarie e penitenziarie, sul quale nelle diverse fasi della legislatura si è attivamente impegnato. Avrebbe potuto, il Ministro, spiegare, ad esempio, come mai le più celeri procedure individuate per la costruzione degli istituti di Varese e di Pordenone, a distanza di tre anni, siano ancora da completare essendo in corso le relative gare d'appalto. Così come avrebbe potuto dare una qualche giustificazione circa l'assegnazione di rilevanti somme a favore del penitenziario, ormai vuoto e non più riutilizzabile, dell'Asinara. Sarebbe stato altresì utile conoscere dal Ministro l'entità e la destinazione dei proventi pubblicitari derivanti dall'affissione di pannelli che attualmente rivestono il Palazzo di giustizia di Milano.

Nella sua qualità di relatore, propone quindi di formulare un parere di nulla osta richiamando l'attenzione sui profili su cui la Commissione non ha potuto pronunciarsi per mancanza di chiarimenti da parte del Governo.

Dopo brevi interventi del senatore Luigi BOBBIO (AN) – che dichiara di convenire con la proposta del Presidente – del senatore ZICCONI (FI) – che propone un parere di nulla osta senza osservazioni – e del senatore CENTARO (FI) – che ritiene opportuno indicare nel parere che sarebbe stato possibile svolgere osservazioni di merito se il Governo avesse fornito i chiarimenti relativi – e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a redigere un parere di nulla osta nei termini emersi dal dibattito.

#### IN SEDE DELIBERANTE

*(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

*(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio*

*(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonche' all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

*(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio*

*(3309) DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

**– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 20 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti e subemendamenti presentati, a partire da quelli all'articolo 14, relativi al testo assunto a base dell'esame, pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 marzo 2005.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 14.1.

Il relatore MUGNAI (AN) modifica l'emendamento 14.2 (testo 3) riformulandolo nell'emendamento 14.2 (testo 4) e osservando che la riformulazione risponde per lo più all'esigenza di una migliore redazione delle disposizioni in esso contenute.

Il senatore MANFREDI (*FI*), in considerazione della riformulazione dell'emendamento del relatore, ritira il suo subemendamento 14.2 (testo 3)/1.

L'emendamento 14.3 è dato invece per illustrato.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 14.2 (testo 4) in conseguenza dell'avvenuta riformulazione dell'emendamento del relatore, che ritiene apprezzabile per la maggiore precisione da esso espressa nella indicazione degli atti soggetti a trascrizione contenuta nei nuovi punti 14) e 14-*bis*) dell'articolo 2643 del codice civile che si propone di novellare.

Posto i voti, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 14.2 (testo 4) è approvato con il conseguente assorbimento dell'emendamento 14.3.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 15.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 15.1.

Il relatore MUGNAI (*AN*) illustra brevemente l'emendamento 15.2 (testo 2) che interviene sull'articolo 2659 del codice civile al fine di adeguarne le relative disposizioni in considerazione delle innovazioni testè introdotte in materia di trascrizione.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, ha manifestato piena adesione per l'emendamento del relatore, con il parere favorevole del sottosegretario GIULIANO, l'emendamento 15. 2 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il relatore MUGNAI (*AN*) illustra l'emendamento 16.100 (testo 2) che riscrive integralmente l'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile con l'obiettivo di affrontare una delle questioni tra le più delicate che possono verificarsi nella vita condominiale e precisamente quella dei rapporti tra condomini morosi, condomini in regola con il pagamento degli oneri condominiali e terzi creditori. Al riguardo si è inteso offrire maggiore tutela per la posizione dei condomini in regola con il pagamento che, nonostante l'esatto adempimento, si trovano spesso costretti, stante il vincolo di solidarietà esistente tra condomini, a farsi carico della morosità degli altri e quindi, con molto disagio, costretti a pagare ancora una volta per evitare di subire eventuali azioni legali da parte di creditori insoddisfatti del condominio. Si è inteso pertanto con l'emendamento in esame realizzare un'attenuazione del vincolo di solidarietà tra condomini, prevedendo un *beneficium excussionis* in favore del condomino in regola con i pagamenti che dovrebbe determinare un più equo contemperamento di tutti gli interessi in rilievo.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) modifica l'emendamento 16.1 riformulandolo nel subemendamento 16/100 (testo 2)/1. Con riferimento all'emendamento 16.100 (testo 2) del relatore, manifesta forti perplessità sulla nuova riformulazione dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile in esso contenuta che, anche sotto un profilo meramente redazionale, pone questioni interpretative che sarebbe necessario risolvere. Nel merito non lo convince pienamente la limitazione che si vorrebbe introdurre per i terzi creditori del condominio in quanto gli stessi rischiano di vedere fortemente limitata la possibilità di soddisfare le proprie ragioni creditorie. Non ritiene poi che l'obbligo della preventiva escussione del condomino moroso da parte dei creditori del condominio costituisca una misura equilibrata; al tempo stesso sussistono incertezze anche con riferimento agli obblighi di comunicazione ai creditori, previsti nell'emendamento del relatore, che sarebbe opportuno formulare con maggiore chiarezza. Ritiene infine indispensabile la soppressione dell'ultimo comma del nuovo articolo 63 la cui presenza appare determinante ai fini della valutazione negativa dell'emendamento del relatore.

Seguono brevi interventi del senatore CALLEGARO (*UDC*) – il quale esprime perplessità sulla limitazione che verrebbe introdotta per i terzi creditori, ritenendo eccessivo che si debbano porre a carico dei medesimi fatti che invece sono riferibili esclusivamente ai condomini – del presidente Antonino CARUSO – per il quale andrebbe meglio chiarito il meccanismo di comunicazione ai creditori del condominio delle informazioni concernenti l'esistenza di condomini morosi – e del senatore GUBETTI(*FI*), il quale si chiede se l'utilizzo dell'espressione «creditori del condominio parzialmente soddisfatti» in luogo di quella «creditori del condominio ancora insoddisfatti» possa consentire un miglioramento del testo tale da permettere il superamento di alcune delle perplessità evidenziate.

Il relatore MUGNAI (*AN*) si dichiara disponibile a migliorare, anche sotto il profilo redazionale, le disposizioni contenute nell'emendamento 16.100 (testo 2) evidenziando peraltro che l'obiettivo della proposta non è già quello di privare di tutela i terzi creditori – che comunque potranno agire in seconda battuta anche nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti – ma quello di risolvere una delle più delicate questioni che si pongono nella vita condominiale nella quale è avvertito come particolarmente ingiusto il dover pagare due volte, facendosi carico delle altrui morosità.

Il sottosegretario GIULIANO, alla luce del dibattito svoltosi, propone che venga disposto l'accantonamento dell'emendamento 16.100 (testo 2).

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) si dichiara favorevole alla proposta del Governo in considerazione degli evidenziati profili problematici sottesi alle disposizioni contenute nell'emendamento del relatore.

Con l'occasione sottolinea, più in generale, che si potrebbe ritenere sufficiente l'aver già reso più stringenti – con gli interventi effettuati in sede di esame dell'articolo 8 – gli obblighi posti a carico dell'amministratore nei confronti dei condomini morosi, nonché la previsione della sua responsabilità solidale per il caso di inerzia. Si tratta di innovazioni che, a suo avviso, dovrebbero ritenersi sufficienti a rafforzare la tutela dei condomini in regola con i pagamenti e, al tempo stesso, idonei a scongiurare il rischio che la morosità possa fare carico esclusivamente ai creditori incolpevoli.

Il senatore BUCCIERO (AN) ricorda che l'emendamento del relatore mira a dare una risposta ad una vera e propria ingiustizia che ha luogo tutte le volte in cui il creditore sceglie il condomino più agevolmente escutibile costringendolo a pagare per tutti. L'emendamento, dunque, mira a contemperare in modo equilibrato i contrapposti interessi in maniera più equa di quanto oggi avvenga.

In considerazione degli interventi svolti, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti.

Senza discussione è poi posto ai voti e approvato l'articolo 17.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE  
REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1708  
E CONGIUNTI**

**Art. 14.**

**14.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.2 (testo 3)/1**

MANFREDI

*All'emendamento 14.2 (testo 3) del Relatore dopo le parole: «le domande giudiziali che li riguardano», aggiungere le seguenti: «nonché le delibere, sottoscritte dai condomini, che abbiano approvato nuove tabelle millesimali o modificato il regolamento di condominio o redatto un nuovo regolamento».*

---

**14.2 (testo 4)**

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – *I.* All'articolo 2643 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il numero 14) è sostituito dal seguente:

"14) gli atti, incluse le delibere di cui all'articolo 1117-ter, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti";

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

"14-bis) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni complessi di beni"».

---

#### **14.2 (testo 3)**

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. All'articolo 2643 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

"14) gli atti e le sentenze, nonché le delibere di cui all'articolo 1117-ter, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti e le domande giudiziali che riguardano i medesimi diritti";

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

"14-bis) gli atti che operano la modificazione della proprietà o di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti ovvero impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o a complessi di beni"».

---

#### **14.3**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero: «15)» con il seguente: «14-bis)».*

---

### **Art. 15.**

#### **15.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.2 (testo 2)**MUGNAI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. All'articolo 2659 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per i condomini, devono essere indicati la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale";

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le trascrizioni delle delibere di cui all'articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell'articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime"».

**16/100 (testo 2)/1**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*All'emendamento 16.100 (testo 2), all'articolo 63 ivi richiamato sopprimere il quinto capoverso..*

**Art. 16.****16.100 (testo 2)**MUGNAI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. – 1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

I creditori del condominio non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l'escussione del patrimonio del condomino medesimo e degli altri condomini. Al di fuori del caso previsto dal decimo comma dell'articolo 1129 del codice, i condo-

mini in regola con i versamenti che subiscono pregiudizio per fatto di altri condomini o dell'amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa.

L'amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, il ricorso a strumenti coattivi di riscossione delle somme dovute da ciascun condomino entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile.

Il condomino che ha alienato l'unità immobiliare risponde in solido con l'avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un quadrimestre, l'amministratore può sospendere l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l'autorità giudiziaria, adita anche in via d'urgenza, riconosca l'essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l'impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi. La sospensione non può avere durata superiore a sei mesi"».

---

### 16.1

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1 sopprimere lettera c).*

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**727<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**AFFARE ASSEGNATO**

**(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), dopo aver rilevato che i dati indicati nel DPEF sul *deficit*, sul debito, sulla crescita del PIL reale e sull'aumento del tasso di disoccupazione – fenomeno quest'ultimo in controtendenza rispetto agli anni precedenti – rappresentino una timida ammissione del Governo sulla grave situazione in cui versa il Paese più volte denunciata dall'opposizione, osserva con soddisfazione che le priorità indicate nel DPEF mostrano profili di novità assoluta rispetto alle politiche passate. La lotta all'evasione, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, la riduzione dell'I-RAP, la tutela del potere di acquisto delle famiglie e la garanzia di adeguati livelli di spese correnti e di conto capitale degli enti locali costituiscono obiettivi da sempre proposti dall'opposizione. D'altro canto, elementi di forte preoccupazione sono dati dalla mancata indicazione di strumenti e di risorse idonee al raggiungimento di tali obiettivi, dalla genericità delle stime governative e dalla contraddittorietà tra obiettivi annunciati e strumenti predisposti. Tutti questi elementi non consentono di esprimere un giudizio sul DPEF ma determinano soltanto un rinvio delle valutazioni alla legge finanziaria, momento nel quale dovranno necessariamente essere individuate le misure concrete.

Rispetto ai rischi paventati dall'opposizione durante l'esame delle precedenti manovre, sono stati finalmente dimostrati l'inefficacia della riduzione delle imposte finalizzata a dare impulso alla domanda, dato che oggi tardivamente si invocano misure di impulso all'offerta, il fallimento delle dismissioni immobiliari, che pure hanno rappresentato elementi importanti delle precedenti manovre, l'effetto depressivo dell'ultima formulazione del patto di stabilità interno che, ricomprendendo quest'anno anche la spesa per investimenti, ha ulteriormente ridotto la dinamicità delle gestioni degli enti locali. Nonostante tutto, resta un grave ritardo del Paese rispetto al grado di competitività delle altre economie.

Passando all'esame delle misure che presumibilmente caratterizzeranno la prossima manovra di bilancio, rileva una serie di motivi di perplessità che rendono più preoccupante il quadro economico che dovrà essere successivamente affrontato, all'inizio della prossima legislatura. Per quanto attiene, infatti, alla lotta all'evasione, dopo la decisione di consentire ad una vasta platea di contribuenti di condonare le partite aperte con il fisco fino al 2003, ogni ulteriore misura di contrasto a tale fenomeno si dimostrerà scarsamente incisiva e se, al contrario, lo sarà, comunque, ciò avverrà nel lungo termine. Per quanto attiene poi alla riduzione dell'I-RAP e del cuneo fiscale sul lavoro, si domanda come tali interventi possano essere compatibili con le politiche fiscali volte alla riduzione delle aliquote marginali, stante peraltro l'attuale congiuntura economica negativa. In merito alle misure che interessano gli enti locali, resta aperto l'interrogativo sulla compatibilità dell'obiettivo preannunciato di rilanciare gli investimenti e l'ulteriore intervento restrittivo sulle spese degli enti locali, di enti, cioè, che assorbono il 75 per cento degli investimenti pubblici. Piuttosto che insistere con misure inique quali il tetto alla crescita delle spese per consumi intermedi, si dovrebbe invece intervenire con altri strumenti che si sono rilevati efficaci quali quelli della programmazione negoziata. Si dovrebbe, inoltre, promuovere in tempi brevi una legge di riforma organica dei servizi pubblici locali.

Sul tema del «nanismo» delle imprese, fa presente che un credito di imposta di importo limitato, quale quello finora riconosciuto, è inadeguato rispetto agli ambiziosi obiettivi annunciati dal Governo. Sull'attuazione della strategia di Lisbona, rileva che, sebbene vada reso atto al Governo di aver finalmente riconosciuto l'importanza delle riforme del codice di procedura civile e della disciplina fallimentare ai fini della promozione della competitività delle imprese italiane, tuttavia, le scelte adottate finora hanno spezzato un disegno riformatore di portata ben più ampia, cui l'opposizione ha collaborato in modo leale e fattivo. Tenuto conto anche dei tagli di spesa nel settore della giustizia, si può ben dimostrare l'assoluta inadeguatezza delle scelte operate dal Governo rispetto ad un tema di assoluta novità per il rilancio del sistema economico nazionale. Infine, non sono ben specificati gli strumenti volti alla tutela del potere d'acquisto delle famiglie.

In conclusione, il giudizio complessivo sul DPEF è sostanzialmente negativo, in quanto esso risulta carente di indicazioni sulle soluzioni da

adottare per la crescita, facendo emergere l'assenza di una strategia di politica economica capace di imprimere un cambio di regime all'economia. Il rischio più concreto è quello di perdere un anno di tempo lasciando che l'economia si aggravi ulteriormente e ponendo l'onere di adottare misure drastiche sul prossimo Esecutivo.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea e l'esigenza di concludere l'esame del documento in titolo secondo il calendario indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, propone di proseguire l'esame nella prossima seduta, anticipandone l'orario di inizio al termine dei lavori dell'Assemblea.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta della sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come testé convenuto, le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 14,30 e 14,45, sono anticipate alle ore 13,30 e 13,35.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**728<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

## AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) concentra il suo intervento richiedendo chiarimenti su alcuni dati relativi alla manovra per l'anno 2006 e sulle previsioni per l'anno 2005. In relazione al primo aspetto, osserva che sussiste una contraddizione tra la misura netta della manovra per l'anno 2006, pari a 0,8 punti percentuali rispetto al PIL, e le misure indicate nel DPEF per rilanciare lo sviluppo. Si parla infatti del rilancio degli investimenti, di deduzioni di alcune spese sostenute dalle famiglie al fine di tutelare il potere d'acquisto, nonché degli aggiustamenti strutturali dei conti pubblici. In assenza di indicazioni più dettagliate, l'obiettivo di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL appare poco verosimile, tenuto conto delle misure di maggiori spese preannunciate.

Per quanto attiene invece alle previsioni per l'anno 2005, rileva che dal confronto tra le principali voci del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni dell'ultima legge finanziaria, emendate per tener conto degli effetti del decreto-legge competitività, rispetto alle medesime voci quantificate nel DPEF si possono registrare alcune differenze che meritano chiarimenti. Si tratta in particolar modo della riduzione dei contributi sociali, dal lato delle entrate, e dell'aumento delle spese per il personale e per i consumi intermedi, nonché della significativa riduzione della spesa per interessi passivi e per le prestazioni previdenziali. Tali differenze possono rappresentare fatti economici registrati nella contabilità non accompagnati da un adeguato corredo informativo al Parlamento, ovvero potrebbero rappresentare la volontà del Governo di non rispettare una corretta gestione del bilancio. Ritiene che su questi argomenti debbano essere forniti gli opportuni chiarimenti.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) fa presente che tra gli obiettivi principali del DPEF in esame vi sono l'aggiustamento dei conti pubblici, in ossequio alla raccomandazione dell'ECOFIN, nonché le azioni per rimuovere il problema della bassa crescita.

Rispetto al primo tema, la soluzione individuata dal Governo è il rientro del *deficit* in due anni senza imporre manovre restrittive. A tal proposito, tenuto conto che la mancata crescita del PIL e l'inefficacia della manovra correttiva ha portato il deficit tendenziale ad un livello pari al 4,3 per cento del PIL nel 2005 e che nel 2006, secondo le stime dell'ISAE, esso dovrebbe addirittura arrivare fino al 5,1 per cento (rispetto al 4,7 per cento indicato nel DPEF), osserva che permane una certa difficoltà a ricostruire l'importo lordo per la manovra dell'anno 2006 non essendo, peraltro, nota l'ampiezza delle misure per il sostegno allo sviluppo.

Tuttavia il DPEF stabilisce degli obiettivi definiti che tengono comunque conto sia delle revisioni contabili operate dall'ISTAT nello scorso maggio sia la permanenza dell'ANAS nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Sull'anno 2005, pesano inoltre altri fattori quali la scarsa efficacia del tetto all'incremento delle spese per il comparto sanità e per gli enti locali (se non vengono introdotti meccanismi premiali commisurati al grado di concorso all'obiettivo di contenimento della spesa dei diversi livelli di governo), sia il mancato conseguimento del programma di dismissione degli immobili in uso al Ministero della difesa.

Permangono poi alcuni elementi di preoccupazione quali la ripresa di un rapporto crescente del debito rispetto al PIL, dovuto anche ad una ulteriore flessione dell'avanzo primario, nonché l'ipotesi che vengano contabilizzati per l'anno 2005 gli oneri sostenuti dalla Società Infrastrutture S.p.A. per l'alta velocità e l'esito finale della dismissione di alcuni immobili dello Stato. Sebbene un analogo programma di dismissione per il 2006 consentirà il riavvicinamento tra il fabbisogno del settore pubblico e l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, tuttavia riscontra la necessità di agire sia sul lato del contenimento della spesa, sia su quello del consolidamento delle entrate fiscali ordinarie al netto del recupero del sommerso e della lotta all'evasione.

La proposta del gruppo dell'UDC è quella di tassare i redditi diversi di natura finanziaria, ovvero i cosiddetti *capital gain* derivanti dai rimborsi dei titoli e dai proventi aleatori. Sul lato della spesa, rileva la necessità di non inasprire eccessivamente la congiuntura negativa dell'economia nazionale, soprattutto dal lato di consumi intermedi. In merito alla spesa per interessi ritiene che le nuove stime indicate nel DPEF risultano estremamente più positive rispetto a quelle indicate nel programma di stabilità dal ministro Siniscalco e che, stante una differenza quasi pari ad un punto percentuale di PIL, sarebbe auspicabile un chiarimento sulle ragioni che hanno portato ad una tale riduzione della spesa per interessi per un ammontare all'incirca pari a 15 miliardi di euro. In tal modo si potrebbe chiarire la dinamica della spesa evitando tagli alla spesa sociale in coerenza con le scelte passate. Ricorda, peraltro, che le principali voci di spesa (quella corrente, quella sanitaria ed i redditi da lavoro dipendente) sono costantemente cresciuti negli ultimi esercizi finanziari.

Sul tema dell'IRAP ritiene indispensabile operare una riduzione del costo per unità di prodotto rilanciando in tal modo la competitività delle imprese italiane, riducendo il carico tributario sul prodotto e sul lavoro e difendendo il potere d'acquisto delle famiglie. Ragioni di equità sociali, giustizia redistributiva e contenimento della perdita di gettito suggeriscono tuttavia di ridurre l'IRAP abolendo gli oneri sociali dall'imponibile dell'imposta. Tale proposta comporterebbe l'esclusione di almeno un terzo del costo del lavoro, consentirebbe di riequilibrare il cuneo fiscale sul lavoro, premierebbe i titolari di lavoro dipendente e stabilizzerebbe l'occupazione soprattutto nel Sud. Le opzioni sul tipo di interventi da operare in termini di riduzione dell'IRAP dipendono prevalentemente da valutazioni di natura politica oltreché finanziaria. A nessuno sfugge, infatti, che la ri-

duzione dell'IRAP favorirebbe per l'84 per cento le aziende del Centro-Nord e che, dal punto di vista finanziario, vi sarebbe una riduzione di gettito per le regioni. Dopo aver richiamato i più recenti interventi di riduzione dell'IRAP coperti sulla fiscalità generale, fa presente che, in assenza di una riforma del federalismo fiscale, diventa un problema serio quello di decidere su chi far gravare il minor gettito.

Per quanto concerne la dinamica della produttività, ritiene opportuno introdurre una differenziazione della contrattazione collettiva in relazione all'area geografica ed allo sviluppo economico del territorio, conviene poi con il rilancio delle infrastrutture per il quale trova nel DPEF segnali positivi, ritiene inoltre necessario fare una seria autocritica sullo stato delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni nel settore energetico e dei servizi: il problema italiano della bassa crescita è un problema europeo. D'altro canto l'Europa si trova schiacciata dalla concorrenza operata dai paesi con manodopera a basso costo, da un lato, e dalla concorrenza tecnologica dei paesi quali gli Stati Uniti ed il Giappone, dall'altro. I ritardi dell'Europa derivano dalla bassa dinamica della produttività del settore manifatturiero, dall'incapacità di realizzare un'innovazione del processo produttivo attraverso le tecnologie dell'informatizzazione e delle telecomunicazioni e dall'incapacità di trasformare la ricerca in innovazione di prodotto. Sulla questione della bassa crescita del Paese preannuncia che svolgerà un'analisi più ampia in sede di esame del DPEF in Assemblea.

Il senatore GRILLOTTI (AN) rileva che il DPEF sia scarno di contenuti. Tuttavia, rileva che il problema principale della finanza pubblica italiana sia quello della riduzione del valore assoluto del debito. Al fine di evitare di raggiungere un punto di insostenibilità finanziaria, ritiene opportuno procedere in tempi solleciti alla vendita del patrimonio pubblico a riduzione del debito. La riduzione del debito ha infatti rilevanti riflessi in termini di competitività e crescita del Paese in quanto senza una drastica riduzione del debito stesso è velleitario ogni tentativo di risolvere i problemi di competitività in presenza di costi unitari maggiori rispetto a quelli degli altri paesi.

Rispondendo alle critiche di chi accusa il Governo di non aver consentito al Paese di agganciare la crescita mondiale, rileva che non possono essere accolti paragoni con paesi quali la Germania e la Francia, che già negli anni scorsi non hanno rispettato i vincoli europei e che comunque hanno un debito estremamente più ridotto rispetto a quello italiano. Ai rilievi sulla scarsa capacità di attrarre capitali esteri rispetto al passato, replica osservando che essa è stata dovuta soprattutto a tassi di inflazione particolarmente elevati.

Sul tema del Mezzogiorno, ritiene pregiudiziale l'ammissione degli enormi sprechi di risorse impiegate in passato e sull'urgenza di selezionare i nuovi progetti da realizzare per migliorare le dotazioni infrastrutturali indirizzando le risorse verso gli impieghi più remunerativi. In ogni caso occorre agire secondo tre linee di intervento: recuperare la legalità

sul territorio, creare sinergie tra enti locali ed imprese, nonché distretti produttivi in grado di promuovere la ripresa della crescita.

In merito alle altre proposte, ritiene opportuno ridurre il cuneo fiscale sul lavoro intervenendo in parte sull'IRPEF ed in parte sull'IRAP, mantenendo tuttavia una sostanziale coerenza di decisioni che non incida negativamente sulle finanze degli enti locali. Né ritiene possibile coprire la riduzione del cuneo fiscale attraverso la tassazione delle rendite o la reintroduzione delle imposte di successione. Infatti la tassazione dei *capital gain* non risolve i problemi di equità sociale in quanto anche in passato i grandi possessori di rendite finanziarie hanno sempre trovato la strada per eludere l'assoggettamento ad imposta dei profitti sul capitale, mentre la reintroduzione delle imposte di successione farebbe emergere di nuovo alcune sperequazioni registrate nel passato.

Rileva poi l'opportunità di indicare nella risoluzione del DPEF la necessità di escludere dal patto di stabilità interno la voce relativa ai trasferimenti per spese di investimento tra differenti livelli di governo. Trova infatti ingiustificato penalizzare la capacità di spesa degli enti locali limitatamente ad investimenti finanziati attraverso trasferimenti da parte di altri enti locali con l'effetto di fare emergere residui di stanziamento.

Infine occorre rideterminare un sistema di trasferimenti agli enti locali in modo da perseguire una effettiva perequazione delle risorse al fine di non compromettere l'intero processo di federalismo fiscale.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene soffermandosi in primo luogo sull'importanza del DPEF quale strumento indispensabile nell'arco del processo relativo all'esame dei documenti di bilancio, non condividendo i rilievi, da ultimo dell'attuale vice presidente del Consiglio ed ex ministro dell'economia e delle finanze Tremonti, in ordine alla sua presunta inutilità. Sottolinea come un tale atteggiamento non possa che essere giudicato come irresponsabile in quanto il suddetto documento, fin dalla sua introduzione, ha sempre confermato la sua importanza, a prescindere dalle varie maggioranze che si sono alternate al Governo. Alle sue indicazioni, ovvero a quelle della Nota di aggiornamento, sono state infatti sempre improntate le decisioni di bilancio e la formulazione della legge finanziaria. Esso definisce i parametri di riferimento delle sessioni di bilancio individuando i valori del saldo netto da finanziare, del fabbisogno del settore statale ed il fabbisogno del settore allargato delle pubbliche amministrazioni – che peraltro, nel documento in esame non viene indicato e che il Governo dovrebbe fornire al più presto al Parlamento – e il valore del debito, ed in rapporto alle suddette indicazioni nasce anche l'obbligo di specificare la copertura di ogni ulteriore modificazione introdotta dalla legislazione vigente nel corso dell'esame della legge finanziaria o, se del caso, dei provvedimenti collegati. Al riguardo osserva come nel documento in esame manchino specifiche indicazioni in proposito, non si comprende se per via di una espressa decisione di non presentare provvedimenti collegati – restando peraltro impregiudicata la facoltà di introdurre al riguardo espresse indicazioni nella risoluzione che sarà approvata in As-

semblea – ovvero per via della peculiarità della circostanza che ci troviamo dinanzi all'ultimo DPEF della legislatura. Conviene inoltre con gli oratori dell'opposizione che lo hanno preceduto in merito all'osservazione che il documento in esame avrebbe dovuto dar conto in termini più specifici degli interventi settoriali che il Governo e la maggioranza intendono porre in atto per raggiungere gli obiettivi indicati.

Il DPEF dovrebbe altresì prefigurare le dimensioni complessive e la composizione della manovra che il Governo intende realizzare e, soprattutto, costituisce l'unica sede, a condizione che sia impostato in maniera corretta ed esauriente, in cui vengono posti a confronto il quadro tendenziale, cioè a legislazione vigente, delle grandezze macroeconomiche (della cui introduzione dà atto all'attuale Governo) e degli indicatori di finanza pubblica con il relativo quadro programmatico. Ove redatto in termini corretti e completi dovrebbe cioè spiegare gli effetti rispettivamente recessivi ovvero espansivi delle varie componenti della manovra prefigurata dal Governo. Si tratta pertanto di elementi la cui acquisizione e verifica appare, a differenza da quanto sostenuto dall'onorevole Tremonti, di indiscutibile importanza per il Parlamento in vista della sessione di bilancio ed in relazione ai quali si può eventualmente avviare una riflessione sull'attuale scansione temporale ma di cui non appare ammissibile una mera soppressione.

Soffermandosi quindi più specificamente sui dati relativi al quadro tendenziale l'oratore rileva come la spesa pubblica per i consumi intermedi abbia ampiamente superato il limite massimo di incremento del 2 per cento definito con la precedente legge finanziaria. Al riguardo sarebbe opportuno chiarire se il problema sia quello di modificare la suddetta regola ovvero che la stessa è stata disattesa. Nel DPEF non si riscontrano poi sufficienti indicazioni in merito ai parametri sulla base dei quali, a legislazione vigente, si attende una consistente riduzione della spesa per interessi (dai 68,30 miliardi di euro del 2005 ai 67,98 miliardi di euro del 2006) posto che tale previsione non appare coerente con l'andamento dell'avanzo primario né con le pressioni inflazionistiche derivanti dall'innalzamento dei prezzi dei prodotti petroliferi (pressioni peraltro solo parzialmente calmierate dall'andamento dell'euro in rapporto al dollaro, valuta nella quale sono espressi i prezzi dei prodotti petroliferi).

Esprimendo apprezzamento per la documentazione del Servizio del bilancio, segnala poi che il quadro tendenziale del DPEF sembra sottostimare, per quanto concerne le previsioni relative alle entrate, la possibile flessione del gettito dell'IRPEF e dell'IRAP. A fronte dei consistenti acconti pagati relativamente a tali imposte (pari al 102,5 per cento nel 2004 sull'imposta dovuta nel 2005) per via delle procedure di versamento ad esse rispettivamente applicabili, posta la situazione di stagnazione, riconosciuta anche dal Governo, se non di crescita negativa, come previsto da taluni centri di ricerca, potrebbe infatti verificarsi, nel 2006, l'esigenza di coprire gli acconti da restituire, prospettive in ordine alla quale, invece, non vi sono indicazioni nel documento in esame.

Per quanto concerne il quadro tendenziale chiede infine chiarimenti sull'inversione del rapporto tra fabbisogno e indebitamento, sottolineando l'importanza dell'accuratezza dei relativi dati anche ai fini della verifica della copertura della legge finanziaria.

Passando ad una disamina del quadro programmatico l'oratore sottolinea quindi come il documento in esame non offra sufficienti indicazioni quantitative né qualitative sugli effetti rispettivamente espansivi o recessivi delle misure preannunciate, di tal che, posto che la manovra di finanza pubblica in senso stretto, per un importo pari allo 0,8 per cento del PIL, non può che avere un effetto in sé recessivo, non si argomenta sulla base di quali fattori la crescita del prodotto resti invariata nel 2006 e nel 2007 rispetto al quadro tendenziale per migliorare, successivamente, nel 2008 e 2009. E' vero che nel DPEF vengono indicati cinque ambiti di intervento a carattere espansivo ma ciò che appare grave è la mancanza di indicazioni sull'entità della manovra al lordo dei suddetti interventi. Per quanto concerne il quadro programmatico avrebbero poi dovute essere improntate a maggiore prudenza anche le previsioni inerenti alla spesa per gli interessi, posto che vanno ormai esaurendosi i benefici effetti degli interventi operati negli anni scorsi per la ristrutturazione dei titoli del debito pubblico ed appaiono ormai ridotti gli spazi per ulteriori interventi in proposito. Appare altresì grave l'assenza di indicazioni più specifiche sull'andamento del volume globale del debito.

L'oratore rileva poi come l'esame dell'ultimo DPEF della legislatura offra l'occasione per una più complessiva valutazione delle scelte di finanza pubblica operate negli ultimi anni. Al riguardo, citando le tabelle presentate dal Governatore della Banca d'Italia nel corso dell'audizione della scorsa settimana, rileva come tra il 2001 e il 2004 la spesa per le prestazioni sociali in denaro sia salita, in rapporto al PIL, sia pure per interventi opinabili, dal 16,6 al 17,3 per cento e come, tuttavia, a fronte del sostanziale dimezzamento della spesa per interessi in rapporto al PIL (passata, a seguito del delicato processo di stabilizzazione avviato negli anni novanta e grazie anche all'ingresso del Paese nell'area dell'euro, dall'11,4 per cento del 1994 al 6,5 per cento del 2001) non si sia sostanzialmente riusciti ad incidere sul volume del debito. Tra il 2001 e il 2004 la spesa per gli interessi è infatti scesa di un ulteriore importo dell'1,4 per cento in rapporto al PIL ma, proprio in una situazione congiunturale di maggiore difficoltà per l'economia nazionale non si è riusciti a convogliare le risorse derivanti dai suddetti risparmi verso obiettivi più adeguati, risultando pertanto accresciuto del medesimo importo nel suddetto periodo il totale delle spese correnti al netto degli interessi mentre invece si registra una contrazione delle spese in conto capitale, scese nello stesso periodo per un importo pari allo 0,3 per cento del PIL (in quanto la riduzione di altre spese in conto capitale ha più che compensato l'incremento degli investimenti fissi lordi), non apparendo pertanto suffragate dai dati le affermazioni del Governo e della maggioranza in ordine al presunto impegno profuso per il rilancio degli investimenti nel corso della legislatura.

Soffermandosi quindi sugli effetti degli interventi preannunciati, l'oratore esprime la propria condivisione per le affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le quali, una volta acquisito che il Paese è sostanzialmente in linea con il processo di rientro nell'ambito dei vincoli relativi alla stabilità finanziaria concordati a livello europeo (sebbene il Governo avrebbe dovuto porre maggior enfasi sulla riduzione del volume del debito), l'accento deve essere posto sul rilancio della crescita. Pure condivisibile appare l'analisi del ministro Siniscalco sui fattori che hanno inciso sulla scarsa crescita, con particolare riferimento agli effetti negativi sulla competitività del Paese delle eccessive rigidità nel mercato dei prodotti e nella pubblica amministrazione. Dagli stessi dati recati dal DPEF si evince, infatti, come già prima dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Biagi, nel 2003, il grado di regolamentazione del mercato del lavoro fosse inferiore in Italia rispetto a Francia e Germania, mentre permangono fattori che incidono negativamente sulla competitività quali la specializzazione produttiva, la dimensione ridotta delle aziende italiane, il costo eccessivo dei servizi e la bassa produttività del lavoro e degli altri fattori. Tali fattori di difficoltà contribuiscono a spiegare la caduta del 30 per cento in pochi anni della quota di mercato mondiale dell'Italia a fronte della crescita, ad esempio, della quota tedesca, fatto che dimostra che non siamo dinanzi ad un problema che accomuna i *partner* europei; negli ultimi quattro anni, infatti, in altri stati europei la produttività è cresciuta considerevolmente più che in Italia mentre, al contrario, nello stesso DPEF si riscontra un aumento dei costi correlati ai servizi finanziari e assicurativi sensibilmente più elevati in Italia rispetto ai suddetti paesi.

A fronte di un'analisi, peraltro condivisibile, delle difficoltà di tipo strutturale che caratterizzano il sistema economico italiano si riscontra tuttavia l'assoluta inadeguatezza delle misure adottate nel corso della legislatura da parte dell'attuale Governo, che ha compiuto scelte del tutto contraddittorie rispetto alla suddetta analisi. L'attuale maggioranza, nel 2001, vinse le elezioni rivendicando la propria capacità di avviare le riforme strutturali necessarie dopo che nella precedente legislatura il centro-sinistra aveva salvato l'Italia dal *crack* finanziario ma l'attuale legislatura, da questo punto di vista, sembra essersi rivelata assolutamente inconcludente, non essendo state realizzate, evidentemente in quanto non ritenute prioritarie, quelle riforme strutturali che erano state preannunciate in settori quali la liberalizzazione dei mercati. Secondo il Governo sarebbe dovuto bastare la riduzione della pressione fiscale per agganciare la ripresa internazionale qualora fosse giunta ma, quando poi la ripresa si è effettivamente avviata, il Paese non ne ha sostanzialmente beneficiato, in quanto non aveva ancora risolto i problemi strutturali. Mentre si potrebbe ritenere che il primo modulo della riforma dell'IRE, avendo favorito le famiglie con i redditi più bassi, abbia in qualche misura inciso sul rilancio dei consumi, il secondo modulo, realizzato dallo scorso anno, ad esempio, non ha assolutamente inciso su uno dei fattori di rallentamento della competitività, quale l'elevato costo dei servizi, assorbendo però le scarse risorse disponibili per obiettivi correlati a fattori non strategici.

Le risorse destinate alla copertura del secondo modulo dell'IRE, pari a circa 6 miliardi di euro, avrebbero dovuto invece essere più opportunamente finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale del lavoro per incidere, attraverso l'introduzione di agevolazioni correlate alla contrattazione, sulla riduzione del costo del lavoro nel settore primario, in quello manifatturiero e, più in generale, in quelli più esposti alla concorrenza internazionale. Ciò avrebbe offerto al Paese un'opportunità per tentare un recupero di qualche margine di competitività a breve termine, invertendo la preoccupante tendenza in senso contrario in atto, fermo restando che nel medio e lungo periodo una maggiore competitività è assicurata da investimenti in altri settori quali la ricerca e la formazione. Queste esigenze, invece, non vengono adeguatamente sottolineate nel documento in esame anche perché, presumibilmente, si preferisce perseguire obiettivi più direttamente connessi alle prossime scadenze elettorali.

Evidenziando come i propri rilievi siano volti a prefigurare anche una piattaforma programmatica alternativa dell'opposizione rispetto a quella prospettata dal Governo l'oratore aggiunge che in un'ottica di rilancio della competitività e della produttività si sarebbe dovuto altresì perseguire, a parità di pressione fiscale complessiva, una redistribuzione degli oneri volta ad alleggerire i costi fiscali che gravano sul lavoro.

In questo quadro non ritiene che interventi volti a realizzare una maggiore omogeneità nel campo della tassazione dei redditi da capitale siano suscettibili di determinare significative ripercussioni sui mercati finanziari. In particolare, la stabilità della domanda dei titoli di Stato dovrebbe consentire un allineamento delle aliquote, riducendo quella che grava sui depositi e conti bancari ed innalzando quella relativa a titoli ed altri cespiti finanziari. Sottolinea altresì l'esigenza di affrontare la questione della bolla speculativa che caratterizza i mercati immobiliari in quanto, se a suo tempo espresse il proprio sostegno per l'abolizione dell'INVIM – al fine di agevolare l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie – osserva che ormai le attività speculative hanno raggiunto un livello esagerato, suscettibile di determinare una crisi analoga a quella che investì il Giappone taluni anni fa. Infine, allo scopo di alleggerire ulteriormente i carichi fiscali che gravano sul lavoro, si potrebbe intervenire, previa adeguata intesa a livello europeo e comunque nella prospettiva della unificazione dei mercati comunitari, anche nel settore dell'IVA.

Ritiene che gli interventi così delineati siano suscettibili di imprimere al sistema economico quella scossa di cui necessita per invertire la preoccupante tendenza in atto.

Altro settore in relazione al quale sarebbe auspicabile un'espressa menzione nella risoluzione sul DPEF che sarà approvata dalla maggioranza sarebbe quello delle agevolazioni fiscali per i fondi pensioni integrative nonché quello di un adeguamento del Patto di stabilità interno. In proposito, posto che dai dati offerti dai vari enti ascoltati nel corso delle audizioni sul DPEF si evince un significativo tasso di inadempimento da parte degli enti territoriali rispetto ai vincoli di spesa fissati dalla legge finanziaria, si pone l'esigenza, da un lato, di alleggerire i criteri applicabili

alle spese in conto capitale (costituendo regioni ed enti locali dei soggetti fondamentali per assicurare la realizzazione di investimenti pubblici adeguatamente diffusi sul territorio) e, dall'altro, l'adozione di meccanismi più rigorosi per verificare il rispetto dei vincoli complessivi.

Il senatore CURTO (AN) nell'esprimere l'adesione della sua parte politica ai contenuti del documento in esame sottolinea l'importanza del DPEF quale strumento a disposizione del Parlamento e del Governo per assicurare una cornice complessiva rispetto alle previsioni e agli indirizzi in materia economica e di finanza pubblica, attraverso il quale la classe dirigente assume in ordine all'andamento dei conti pubblici delle specifiche responsabilità. Ritiene pertanto che i rilievi sull'utilità di tale documento siano stati espressi dal vice presidente del Consiglio Tremonti a titolo personale e non costituiscano una posizione del Governo e della maggioranza.

Evidenzia quindi come il percorso di rientro nell'ambito dei parametri comunitari in materia di indebitamento delle pubbliche amministrazioni e di debito pubblico delineato nel DPEF risulti conforme con le decisioni assunte dall'ultimo ECOFIN, rilevando l'equilibrio cui sono improntate le stesse. Osserva altresì come, rispetto alle previsioni più ottimistiche avanzate negli anni scorsi, l'Italia, caratterizzata da una struttura economica più debole abbia risentito più sfavorevolmente, rispetto ad altri *partner* europei degli anni di congiuntura negativa, ritardando pertanto l'aggancio della ripresa. Dichiarandosi tuttavia ottimista sulle capacità del Paese di rilanciare la crescita collegandosi anche alla crescita internazionale, richiama le diffuse difficoltà che hanno caratterizzato in proposito tutta l'area dell'euro fino al recente avvio della ripresa in Germania.

Evidenzia altresì come sulle difficoltà della crescita del Paese abbia anche pesato negativamente un certo ruolo interpretato dal movimento sindacale laddove gli scioperi generali convocati prima dell'adozione delle decisioni contestate testimoniano il carattere politico degli stessi.

Tuttavia osserva come le difficoltà del sistema economico e sociale non possano essere ascritte ad un unico fattore e richiedano una molteplicità di interventi, tanto più in una realtà, come quella attuale, dove, a differenza che in passato, non sono ammissibili né possibili interventi di natura inflazionistica, volti ad accrescere il livello di indebitamento ovvero a rilanciare la competitività attraverso un deprezzamento della valuta. Dopo aver ricordato che i medesimi settori industriali che oggi chiedono un maggior grado di liberalizzazione in passato hanno invocato interventi di natura assistenziale, l'oratore chiede chiarimenti su quella parte del DPEF che sembra indicare una correlazione tra la riduzione della produttività, la crescita dell'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare riscontratisi in Italia negli ultimi anni nonché sull'emergere di diversi gradi di produttività nel Nord e Sud-Italia. Richiamando le misure per rilanciare la competitività prefigurate nel DPEF, nel loro complesso condivisibili, esprime l'auspicio che si possa pervenire ad un'ulteriore semplificazione della legislazione applicabile al mercato del lavoro ritenendo che la cosid-

detta riforma Biagi non risponda pienamente alle esigenze delle imprese che, più che della moltiplicazione della gamma delle forme contrattuali, necessiterebbero di una riduzione degli oneri, anche amministrativi, che gravano sul lavoro.

Condividendo taluni rilievi emersi sulla genericità della riforma dell'IRE già avviata propone di inserire nella risoluzione che sarà adottata dalla maggioranza un espresso riferimento all'adozione del sistema del quoziente familiare. Auspica altresì interventi più incisivi per quanto riguarda le infrastrutture, rilevando come la legge obiettivo abbia solo parzialmente risposto alle aspettative del Mezzogiorno, sottolineando nel contempo come la questione della inadeguatezza delle infrastrutture sia talora evocata a sproposito da imprese che non sono in grado di reggere la competizione per motivi intrinseci.

Negando che la criminalità e l'illegalità, fattori indiscutibili di rallentamento dello sviluppo, costituiscano esclusivamente delle peculiarità del Sud, come si evince anche dai dati sulle significative dimensioni dell'economia sommersa nell'Italia settentrionale, sottolinea poi come i risparmi per finanziare le misure da intraprendere non possano essere individuati solamente nel blocco del *turn-over* nella Pubblica amministrazione, in quanto questa necessita di iniezioni di personale altamente qualificato per adeguarla alle esigenze poste dalla competizione internazionale. Al riguardo lamenta tuttavia i ritardi nell'introduzione di alcuni fattori di ammodernamento quali gli sportelli unici per le imprese.

Dopo aver sollecitato una risposta chiara e tempestiva da parte del Governo sulla questione dei contributi in agricoltura, sottolinea l'esigenza, ai fini del rilancio della competitività del sistema industriale, di affrontare questioni quali il cosiddetto «nanismo» delle aziende italiane (la cui soluzione, tuttavia, non può essere il ritorno all'assistenzialismo del passato in favore delle aziende più grandi) ed il costo dell'energia che, senza interventi risolutivi è destinata a pesare in maniera determinante sulla competitività delle imprese italiane (con un onere che si colloca su un livello del 30-35 per cento superiore a quello di altre realtà europee).

Sottolineando, infine, come un approccio improntato ad un minore ottimismo all'inizio della legislatura avrebbe generato, da un lato, minori aspettative e avrebbe preparato il Paese, dall'altro, ad assumere misure più incisive per far fronte alla situazione economica attuale, sollecita, infine, indicazioni più precise, rispetto a quelle offerte nel documento in esame, su temi quali l'applicazione di una fiscalità di vantaggio in alcune aree, le risorse destinate al rilancio della crescita (ricordando in proposito che quando i provvedimenti sono adeguatamente motivati, come nel caso del prelievo *una tantum* del 1992 per fronteggiare la crisi finanziaria, il consenso non manca) e le misure di sostegno per le imprese manifatturiere (che in alcuni casi registrano dei *gap* incolmabili, in termini di costi, rispetto ai competitori internazionali).

Il relatore NOCCO (FI) replica ai senatori intervenuti nel dibattito evidenziando come il momento difficile che attraversa il Paese avrebbe bi-

sogno di un clima politico ben diverso, basato su un confronto costruttivo e propositivo fra maggioranza e opposizione. Rileva invece come il processo di delegittimazione reciproca, in cui ognuno replica un ruolo strumentale ignorando i danni derivanti da tale atteggiamento per il Paese, comprometta la capacità del mondo politico di dare risposte incisive alle sfide internazionali, in quanto la realizzazione di riforme strutturali incontra la forte resistenza di interessi di natura corporativa. Ad esempio, nel campo delle infrastrutture, si dovrà operare per ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione delle opere pubbliche che, invece, attualmente richiedono spesso una durata superiore a quella di una legislatura, riducendo di conseguenza i margini di verifica. Rileva altresì l'esigenza di puntualizzare ulteriormente in una fase successiva, gli interventi volti a ridurre il costo del lavoro e modernizzare ulteriormente lo Stato, aumentando così la competitività del sistema Paese, nonché volti a ridurre gli sprechi che sovente si riscontrano in settori quali la sanità e le spese gestite dagli enti territoriali. Per quanto concerne il Mezzogiorno, ribadisce poi l'esigenza di superare gli interventi a pioggia per individuare degli assi prioritari di intervento.

Premesso che gli obiettivi ampiamente condivisibili indicati dal DPEF dovranno essere seguiti da un forte impegno in sede attuativa, ribadisce come il documento in esame recepisca pienamente i termini di un ottimo accordo raggiunto a livello europeo. Si tratta di un accordo di cui il Paese ha bisogno, in quanto è al tempo stesso, ragionevole, poiché non soffoca l'economia astenendosi dal richiedere un aggiustamento di bilancio nel 2005, e rigoroso, poiché permette di rientrare pienamente entro i limiti previsti dal nuovo patto di stabilità entro il 2007. Rileva al riguardo come la credibilità del nuovo patto sia legata all'applicazione rigorosa dei suoi termini, rispetto ai quali il DPEF in esame viene a costituire anche un *test* di credibilità per l'Europa.

Sottolinea poi l'importanza dell'ampio consenso emerso sulle linee guida di politica economica indicate nel documento in esame (con riferimento agli investimenti nelle aree strategiche, alla liberalizzazione e alla semplificazione degli oneri burocratici, alla riduzione dei carichi tributari, alla tutela del potere d'acquisto per le famiglie, e agli aggiustamenti strutturali e qualitativi in materia di finanza pubblica), in ordine alle quali condivide l'esigenza di individuare nelle prossime settimane contenuti di dettaglio.

Il DPEF aiuta a comprendere l'importanza delle riforme strutturali completate in questa legislatura, nel campo del lavoro, della previdenza sociale e del fisco. Le riforme approvate stanno assicurando l'entrata nel mercato del lavoro ai giovani, alle donne, ad un ritmo mai visto in precedenza. La riforma previdenziale garantirà, inoltre, agli stessi giovani, una sicura pensione, sicura poiché compatibile con la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche. Le riforme in ambito fiscale hanno permesso una continua diminuzione della pressione fiscale: siamo arrivati al 41,7 per cento nel 2004, mentre nel 1997 eravamo al 44,5; una ridu-

zione di quasi 3 punti percentuali, che con la riduzione dell'IRAP, prevista dal DPEF, andrà verso quota 40 per cento.

Proponendo quindi di riferire favorevolmente sul documento in titolo in Assemblea, si riserva di intervenire in quella sede in merito ad altri aspetti più specifici.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), quale relatore di minoranza, nel preannunciare il voto contrario sul documento in esame, rinuncia a svolgere un intervento in sede di replica riservandosi di illustrare una relazione orale in Assemblea.

Il vice ministro VEGAS ringrazia tutti i senatori intervenuti nel dibattito rilevando, in via preliminare, come in ordine a diversi aspetti in merito ai quali è emersa la richiesta di maggiori puntualizzazioni, il Governo, in assenza di un'intesa con le parti sociali, abbia preferito evitare di presentare, su taluni aspetti, indicazioni più specifiche per proseguire il dialogo con le stesse in vista della presentazione di misure che godano del più ampio consenso sociale. Tale discorso vale, in particolare, anche con riferimento alle richieste di precisazioni sull'entità della manovra lorda e sulle misure relative all'IRAP.

Sottolineando altresì come uno dei temi di fondo che pervade il documento in esame sia quello di individuare gli strumenti più efficaci per addivenire ad una razionalizzazione della spesa pubblica, fa presente come il problema delle risorse renda difficile affrontare in questa sede problematiche necessariamente correlate all'introduzione di ulteriori spese.

Nega peraltro che l'aumento della spesa corrente sia stata una prerogativa di questa legislatura in quanto, seppure per un importo limitato allo 0,4 per cento del PIL, essa ha seguito un *trend* crescente anche nella scorsa legislatura, nel corso della quale, peraltro, i benefici derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sono stati ben superiori, per un importo superiore a 4 punti del PIL, mentre l'avanzo primario ha registrato anche nel corso del suddetto periodo una flessione. Il problema poi è anche quello di valutare se, nel corso della corrente legislatura, sia stata giusta da parte del Governo l'adozione di una politica economica anticiclica, volta in parte a mitigare gli effetti negativi della congiuntura anche attraverso una contenuta crescita, peraltro compatibile con i parametri di Maastricht, della spesa corrente, che tra l'altro si caratterizza per una scarsa elasticità. Le valutazioni del Governo sono, al riguardo, che una politica prociclica, in presenza delle note difficoltà economiche, avrebbe avuto effetti talmente depressivi da generare problemi di copertura finanziaria di gran lunga superiori a quelli che sono stati affrontati. Per quanto concerne le misure da intraprendere per rafforzare la competitività del sistema Paese, richiama tra l'altro le iniziative già adottate con il decreto-legge già approvato dalle Camere che in parte ha anticipato analoghe iniziative intraprese da altri *partner* dell'Unione europea, contribuendo al recupero dei ritardi che erano stati precedentemente accumulati, rilevando tuttavia l'esigenza di ulteriori progressi nel campo della liberalizzazione dei mer-

cati. Conviene altresì con la sottolineatura da taluni posta in merito all'esigenza di adoperarsi per abbassare il costo del lavoro sebbene si debba, da un lato, assicurare la copertura delle misure da intraprendere e, dall'altro, salvaguardare le iniziative già avviate per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Analogamente, stante l'esigenza di reperire le relative risorse, ritiene prematuro affrontare in questa sede la questione dell'introduzione del quoziente familiare.

Sottolineando l'esigenza di procedere con prudenza nel campo nella discussione sul tema delle aliquote applicabili alle rendite finanziarie, anche per evitare perturbative dei mercati, campo nel quale è preferibile agire piuttosto che discutere, ricorda anche come il tema sia correlato a quello dell'armonizzazione della relativa normativa a livello europeo, dato che in passato taluni soggetti hanno goduto dei benefici derivanti dai regimi fiscali rispettivamente applicabili per le *minusvalenze* in Italia e per le *plusvalenze* all'estero.

Per quanto concerne l'applicazione della cosiddetta regola del 2 per cento, rileva come l'esperienza induca a svolgere una riflessione, verificando l'opportunità di una rimodulazione della stessa nei vari settori, posto che si è riscontrato che vi sono ambiti, come la spesa sanitaria, dove anche le spese per consumi intermedi hanno scarsi margini di comprimibilità.

In ordine alle disposizioni sul patto di stabilità interno, richiamate da numerosi senatori intervenuti nel dibattito, rileva la disponibilità del Governo a valutare la possibilità di applicare criteri più flessibili per le spese in conto capitale a condizione di non compromettere i saldi complessivi né di accrescere la pressione fiscale derivante dalle imposte locali. Sottolinea infine il comune interesse di tutte le forze politiche, a fronte dell'attuale situazione economica, ad adottare scelte improntate al rigore per il bene del Paese, posto che l'esperienza ha dimostrato che l'approccio basato sul cosiddetto criterio del ciclo elettorale non risulta in fin dei conti pagante.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone infine in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in titolo, nei termini da questi prospettati.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

*SULLA REVOCA DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SPECIALE RELATIVA ALLA COPERTURA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2970*

In relazione alle intese intervenute tra i Presidenti di Camera e Senato in merito all'esame, avviato parallelamente, dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e dalla Commissione omologa della Camera dei deputati, rispettivamente, dell'atto Senato n. 2970, già approvato dalla Ca-

mera, e degli atti Camera n. 4865 e connessi, entrambi recanti disposizioni in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati – sulla base delle quali si è convenuto, con l'avviso conforme delle Commissioni interessate, di sospendere l'esame, da parte del Senato, del disegno di legge n. 2970, in attesa della conclusione dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento del citato atto Camera n. 4865 – il presidente AZZOLLINI avverte che si rende necessaria la revoca della prenotazione dei fondi speciali relativa al suddetto disegno di legge n. 2970 al fine di liberare le risorse necessarie per la copertura dei provvedimenti in materia analoga all'esame della Camera.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 13,35, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**416<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3497)** *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

**(604)** *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

**(692)** *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

**(850)** *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

**(946)** *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

**(1091)** *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

**(1137)** *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

**(1150)** *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

**(1163)** *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

**(1416)** *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

**(1764)** *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) **VALDITARA ed altri.** – *Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) **TATÒ e DANZI.** – *Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) **BUCCIERO e SPECCHIA.** – *Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) **TATÒ.** – *Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 20 luglio scorso.

Il presidente relatore **ASCIUTTI (FI)** comunica che non sono ancora giunti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul disegno di legge n. 3497, assunto come testo base, né sugli emendamenti ad esso riferiti e che non è pertanto possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Nel prendere atto della mancanza del numero legale prescritto per l'esame dei restanti provvedimenti all'ordine del giorno, il **PRESIDENTE** sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 15.*

Il **PRESIDENTE** rileva la perdurante assenza del numero legale prescritto per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno e sospende la seduta per ulteriori venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,25.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

(3501) **Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica con rammarico che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio e che pertanto non è possibile procedere alla votazione dell'atto in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(3499) Deputato DI TEODORO ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che anche in questo caso non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e che pertanto la votazione finale sarà rinviata ad altra seduta. Esprime indi l'auspicio che la Commissione bilancio possa esprimersi in tempo per consentire alla Commissione di concludere l'esame prima della pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE (n. 154)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DELOGU (AN), il quale riassume anzitutto le complesse tappe che hanno preceduto l'atto di nomina in titolo.

In proposito, ricorda che la nomina a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) del maestro Migliacci, avvenuta nel luglio 2003, era stata annullata dal Consiglio di Stato lo scorso 3 dicembre.

Il successivo 21 dicembre l'assemblea della SIAE designò nuovamente il maestro Migliacci; su tale proposta la Commissione, come è noto, espresse un parere contrario e il Maestro, molto correttamente, rinunciò all'incarico.

La Commissione – prosegue il relatore – è ora chiamata ad esaminare la designazione del dottor Cecchini, già vice presidente della Società, effettuata dall'Assemblea lo scorso 28 giugno.

Entrando nel merito della proposta, egli tiene a puntualizzare che l'orientamento contrario espresso dalla Commissione nei confronti del maestro Migliacci non si fondava su considerazioni di carattere personale,

bensi sulle modalità di gestione della Società. In proposito, ricorda le numerose interrogazioni parlamentari (alcune presentate peraltro anche successivamente all'espressione del parere parlamentare) che hanno evidenziato un presunto clima di illegalità ed inefficienza nella gestione del presidente Migliacci, dalla quale – egli precisa – il dottor Cecchini, in qualità di vice presidente, non si è mai dissociato.

Né vanno dimenticate le conclusioni, a suo dire inquietanti, a cui è giunta l'inchiesta condotta da un settimanale sulla gestione Migliacci-Cecchini.

Il relatore rileva inoltre che – sulla scorta di quanto riconosciuto dal TAR nella sentenza n. 8568/2003 – la Società è anzitutto un ente pubblico, pur essendo un ente a base associativa e quindi fra l'altro retto da organi direttamente rappresentativi degli interessi degli associati.

Relativamente alla rappresentatività degli organi, egli prosegue, allo stato attuale gli esponenti più importanti della musica leggera italiana hanno peraltro un peso del tutto marginale nel governo della Società.

Al riguardo, ricorda i contenuti dell'ordine del giorno n. 9/5901/1, accolto dal Governo alla Camera dei deputati in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2005, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, con il quale l'Esecutivo si è impegnato a procedere ad una revisione dell'attuale statuto della SIAE, al fine di eliminare le presenti distorsioni, in particolare per ciò che attiene la reale rappresentatività degli organi ed il sistema di *governance*.

Oltre alle considerazioni testé svolte, il relatore tiene a precisare che nel suo *curriculum* il dottor Cecchini dichiara di ricoprire una carica, quella di direttore dell'Associazione italiana editori (AIE), che ne impedisce la nomina a consigliere di amministrazione e, a maggior ragione, di presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Conclude invitando pertanto la Commissione all'espressione di un parere contrario sulla proposta di nomina in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 523)**

(Parere al Vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (*FI*), il quale rileva anzitutto che ancora una volta il riparto dei fondi destinati al finanziamento degli istituti scientifici speciali giunge ad esercizio finanziario già in corso. Registra tuttavia con soddisfazione la conferma della tendenza,

avviata lo scorso anno, ad una presentazione del provvedimento anticipata rispetto al passato, quando perveniva addirittura ad esercizio finanziario terminato.

Rileva poi che lo stanziamento oggetto del riparto, pari a 11.664.755 euro, rappresenta solo una quota, peraltro maggioritaria, dell'ammontare complessivo, pari a 19.056.000 euro, destinato al complesso degli enti vigilati dal Ministero e recato in un'unica unità previsionale a seguito della fusione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un unico Dicastero. I contributi per gli enti operanti nel settore dell'istruzione sono infatti oggetto di un differente schema di riparto, che è già stato esaminato dal Parlamento (atto n. 475).

Precisa altresì che dalla quota per gli istituti scientifici occorre detrarre l'ammontare, pari a 1,5 milioni di euro, destinato all'Istituto San Pio V ai sensi della legge n. 293 del 2003.

Rispetto all'anno scorso, quando agli istituti scientifici erano stati destinati 10.742.606 euro, il relatore registra dunque una significativa flessione, pari a circa 570.000 euro, esprimendo rammarico per l'inversione di rotta rispetto al 2004, quando la somma complessiva a disposizione – nonostante i generalizzati tagli operati in molti altri settori pubblici – risultò sostanzialmente confermata (appena 21.485 euro in meno) rispetto all'anno precedente, quando – invece – la riduzione rispetto al 2002 fu sensibile (396.185 euro in meno).

Entrando nel merito dell'atto in titolo, il relatore osserva indi che i contributi sono stati assegnati in esito ad una valutazione delle domande di finanziamento condotta da apposita commissione, istituita con decreto ministeriale, che ha tenuto conto dei criteri definiti dal decreto ministeriale n. 623 del 1996. Fra questi, ricorda la rilevanza della produzione scientifica, la tradizione storica, la capacità di realizzazione dei progetti in corso, l'attività di ricerca e di formazione post-universitaria, nonché la coerenza e la congruità della richiesta rispetto alle attività da svolgere e rispetto alle altre fonti di finanziamento.

Quanto alle domande pervenute, prosegue il relatore, esse sono state pari a 176, con un sensibile incremento rispetto alle 145 del 2004, a conferma di una tendenza già in atto, per una richiesta complessiva di contributi pari ad oltre il quintuplo delle risorse effettivamente disponibili.

Rispetto al numero complessivo, sono state comunque 161 le domande ritenute meritevoli di finanziamento: solo 11 enti non sono stati infatti ammessi (lo scorso anno erano invece 17), mentre 4 domande (2 lo scorso anno) sono state considerate non ammissibili d'ufficio.

Dei 161 enti beneficiari, il relatore ricorda conclusivamente che 50 non erano inclusi nello schema di riparto del 2004, anche se 7 lo erano invece in quello del 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante definizione dei criteri per l'istituzione dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 518)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio.

Nel dibattito, interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale dichiara anzitutto di condividere l'atto in titolo, che del resto era stato da tempo sollecitato da Alleanza Nazionale e voluto anche dalle facoltà di giurisprudenza, come testimonia l'orientamento pressoché unanime nei confronti del percorso «1+4» espresso dalla Conferenza dei presidi svoltasi nel 2003 a Trento.

Pur ritenendo che sarebbe stato possibile prevedere opzioni anche per altri indirizzi, il senatore ritiene che la scelta di prevedere un percorso unitario per giurisprudenza si giustifica sulla base della necessità di assicurare, in analogia a quanto previsto per le facoltà di medicina, un alto livello di preparazione per le professioni legali.

Giudica inoltre importante l'anno comune di base, soprattutto al fine di un orientare gli studenti ed assicurare un'adeguata selezione degli stessi.

Quanto all'articolo 2, secondo cui il corso di laurea magistrale si svolge nelle facoltà di giurisprudenza, si tratta a suo avviso di una disposizione senz'altro opportuna, che soddisfa del resto un'esplicita richiesta del suo Gruppo, volta a non disperdere quel patrimonio di esperienze e professionalità presenti nelle facoltà di giurisprudenza.

Il senatore esprime inoltre il proprio favore nei confronti della disciplina recata all'articolo 5, il quale demanda ai regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza la determinazione dei requisiti curriculari necessari per l'ammissione al medesimo corso di laurea. Essa risponde infatti, egli prosegue, alla necessità di assicurare una selezione meritocratica per l'accesso ai corsi di laurea, che si inserisce nella direzione di un sistema universitario che punta all'eccellenza e non alla logica dei grandi numeri.

Egli chiede peraltro chiarimenti al Governo in merito alla tempistica per la definizione del percorso di laurea professionalizzante, evidentemente successivo al primo anno di base, augurandosi che sia predisposto entro il prossimo autunno.

Entrando nel merito degli obiettivi formativi qualificanti, il senatore dichiara anche in questo caso di condividerli, apprezzando – fra l'altro – il riferimento al possesso di capacità interpretative, di redazione di testi giuridici, di approfondimento della cultura giuridica di base, nonché di conoscenze storiche. Quanto ai crediti formativi, egli ritiene tuttavia auspicabile una diminuzione di quelli vincolati, nell'ottica di valorizzare l'autonomia universitaria.

Non condivide inoltre l'inserimento del diritto tributario nel settore economico, atteso che esso rischia di non riconoscere la tradizione e la peculiarità di tale disciplina. Invita pertanto il Governo ad assicurare al diritto tributario una configurazione autonoma.

Esprime poi perplessità nei confronti dell'abbinamento del diritto ecclesiastico e del diritto costituzionale nel medesimo ambito disciplinare, per un totale di 18 crediti, paventando il rischio di un indebolimento del diritto pubblico inteso in senso tradizionale.

Giudica indi eccessivi i 15 crediti assicurati alla filosofia del diritto, di cui almeno 6 da destinare al perseguimento delle finalità di cui alla lettera *b*) degli obiettivi formativi qualificanti, fra cui la logica giuridica. Al riguardo, invita il Governo a considerare che detti obiettivi possono ben essere perseguiti anche da altri settori disciplinari, atteso che la scienza dell'interpretazione, ad esempio, non è esclusiva della filosofia del diritto ma appartiene anche ad altre discipline giurisprudenziali.

Conclusivamente il senatore conferma il giudizio favorevole del suo Gruppo nei confronti del ritorno ad una logica unitaria nel percorso giurisprudenziale, ricordando in particolare che sin dall'inizio della legislatura egli stesso aveva sollecitato il Ministro a superare in taluni settori il modello «3+2». Si trattava del resto di una richiesta ampiamente condivisa dal mondo accademico ed allora sostenuta – ribadisce – dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), richiamandosi anzitutto alla richiesta, avanzata anche nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, di inserire nel testo del parere che la Commissione si accinge a rendere sull'atto in titolo un riferimento alla questione del numero chiuso per il percorso di laurea magistrale in giurisprudenza, si esprime in senso nettamente contrario. In proposito, tiene a precisare che si tratta di un problema di estremo rilievo, come del resto rilevato anche nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato in materia di università, e la cui soluzione non può certo essere demandata agli ordini professionali.

Altrimenti, egli paventa il rischio di soluzioni analoghe a quelle individuate per le facoltà di medicina ed odontoiatria, proprio a seguito delle pressioni degli ordini professionali.

In particolare, ritiene che la questione non possa essere affrontata prescindendo da taluni elementi, quali la prevalenza della struttura sociale del Paese, gli sbocchi professionali, l'identità culturale del sistema di formazione universitaria italiano.

Il senatore critica poi la rigida professionalizzazione del corso di studi, che non tiene conto che la preparazione universitaria non può prescindere da un'adeguata formazione culturale, tanto più necessaria per quelle che, ricorda, erano un tempo definite «professioni liberali».

Nello stigmatizzare quindi l'eccessiva rigidità sia nella determinazione dei crediti che in ambito disciplinare, ritiene che essa sia la principale fonte delle incongruenze nella collocazione di alcune discipline in determinati ambiti, quali il diritto ecclesiastico e il diritto tributario. In par-

tiolare, il provvedimento presenta a suo avviso il limite di non superare la dimensione disciplinare a favore della dimensione pluridisciplinare.

La rigidità, egli prosegue, si ravvisa del resto anche con riferimento alla sostanziale tripartizione delle discipline, a vantaggio di quelle storiche e filosofiche.

Né il senatore condivide l'impostazione del provvedimento, che finisce col consacrare l'eccentricità della facoltà di giurisprudenza rispetto al sistema universitario complessivo, ritenendo di non poter riconoscere a tale percorso un'alta qualificazione differente rispetto a quella delle lauree umanistiche e di quelle scientifico-tecnologiche.

Il senatore – pur dichiarandosi a favore di una dimensione storica del diritto – ritiene dunque che essa non può essere conseguita attraverso una dimensione rigidamente disciplinare. Ribadisce indi di ritenere necessaria una radicale reimpostazione degli studi del diritto nel senso di favorire forme di interdisciplinarietà, onde renderli aderenti alle effettive esigenze di un percorso di laurea magistrale in giurisprudenza.

Chiede inoltre al relatore di riflettere sull'opportunità di assicurare una maggiore flessibilità dei crediti formativi, del resto sollecitata anche nel corso delle audizioni. Attribuendo un più elevato livello di autonomia alle università, egli prosegue, verrebbe infatti favorita l'interazione fra le discipline, che ribadisce essere indispensabile.

Il senatore giudica altresì necessario prevedere un periodo maggiore entro il quale le università sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina, tanto più alla luce delle conseguenze negative della scelta di applicare il modello «3+2» con eccessiva rapidità, che non consentì un razionale e consapevole esercizio dell'autonomia da parte degli atenei.

Avviandosi a concludere, il senatore ribadisce altresì la necessità di evitare una professionalizzazione eccessivamente marcata, che va a danno della stessa formazione universitaria, anche al fine di rispondere alle esigenze provenienti dal mercato del lavoro, che richiedono una formazione a carattere problematico e culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**488<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*indi del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per le infrastrutture e i trasporti Del Bue.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 505)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 luglio scorso.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) interviene nel dibattito sulla proposta di parere già illustrata dal relatore, senatore Pessina, nella seduta antimeridiana del 20 luglio scorso, preannunciando sin d'ora il voto contrario del Gruppo della Margherita. Tale posizione è motivata dal fatto che il provvedimento in esame non tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni e fatte proprie dalla Commissione nei rilievi formulati nel primo parere reso il 5 maggio scorso. Il Testo Unico della radiotelevisione deve infatti limitarsi alla mera compilazione senza innovare l'ordinamento del settore delle telecomunicazioni, come invece avviene nel caso dello schema di decreto legislativo in esame. Vi è poi il problema della legificazione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un eccesso di delega, rappresenta anche un errore metodologico

in quanto impedisce alla stessa Autorità di correggere le proprie delibere una volta che queste siano elevate al rango di legge. Bisogna inoltre tener conto che, secondo le recenti dichiarazioni del Presidente dell'Autorità Garante del settore, la normativa introdotta dalla legge cosiddetta Gasparri (legge n. 112 del 2004) risulta già obsoleta, alla luce degli ultimi mutamenti del mercato e della più recente evoluzione delle tecnologie, e necessita pertanto di opportune modifiche ed integrazioni. Si sofferma infine sulla qualificazione delle trasmissioni in *pay per view* – considerate come servizi di comunicazione individuale dallo schema di codice in esame e come trasmissioni televisive da una recente sentenza della Corte di giustizia europea – rilevandone le conseguenze ai fini del calcolo dei limiti *antitrust*.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) invita a tener conto delle indicazioni rese nel parere del Consiglio di Stato per evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziario causato da una normativa incoerente e confusa. Si sofferma poi sulla questione relativa alle trasmissioni in *pay per view* e sulla qualificazione di tali trasmissioni come vere e proprie trasmissioni televisive. A tale proposito fa riferimento alla recente sentenza dello scorso 2 giugno, con la quale la Corte di giustizia europea ha sancito l'equiparazione della *pay per view* alle normali trasmissioni televisive con importanti conseguenze derivanti ai fini del calcolo dei limiti *antitrust*. Fa presente infine la necessità di por mano ad una riforma della legge Gasparri che tenga conto delle diverse opzioni tecnologiche ai fini della trasmissione dei contenuti e della necessità di operare una chiara distinzione delle diverse tipologie di programmi televisivi e di servizi di telecomunicazione.

Il senatore SCALERA (*Mar-DL-U*) sottolinea preliminarmente la rilevanza della recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha avuto il merito di esplicitare chiaramente la natura di programma televisivo delle trasmissioni in *pay per view* ed il conseguente computo di tali trasmissioni ai fini del raggiungimento del limite *antitrust* del 20 per cento, individuato dall'articolo 28 della legge n. 112 del 2004. Ritiene inoltre che la legge Gasparri debba essere aggiornata perché risulta ormai tecnologicamente obsoleta e quindi incapace di regolamentare il settore delle telecomunicazioni. Conclude infine ponendo in rilievo i risvolti dei diritti televisivi, connessi all'innalzamento surrettizio dei limiti *antitrust* previsti dalla legge Gasparri, sulla capacità delle piccole società calcistiche di reperire fonti di finanziamento adeguate a sostenere la loro attività sportiva.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) ripercorre anzitutto l'*iter* del provvedimento in esame rilevando che, nonostante il parere espresso in prima lettura dalla Commissione, il Governo non ha ritenuto di adeguarsi alle osservazioni da essa formulate. Lo schema di decreto legislativo risulta quindi eccedere i limiti fissati dalla delega contenuta nella legge n. 112

del 2004 e contrastare con l'orientamento della recente sentenza della Corte di giustizia che, lo scorso 2 giugno, si è espressa in merito alla distinzione tra servizi di comunicazione alla persona e trasmissioni televisive considerando la *pay per view* alla stregua delle trasmissioni televisive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**331<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente RONCONI informa che il ministro Alemanno ha comunicato la propria impossibilità a partecipare all'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sull'attuazione degli interventi urgenti previsti per il settore agricolo dagli articoli 1 e 1-*bis* della legge n. 71 del 2005 (anche in riferimento agli orientamenti comunitari), nonché sull'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 1-*bis* della legge n. 204 del 2004 in materia di etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, originariamente prevista per la seduta odierna.

Poiché il Ministro ha già comunicato la propria disponibilità in tal senso, informa che la prevista audizione avrà luogo nella seduta già convocata per domani ed anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

Il presidente RONCONI, rilevato che le competenti Commissioni parlamentari debbono ancora esprimere il proprio parere sul testo e sugli emendamenti riferiti ai disegni di legge nn. 31, 3178 e 3303, in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, nonché ai disegni di legge nn. 3190 e 3240, in materia di identificazione e registrazione elettronica del patrimonio zootecnico, propone di passare direttamente al se-

guito dell'esame dei disegni di legge nn. 3438 e 2801, recanti la disciplina dell'agriturismo.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3438) Disciplina dell'agriturismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

**(2801) RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo**

– e **petizione n. 1215 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 19 luglio scorso si è chiusa la discussione generale, è stato adottato quale testo base l'atto Senato 3438, approvato dalla Camera dei deputati, ed è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 21 luglio scorso.

Informa che è stato presentato l'ordine del giorno n. 0/3438/1/9<sup>a</sup> (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il presidente RONCONI informa altresì che sono stati altresì presentati alcuni emendamenti al disegno di legge n. 3438 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Accantonata l'illustrazione dell'ordine del giorno n. 0/3438/1/9<sup>a</sup>, il presidente RONCONI invita il senatore Piccioni ad illustrare gli emendamenti presentati a sua firma.

Il senatore PICCIONI (*FI*) dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)**

**Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)**

(Pareri alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente trattazione si è svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3533) Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente trattazione è stata svolta la relazione.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3438****Art. 2.****2.1**

PICCIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali» con le seguenti: «e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono comunque restare principali».*

---

**2.2**

PICCIONI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e da prodotti di aziende agricole della zona».*

---

**2.3**

PICCIONI

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e da prodotti di aziende agricole della zona» con le seguenti: «e da prodotti di aziende agricole confinanti».*

---

**Art. 8.****8.0.1**

## PICCIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

*(Disposizioni a tutela del consumatore)*

1. Gli esercenti attività agrituristica sono obbligati ad esporre in modo chiaro e ben visibile, sia nelle attività di cessione al banco che di somministrazione ai tavoli, il listino dei prezzi delle consumazioni. Su tale listino devono essere chiaramente indicati i prezzi delle singole pietanze, specificando ove vengano utilizzati prodotti provenienti dall'azienda, nonché prodotti congelati o surgelati.».

---

**ORDINE DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3438**

**0/3438/1/9<sup>a</sup>**

DE PETRIS

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
in sede di esame del disegno di legge n. 3438,

premesso che

l'agriturismo costituisce la più rilevante e diffusa attività multifunzionale per le imprese agricole nazionali, con un contributo non indifferente al reddito aziendale, e la capacità di veicolare efficacemente la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio e le produzioni alimentari tipiche;

l'agriturismo presente sul territorio nazionale rappresenta un punto di riferimento in Europa, con un'innovazione dell'attività recettiva nelle campagne che è stata presa a modello in altre realtà territoriali, ed ha attirato nuovi investimenti nel patrimonio immobiliare rurale con una rilevante presenza di imprenditoria giovanile e un giro d'affari che supera gli 800 milioni di euro all'anno;

considerato che

il disegno di legge n. 3438, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 maggio 2005, contiene elementi di notevole rilievo per la necessaria riforma della disciplina del settore, a venti anni dall'approvazione della prima legge quadro per il comparto agrituristico;

le associazioni rappresentative del settore hanno espresso unitariamente la richiesta di una rapida approvazione del disegno di legge in questione, tenuto conto dell'urgenza di avviare la riforma della disciplina agrituristica ed i conseguenti provvedimenti attuativi delle Regioni;

alcuni ulteriori interventi migliorativi sulla normativa del settore agrituristico e sulla relativa dotazione finanziaria potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito di provvedimenti all'esame del Parlamento nei prossimi mesi;

impegna il Governo

a concordare con le Regioni interventi normativi sanzionatori e di controllo che consentano di distinguere con chiarezza le aziende agrituristiche, che effettivamente mantengono il requisito di connessione con l'at-

tività agricola, da iniziative di ristorazione o alberghiere di altra connotazione, che abusano del termine «agriturismo» e delle relative agevolazioni fiscali;

a prevedere la possibilità di dotare il programma nazionale dell'agriturismo di cui all'articolo 11 dell'Atto Senato 3438 in esame di adeguate risorse finanziarie necessarie alla promozione dell'attività sul mercato interno ed internazionale;

ad affrontare la questione concernente l'esenzione dai diritti SIAE per le attività culturali che possono svolgersi nelle aziende agrituristiche, anche al fine di evitare pesanti aggravii burocratici per gli operatori del settore.».

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**273<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) sollecita nuovamente la conclusione della discussione del disegno di legge n. 2596 concernente interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale, ricordando che tale provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Lamenta, in particolare, la mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio, evidenziando come un disegno di legge su cui si è manifestato un così ampio consenso nell'altro ramo del Parlamento, confermato anche dalle posizioni favorevoli espresse in Commissione dai rappresentanti di tutti i Gruppi e dal Governo, dovrebbe essere esaminato con priorità.

Il presidente PONTONE assicura che si farà carico di sollecitare l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2609) SAMBIN ed altri. – Contributi alle imprese per rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto**

**(232) MUZIO ed altri. – Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2609, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 232 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 232, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2609 e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 2609 sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il senatore OGNIBENE (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, presentato dai senatori Muzio, Marino e Pagliarulo all'inizio della Legislatura ed assegnato alla Commissione Finanze, è stato nei giorni scorsi riassegnato alla Commissione Industria, perché verte su materia connessa a quella del disegno di legge n. 2609, del quale è già stato avviato l'esame. Anche il disegno di legge n. 232, infatti, introduce forme di incentivazione per gli interventi finalizzati alla bonifica del territorio italiano dai prodotti contenenti amianto.

Il credito di imposta contemplato dal disegno di legge n. 2609 è volto a favorire la bonifica dei siti produttivi in cui si lavorava l'amianto, nonché di quelli costruiti mediante l'utilizzo di materiali contenenti amianto: destinatarie dell'agevolazione sono quindi le imprese che realizzino tali tipi di interventi.

L'ambito di applicazione del disegno di legge n. 232 risulta più ampio: esso infatti introduce un'integrazione al testo unico delle imposte sui redditi in base alla quale a tutti i soggetti, pubblici e privati, che sostengano spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento e la bonifica di beni mobili ed immobili da materiali contenenti amianto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata. L'agevolazione, valida in riferimento ad ogni tipo di imposta, è accordata sia per spese effettuate privatamente che nell'esercizio di impresa, arte o professione.

La definizione delle modalità per la determinazione e il riconoscimento del credito è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze.

In considerazione delle simili finalità e modalità di intervento, sembra opportuno congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 232 e 2609.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) prende atto con soddisfazione della proposta di congiunzione formulata dal Relatore, che testimonia di un diverso atteggiamento rispetto al problema amianto rispetto a quello tenuto dal Governo e dalla maggioranza quando si è trattato di esaminare i problemi previdenziali connessi alle conseguenze sulla salute dei lavoratori.

La Commissione accoglie la proposta di congiunzione formulata dal Relatore.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2917-B) *Disciplina dell'attività di acconciatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 19 luglio 2005.

Il presidente PONTONE ricorda che si è svolta la discussione generale sul disegno di legge in titolo e si deve ora procedere alle votazioni sulle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, vengono posti distintamente ai voti e approvati gli articoli 1 e 4 del disegno di legge.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore SEMERARO (AN) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore SAMBIN (FI) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore MACONI (DS-U) ribadisce quanto già affermato in sede di discussione generale con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che il testo originariamente approvato dal Senato regolasse in modo corretto i rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali. In considerazione del rilievo del provvedimento, largamente atteso dalle categorie interessate, dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

La relatrice D'IPPOLITO (FI) esprime la propria soddisfazione per la conclusione positiva dei lavori che conducono alla approvazione definitiva di un provvedimento molto atteso. Ringrazia la Commissione per il lavoro svolto.

Si associa il sottosegretario COTA, ribadendo la valutazione positiva del Governo sul provvedimento in discussione.

La Commissione approva infine all'unanimità il disegno di legge n. 2917-B.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 3535 e dello schema di decreto legislativo n. 517.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**332<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(3417) ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Il presidente ZANOLETTI (*UDC*), in qualità di relatore sul disegno di legge in titolo, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti – scaduto in data 6 luglio – illustra l'emendamento 1.1, che presenta fuori termine al fine di recepire le osservazioni contenute nel parere espresso il 19 luglio dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente. Con tali osservazioni si prospetta l'opportunità di sostituire, nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, il riferimento al sistema normativo italiano con quello relativo alle disposizioni legislative vigenti, al fine di evitare di ingenerare il dubbio che con un atto legislativo si vogliano novellare anche fonti normative secondarie.

Nell'ambito della proposta emendativa sopracitata è stata anche introdotta una espressa modifica dell'articolo 1, comma secondo, della legge n. 381 del 1970 – sempre in recepimento di una ulteriore osservazione contenuta nel parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione – per chiarire che l'espressione sordo preverbale si riferisce ai minorati sensoriali dell'udito individuati da tale disposizione, con le medesime eccezioni in essa contenute.

Il senatore TOFANI (*AN*) richiama l'attenzione sulla necessità di valutare anche l'istanza, prospettata dall'Ente nazionale sordomuti, volta al-

l'utilizzo l'espressione sordo pre-linguale in luogo della dizione sordo preverbale.

La senatrice PILONI (*DS-U*) evidenzia che – come è emerso anche dalle audizioni delle associazioni rappresentative di categoria effettuate nel corso dell'*iter* del disegno di legge n. 814, il cui articolo 1 è identico all'articolo unico di cui si compone il disegno di legge in titolo – l'adozione di tecniche formative adeguate e l'applicazione di recenti innovazioni tecnologiche consentono alle persone affette da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva di apprendere il linguaggio verbale, senza dover ricorrere alla lingua dei segni. L'adozione del termine sordo preverbale risulta pertanto più consona a tale nuova realtà e ad un approccio più avanzato alle problematiche delle persone minorate dell'udito.

Il PRESIDENTE, riguardo alla considerazione espressa dal senatore Tofani, fa presente che il disegno di legge in titolo si fonda sul presupposto dell'assenza di connessioni fisico-patologiche fra sordità e mutismo, atteso che è possibile che le persone affette da sordità, sostenute da adeguati interventi formativi e dall'applicazione di specifiche tecnologie, siano in grado di esprimersi attraverso l'ordinario linguaggio. L'utilizzo del termine pre-linguale – suggerito dall'Ente nazionale sordomuti – si colloca in una prospettiva evolutiva di certo apprezzabile, ma non coincidente con l'impostazione di fondo precedentemente delineata, seguendo un approccio in base al quale le persone affette da sordità verrebbero a trovarsi nelle condizioni di dover utilizzare prevalentemente, se non esclusivamente, il linguaggio basato sui segni.

L'intervento prefigurato col disegno di legge in titolo costituisce un primo passo orientato nella direzione di un mutamento culturale complessivo, atto a superare i pregiudizi e i fenomeni di emarginazione insiti nell'utilizzo del termine sordomuto, in un'ottica atta a valorizzare le potenzialità insite negli interventi medico-riabilitativi e nei progressi tecnologici.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal Presidente, evidenziando che l'ipotesi adombrata dall'Ente nazionale sordomuti, i cui meriti e la cui rilevanza non sono peraltro in discussione, non risulta pienamente adeguata se rapportata alle nuove frontiere dei progressi scientifico-tecnologici, che sono suscettibili di migliorare in maniera considerevole la facoltà di espressione dei soggetti affetti da sordità.

Proprio in considerazione di tale carattere innovativo, è auspicabile che l'*iter* del disegno di legge in titolo si svolga celermente in modo tale da consentire l'approvazione dello stesso prima della fine della Legislatura.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.1 verrà nuovamente inviato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, per l'acquisizione del parere di

competenza. A suo avviso, inoltre, sussistono le condizioni per chiedere al Presidente del Senato di valutare la possibilità di trasferire il disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Consentono con la valutazione da ultimo formulata dal Presidente, ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza, i senatori BATTAFARANO (*DS-U*), TREU(*Mar-DL-U*), MORRA (*FI*), TOFANI (*AN*) e VANZO (*LP*) .

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'avviso dei rappresentati dei Gruppi politici che non hanno preso parte alla seduta odierna circa la proposta di chiedere al Presidente del Senato di trasferire alla sede deliberante il disegno di legge n. 3417.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(122) *TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

(266) *RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(422) *MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(870) *COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(924) *BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(986) *TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro*

(1242) *MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(1280) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(1290) *EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro*

(2420) *BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing*

(3253) *D'IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo*

(3255) *MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

– e **petizione n. 799** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il presidente ZANOLETTI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato predisposto dal re-

latore Tofani, illustrato nella seduta del 28 giugno e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta medesima, già assunto dalla Commissione come testo base.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore GRUOSSO (*DS-U*), dato per illustrato l'emendamento 1.8, si sofferma sull'emendamento 1.7, con il quale si intende superare l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 1 dello schema di testo unificato, riguardante la definizione del fenomeno del *mobbing*, nella parte in cui si ravvisa la sussistenza di esso solo in presenza della finalità di danneggiare l'integrità psicofisica della lavoratrice o del lavoratore, mentre invece si dovrebbe chiarire che la persecuzione psicologica è illegittima in sé, a prescindere dalla intenzione soggettiva di chi la pone in essere.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) dà per illustrati gli emendamenti 1.5, 1.2 e 1.6.

Il senatore VANZO (*LP*) fa presente che con l'emendamento 1.12 si intende sopprimere un'espressione ridondante, mentre con l'emendamento 1.11 egli ha voluto porre in luce una questione cruciale, che investe l'impostazione generale del provvedimento, relativa alla necessità di individuare parametri certi ed obiettivi di identificazione dei comportamenti riconducibili al *mobbing* - senza escludere l'eventuale supporto di consulenti psicologi - per scongiurare il rischio che denunce ed eventuali procedure di accertamento, anche in sede giudiziaria, si fondino esclusivamente sulla percezione soggettiva dei soggetti che si ritengono, a ragione o a torto, destinatari di comportamenti persecutori. Il testo unificato predisposto dal relatore risulta infatti, per questo aspetto, alquanto lacunoso.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.3, che propone una miglior formulazione del comma 2 dell'articolo 1, nel senso di includere il danno alla professionalità della lavoratrice o del lavoratore tra gli effetti dei comportamenti persecutori. Dati per illustrati gli emendamenti 1.9 e 1.4, si sofferma poi sull'emendamento 1.10, che intende rendere più incisiva la formulazione del comma 3 dell'articolo 1, precisando che le disposizioni della nuova normativa, oltre che a tutte le tipologie di lavoro - alle quali fa riferimento lo schema di resto unificato - si applicano a tutti i lavoratori.

Il relatore alla Commissione TOFANI (*AN*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina il personale appartenente alle forze armate ed alle forze di polizia ad ordinamento militare, per le quali dovrebbero invece applicarsi le disposizioni previste dai relativi ordinamenti.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.13, 1.15, 1.16 e 1.14.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 2.4 volto a prevedere la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'adozione di iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza e persecuzione psicologica, fermo restando che l'iniziativa stessa in tale materia deve spettare ai soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 2. Alle medesime finalità dell'emendamento 2.4 si ispira anche il successivo emendamento 2.2. L'emendamento 2.1 riguarda, tra l'altro, le modalità con cui si dà attuazione agli obblighi del datore di lavoro. Per tale motivo, ove esso venisse accolto, si dovrebbe valutare la possibilità – eventualmente in sede di coordinamento formale del testo – di collocarlo dopo il comma 1 dell'articolo 2, anziché dopo il comma 2.

Conviene con tale ultimo rilievo del senatore Montagnino il senatore TREU (*Mar-DL-U*), anch'egli dell'avviso che l'emendamento 2.1 andrebbe più congruamente collocato dopo il comma 1 dell'articolo 2. Illustra quindi l'emendamento 2.3, che intende chiarire meglio le modalità con cui possono venire in evidenza atti o comportamenti persecutori.

Il senatore GRUOSSO (*DS-U*) fa presente che l'emendamento 2.6 intende consentire la costituzione di organismi paritetici finalizzati al contrasto ed alla prevenzione del *mobbing*. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Il senatore VANZO (*LP*) illustra l'emendamento 2.12 che, sopprimendo al comma 2 dell'articolo 2 il riferimento alla consultazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori dell'area interessata, intende evitare utilizzazioni strumentali e distorte, per fini differenti da quelli indicati dal testo all'esame, dei casi veri o presunti di persecuzione psicologica.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) dà per illustrato l'emendamento 2.9.

La senatrice PILONI (*DS-U*) dà per illustrati gli emendamenti 2.5, 2.8 e 2.7.

Viene altresì dato per illustrato l'emendamento 2.13.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che la senatrice PILONI (*DS-U*) ha dato per illustrati gli emendamenti 3.3 e 3.5 e che il senatore VIVIANI (*DS-U*) ha dato per illustrato l'emendamento 3.2, il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) si sofferma sull'emendamento 3.1, volto a conferire maggiore effettività al diritto dei

lavoratori a riunirsi in assemblea per discutere riguardo ai fenomeni di violenza e persecuzione psicologica.

Il senatore GRUOSSO (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.4, che, nel perseguire un fine analogo a quello testé richiamato dal senatore Montagnino, dispone che le ore di assemblea dedicate al fenomeno del *mobbing* siano retribuite.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore VANZO (*LP*) fa presente che l'emendamento 4.3 intende evitare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei lavoratori.

Il senatore GRUOSSO (*DS-U*) dà quindi per illustrati gli emendamenti 4.2 e 4.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore VANZO (*LP*) fa presente che l'emendamento 5.12 persegue finalità identiche a quelle dell'emendamento 1.11, da lui già illustrato. L'emendamento 5.9 tende ad evitare che vengano attribuiti alle organizzazioni sindacali compiti che esorbitano dalle loro funzioni istituzionali e possono dare luogo a strumentalizzazioni di casi veri o presunti di *mobbing* per finalità diverse da quelle attinenti alla tutela dei lavoratori. Gli emendamenti 5.13, 5.10, 5.11, 5.8, 5.6 e 5.7 si propongono da un lato di rendere meno stringenti alcuni termini previsti dal comma 1 dell'articolo 5 e dall'altro di sopprimere alcune disposizioni eccessivamente rigide, riguardanti taluni aspetti delle procedure giudiziarie ivi disciplinate.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), dato per illustrato l'emendamento 5.4, fa presente che l'emendamento 5.1 si propone di riformulare gran parte del comma 1 dell'articolo 5, al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni in materia di tutela giudiziaria. Auspica pertanto che il relatore ed il Governo rivolgano una particolare attenzione a tale proposta di modifica. Con l'emendamento 5.3 si intende fissare un termine per l'impugnazione delle variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli incarichi e trasferimenti che costituiscano atti o comportamenti riconducibili alla persecuzione psicologica,

La senatrice PILONI (*DS-U*) dà quindi per illustrato l'emendamento 5.5.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) fa presente che l'emendamento 5.2 intende introdurre il riferimento agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, assente nel testo predisposto dal relatore.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 5.14, 5.20, 5.15, 5.21, 5.22, 5.16, 5.18, 5.23, 5.24, 5.17, 5.19 e 5.25.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3417****Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine "sordomuto" è sostituito con l'espressione "sordo preverbale".

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della presente legge si considera sordo preverbale il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"».

---

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 122 E CONNESSI

### Art. 1.

#### 1.13

BARELLI

*Al comma 2, dopo la parola: «comportamento» inserire la seguente:  
«indesiderato».*

---

#### 1.15

MAGNALBÒ

*Al comma 2, dopo la parola: «comportamento» inserire la seguente:  
«indesiderato».*

---

#### 1.8

PIZZINATO, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «atto o comportamento» inserire le se-  
guenti: «aggressivo e vessatorio».*

---

#### 1.5

MONTAGNINO, TREU

*Al comma 2, dopo le parole: «da superiori» inserire le seguenti: «, da  
qualsiasi figura in posizione apicale,».*

---

**1.12**

VANZO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «di pari grado o di grado inferiore».*

---

**1.2**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 2, sostituire la parola: «finalizzati» con la seguente: «idonei».*

---

**1.7**

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 2, sostituire le parole: «finalizzati a» con le seguenti: «atti a».*

---

**1.3**

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 2, dopo le parole: «l'integrità psico-fisica» inserire le seguenti: «o la professionalità».*

---

**1.9**

PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «o ad offendere la dignità della lavoratrice o del lavoratore».*

---

**1.4**

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.16**

MAGNALBÒ

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «a compromettere la salute con la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore» con le seguenti: «ad emarginare ovvero screditare, nell'ambito dello svolgimento della prestazione lavorativa, compromettendo la professionalità della lavoratrice o del lavoratore».*

---

**1.11**

VANZO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e devono essere comprovati».*

---

**1.14**

BARELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ad emarginare ovvero screditare, nell'ambito dello svolgimento della prestazione lavorativa, compromettendo la professionalità della lavoratrice o del lavoratore».*

---

**1.10**

DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 3, dopo le parole: «si applicano a», inserire le seguenti: «tutti i lavoratori e a».*

---

**1.6**

TREU, MONTAGNINO

*Al comma 3, dopo le parole: «pubblico e privato», inserire le seguenti: «e alle diverse forme di collaborazione e lavoro flessibile».*

---

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale appartenente alle forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare per il quale vigono le disposizioni previste dai relativi ordinamenti».*

---

**Art. 2.****2.4**

MONTAGNINO, TREU

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», inserire le seguenti: «consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».*

---

**2.2**

MONTAGNINO, TREU

*Al comma 1, dopo le parole: «e le rappresentanze sindacali», inserire le seguenti: «, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,».*

---

**2.5**

PIZZINATO, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanze sindacali» inserire le seguenti: «, le rappresentanze delle associazioni di settore e le strutture sanitarie dello Stato, delle Regioni e delle Province».*

---

**2.6**

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni o comitati paritetici.».*

---

**2.3**

TREU, MONTAGNINO

*Al comma 2, dopo le parole: «siano denunciati» inserire le seguenti: «o emergano».*

---

**2.12**

VANZO

*Al comma 2, dopo le parole: «n. 276,» sopprimere le seguenti: «sentite le rappresentanze sindacali e ricorrendo, ove ne ravvisi le necessità a forme di consultazioni dei lavoratori dell'area interessata,».*

---

**2.8**

PIZZINATO, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanze sindacali» inserire le seguenti: «e le rappresentanze delle associazioni di settore».*

---

**2.7**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 2, dopo le parole: «sentite le rappresentanze sindacali» inserire le seguenti: «e di concerto con il medico legale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione».*

---

**2.13**

BARELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «accertamento dei fatti denunciati» inserire le seguenti: «ed eventualmente».*

---

**2.1**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, GRUOSSO, DATO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Il datore di lavoro, il committente e l'utilizzatore sono tenuti, in particolare, ad adottare le misure necessarie a tutelare il lavoratore contro le condotte, da chiunque poste in essere nell'ambiente di lavoro, che rivestano carattere reiteratamente abusivo e vessatorio della sua personalità o risultino comunque lesive della sua libertà, dignità, professionalità e integrità psico-fisica. Essi rispondono, salvo regresso, anche delle condotte poste in essere dai terzi della cui opera si avvengono.*

*2-ter. Il lavoratore deve provare i fatti che integrano la violazione degli obblighi di protezione di cui ai commi precedenti.*

*2-quater. Qualora le condotte pregiudizievoli non siano imputabili ad alcun titolo al datore di lavoro e al committente, gli autori ne rispondono ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile.*

*2-quinquies. Il risarcimento dovuto comprende il danno patrimoniale e non patrimoniale.».*

---

**2.9**

PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

*Al comma 3, sostituire le parole: «hanno la facoltà di» con la seguente: «devono».*

---

**2.10**

PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO

*Al comma 3, dopo le parole: «codici volti alla» inserire le seguenti: «informazione e alla».*

---

**2.11**

PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI

*Al comma 3, dopo le parole: «carattere conciliativo» inserire le seguenti: «, mediativo».*

---

**Art. 3.****3.3**

PIZZINATO, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanze sindacali» inserire le seguenti: «e le associazioni di settore».*

---

**3.2**

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

*Al comma 1, dopo le parole: «informazione periodica» inserire le seguenti: «in forma scritta».*

---

**3.5**

PIZZINATO, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

*Al comma 2, sostituire la parola: «diritto» con le seguenti: «il diritto e il dovere».*

---

**3.1**

TREU, MONTAGNINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di», con le seguenti: «durante l'orario di lavoro, per almeno».*

---

**3.4**

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO

*Al comma 2, dopo le parole: «cinque ore» inserire la seguente: «retribuite».*

---

**Art. 4.****4.3**

VANZO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**4.2**

PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. A coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le sanzioni disciplinari fino al licenziamento.».*

---

**4.1**

PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

*Alla fine della rubrica aggiungere le parole: «e responsabilità disciplinare».*

---

**Art. 5.****5.14**

BARELLI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il lavoratore o la lavoratrice che abbia subito atti o comportamenti vietati dall'articolo 1, comma 2, e non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il

tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

## 5.20

MAGNALBÒ

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il lavoratore o la lavoratrice che abbia subito atti o comportamenti vietati dall'articolo 1, comma 2, e non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

## 5.15

BARELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Qualora vengano posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il giudice, con il provvedimento che accoglie il ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione dell'atto o del comportamento, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».

---

## 5.21

MAGNALBÒ

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Qualora vengano posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali comparativa-

mente più rappresentative a livello nazionale, il giudice, con il provvedimento che accoglie il ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione dell'atto o del comportamento, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».

---

### 5.12

VANZO

*Al comma 1, dopo le parole: «posti in essere» inserire le seguenti: «ed accertati».*

---

### 5.4

PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI

*Al comma 1, dopo le parole: «su ricorso del lavoratore» inserire le seguenti: «che non ne ha onere probatorio, ».*

---

### 5.9

VANZO

*Al comma 1, dopo le parole: «ricorso del lavoratore» sopprimere le parole: «o, per sua delega, di organizzazioni sindacali».*

---

### 5.5

PIZZINATO, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*Al comma 1, dopo le parole: «di organizzazioni sindacali» inserire le seguenti: «e di associazioni di settore».*

---

**5.13**

VANZO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei cinque giorni successivi.».*

---

**5.1**

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, GRUOSSO, DATO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «, nei cinque giorni successivi, convocate le parti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «procede a norma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, e, ove ritenga sussistente la violazione, ordina la cessazione del comportamento illegittimo, dispone la rimozione dei relativi effetti e stabilisce le altre modalità di attuazione del provvedimento. Per ogni giorno di ritardo nell'attuazione, il soggetto che vi è tenuto deve versare all'ente gestore della previdenza e assistenza obbligatoria del lavoratore una somma determinata dal giudice in misura non eccedente il triplo della corrispondente retribuzione pensionabile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile. L'Autorità del provvedimento non può essere invocata in un diverso processo, ma la sua efficacia può essere revocata soltanto col dispositivo della sentenza che definisce l'eventuale giudizio instaurato a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».*

---

**5.10**

VANZO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «assunte sommarie» con le seguenti: «assunte dettagliate».*

---

**5.11**

VANZO

*Al comma 1, sopprimere le parole ovunque compaiono: «per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento».*

---

**5.8**

VANZO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti».*

---

**5.6**

VANZO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione alle parti».*

---

**5.7**

VANZO

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**5.22**

MAGNALBÒ

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, da far valere in sede di giudizio di cognizione ordinaria».*

---

**5.16**

BARELLI

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, da far valere in sede di giudizio di cognizione ordinaria».*

---

**5.2**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, GRUOSSO, DATO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cognizione ordinaria», con le seguenti: «instaurato a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile».*

---

**5.18**

BARELLI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.23**

MAGNALBÒ

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.24**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto da chi denuncia atti o comportamenti giudizialmente accertati come inesistenti.».

---

**5.17**

BARELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto da chi denuncia atti o comportamenti giudizialmente accertati come inesistenti.».

---

**5.19**

BARELLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «costituiscano» con le seguenti: «derivano da».*

---

**5.25**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, sostituire le parole: «che costituiscano» con le seguenti: «che derivino da».*

---

**5.3**

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, GRUOSSO, DATO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile, secondo, terzo e quarto comma», con le seguenti: «entro sei mesi dalla data di effettuazione delle variazioni o dei trasferimenti».*

---

**Art. 6.****6.1**

BARELLI

*Al comma 1, dopo la parola: «sentenza» aggiungere le seguenti: «, passata in giudicato,».*

---

**6.2**

BARELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «lettera ai lavoratori interessati, per» con le seguenti: «affissione, all'interno dell'».*

---

**6.3**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire le parole: «lettera ai lavoratori interessati, per» con le seguenti: «affissione, all'interno della».*

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**286<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MASCIONI

*indi del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 14,45.***PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: esame del Documento conclusivo**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 febbraio scorso.

La Commissione passa all'esame del Documento conclusivo.

La senatrice BIANCONI (*FI*), relatrice sull'indagine conoscitiva in titolo, ricorda in primo luogo come le funzioni di relatore, rispetto alle due parti nelle quali si è articolata l'indagine conoscitiva, siano state anche svolte dalla senatrice Baio Dossi per quanto riguarda il tabagismo e dalla senatrice Boldi per quanto attiene il tumore al seno. Passa poi ad illustrare le linee generali caratterizzanti il Documento conclusivo in esame, pubblicato in allegato al presente resoconto. Indi, dopo aver riepilogato la serie delle audizioni svolte in Commissione e dei sopralluoghi effettuati presso alcuni centri d'eccellenza dedicati alla diagnosi ed alla cura del tumore mammario, ricorda l'approvazione della mozione n. 194, da parte del Senato, nonché della risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003, che hanno indicato nella lotta al cancro del seno una priorità delle politiche sanitarie dell'Italia e di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Rileva quindi come non vi sia attualmente una correlazione significa-

tiva accertata tra fumo di tabacco e insorgenza del cancro al seno, osservando tuttavia che va registrata una tendenza all'aumento del numero di donne fumatrici nei Paesi occidentali, la cui risultante è un'incidenza di cancro al polmone tale da rendere questa patologia la seconda causa di morte per le donne, mentre la prima causa è costituita dal tumore al seno.

La relatrice sottolinea inoltre come scopo dell'indagine conoscitiva fosse quello di raggiungere una comprensione delle problematiche legate ai due fenomeni sufficiente a consentire di formulare indicazioni atte ad approntare opportune strategie di contrasto e di riduzione del danno. E' emersa in particolare l'esigenza di superare una situazione tuttora caratterizzata dalla sussistenza di una notevole sperequazione a livello territoriale delle strutture deputate alla prevenzione e alla cura del cancro alla mammella, che vede penalizzate le regioni meridionali. Ugualmente, appare necessario superare le vecchie modalità di attuazione degli *screening*, a favore di metodologie più moderne che tengano conto delle diverse caratteristiche soggettive delle singole donne.

Quanto al fenomeno del tabagismo, rileva come l'indagine conoscitiva si sia svolta tenendo presenti l'obiettivo fondamentale da un lato di delineare un quadro il più possibile accurato della situazione in Italia, dall'altro di approfondire i temi della prevenzione, della disaffezione, della riduzione del rischio e dell'applicazione della vigente normativa. La senatrice rivolge infine i propri ringraziamenti alle colleghe Baio Dossi e Boldi, ai consulenti della Commissione ed a tutti i soggetti auditi.

La senatrice BOLDI (*LP*), relatrice per la parte riguardante il tema del tumore al seno, richiama in primo luogo l'attenzione sui fattori di rischio, rappresentati fondamentalmente dall'età, dalla familiarità e dallo squilibrio ormonale, influenzato a sua volta dall'età avanzata al momento della nascita del primo figlio, dalla brevità del periodo di allattamento e dal sovrappeso. Si sofferma quindi sui buoni dati relativi alla sopravvivenza riscontrati nel Paese, migliori di quelli medi europei, e sulle priorità di intervento, segnalando in particolare gli investimenti nella ricerca, la prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento delle cure, gli interventi ricostruttivi e riabilitativi, il reinserimento nel mondo del lavoro. Rileva poi in particolare l'esigenza di migliorare le modalità di attuazione dello *screening*, segnalando il modello rappresentato dalla ULSS 16 di Padova, nonché la necessità di disporre di radiologi dedicati. Vi è inoltre l'esigenza di aggiornare i protocolli terapeutici e di creare apposite unità di senologia.

Menziona infine l'apporto dell'associazionismo, delle organizzazioni professionali e delle società scientifiche. Da ultimo, si sofferma sugli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni, tra cui è contemplato il reperimento di risorse attraverso la soppressione o la riduzione di pratiche sanitarie ormai obsolete.

Ha la parola la senatrice BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*), relatrice sulla parte di indagine conoscitiva relativa al tabagismo, la quale dà conto

dei dati concernenti la morbilità e la mortalità legate al fumo, nonché la composizione del segmento di popolazione interessato dal fenomeno del tabagismo, rilevando, in particolare, l'aumento relativo della componente femminile di tale segmento e mettendo in evidenza quanto constatato rispetto ai giovani: accanto ad un più precoce approccio al fumo, emerge tuttavia una minore diffusione della dipendenza. Passando agli aspetti legati alla normativa, osserva specificamente l'esigenza di un'applicazione rigorosa delle disposizioni vigenti, il cui contenuto è da valutare positivamente. Infine, illustra le ipotesi di intervento di cui al testo proposto, concernenti la comunicazione, l'elaborazione critica delle informazioni, il rapporto tra istituzioni e imprese del settore delle comunicazioni, il controllo dei messaggi trasmessi dai *media*, l'ottemperanza della disciplina vigente in materia e la previsione di una relazione al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni in vigore.

Il presidente TOMASSINI ribadisce innanzitutto la precisazione – già formulata dalla senatrice Bianconi all'inizio del suo intervento – tesa a chiarire il ruolo svolto dalle senatrici Baio Dossi e Boldi in qualità di relatrici per le parti attinenti, rispettivamente, il tabagismo ed il tumore al seno. A tutte le relatrici manifesta quindi la propria soddisfazione per la qualità del Documento prodotto e sottoposto all'attenzione della Commissione, auspicando che da esso venga tratto lo spunto per la realizzazione di iniziative concrete a tutela della salute pubblica.

Ha la parola il sottosegretario CURSI, il quale mette in evidenza l'importanza dell'attività del Senato che, approvando la citata mozione n. 194, ha dato l'avvio a una serie d'iniziative rispetto al problema del tumore al seno, soprattutto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. In tal senso, il Governo si è impegnato a destinare significativi stanziamenti alle regioni per l'effettuazione di *screening* finalizzati alla diagnosi precoce della patologia. Sottolinea inoltre l'esigenza tuttora avvertita di assegnare risorse crescenti agli investimenti destinati alla prevenzione ed in particolare all'ammodernamento tecnologico, ricordando altresì come le opportune iniziative di sensibilizzazione debbano essere concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'opportuno coinvolgimento dei sistemi sanitari regionali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SALZANO (*UDC*), dopo avere espresso il proprio apprezzamento per il contributo offerto dalle relatrici, esprime rammarico per la carenza, nel Sud del Paese, di centri validi e di opportune iniziative destinati all'azione di contrasto della patologia del tumore alla mammella, rilevando altresì come sia sintomatico di tale carenza il fatto che la principale fonte di informazione al riguardo sia costituita dalla televisione. Osserva inoltre come, particolarmente al Sud, il coinvolgimento della popolazione nei programmi di *screening* sia tuttora lontano dall'ottimale quota

del 70 per cento rispetto all'universo di riferimento. Infine, invita ad una riflessione sull'opportunità di integrare l'indicazione dell'obiettivo di cui al punto 7 del Documento proposto, nella parte relativa al tumore al seno, con un riferimento alle specifiche esigenze della realtà meridionale.

Dopo avere a sua volta ringraziato le relatrici per l'impegno profuso, il senatore TREDESE (*FI*) formula l'auspicio che i dati raccolti nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva divengano parte di un patrimonio di conoscenza generalmente condiviso, così da ottenere effetti positivi in termini di prevenzione e riduzione dei danni alla salute. In particolare, nel porre in evidenza l'importanza della trasmissione di informazioni corrette al pubblico in materia di salute, ricorda gli effetti potenzialmente pericolosi derivanti dall'ingiustificata ed improvvida diffusione di notizie allarmanti riguardanti una presunta ma non accertata correlazione tra terapia ormonale sostitutiva ed insorgenza del tumore al seno.

Il senatore SALINI (*Misto*) ricorda come le differenze in termini di qualità dell'assistenza sussistenti tra le regioni del Centro Nord e le regioni del Sud, benché ripetutamente rilevate, non siano di fatto mai state appianate. In particolare, per quanto riguarda la prevenzione del tumore al seno, ricorda i risultati altamente positivi che si possono ottenere attraverso adeguati programmi di *screening*, come dimostrato recentemente da un'iniziativa intrapresa nella regione Abruzzo. Sottolinea quindi come l'opera di prevenzione debba essere continua, organica e completamente programmata, anziché affidata a progetti estemporanei, anche al fine di un'efficace sensibilizzazione della popolazione. Per quanto riguarda la necessità di riequilibrio territoriale, segnala in particolare l'esigenza di interventi volti a correggere lo squilibrio nell'allocazione delle risorse che ha visto per molti anni privilegiate le regioni del Centro Nord.

Interviene brevemente il presidente TOMASSINI, rilevando come non manchino segnali incoraggianti in controtendenza, quali l'aumento al Sud sia dei centri oncologici sia della diffusione della radioterapia.

Si associa agli apprezzamenti già espressi nei confronti del lavoro delle relatrici il senatore TATÒ (*AN*), il quale ritiene altresì di sottolineare come sia diffusa una poco condivisibile aspettativa nei confronti della non ben definita figura del «senologo», a fronte di una sottovalutazione del ruolo del chirurgo generale. Quest'ultimo, presente in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private può infatti costituire un positivo punto di riferimento, in quanto provvisto delle competenze necessarie ad effettuare una visita attendibile e ad indirizzare verso i necessari approfondimenti diagnostici. Esprime inoltre l'auspicio che una più diffusa e corretta informazione possa tradursi in un atteggiamento più consapevole e sereno della popolazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle intese intercorse fra i due rami del Parlamento, i Presidenti del Senato e della Camera, nel prendere atto della disponibilità della 12<sup>a</sup> Commissione ad accedere alla richiesta avanzata dal rappresentante del Governo lo scorso 12 luglio di rinunciare all'esame del disegno di legge n. 2970, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, hanno convenuto circa l'opportunità che la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati proceda nell'esame delle proposte di legge n. 4865 e 5020, afferenti materia analoga, utilizzando a tal uopo le risorse finanziarie originariamente destinate alla copertura degli oneri del predetto Atto Senato n. 2970 e ora rese disponibili dalla sospensione dei lavori su questo tema da parte della Commissione igiene e sanità.

Rende quindi noto che, in data 22 luglio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato la decisione del Governo di non concedere l'assenso per il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2852 e dei disegni di legge collegati, attinenti alla disciplina del settore erboristico. La ragione di tale contrarietà – egli precisa – va ricercata nei rilievi formulati dal Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio sulle parti di competenza.

Comunica infine che lo scorso 14 luglio la Commissione bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica in merito al testo unificato dei disegni di legge nn. 710, 1138 e 3172 in materia di terapia e riabilitazione per mezzo del cavallo, con ciò riaprendo i termini per l'espressione del parere, dal momento che l'articolo 76-*bis* del Regolamento del Senato prevede che l'Esecutivo abbia trenta giorni di tempo a disposizione per la predisposizione della suddetta relazione tecnica.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DAI RELATORI PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE DEL TABAGISMO E DEL TUMORE AL SENO IN ITALIA

1. INTRODUZIONE
2. PARTE I – *Tabagismo*
3. PARTE II – *Tumore al seno*

### 1. INTRODUZIONE

L'origine di questa indagine conoscitiva può essere fatta risalire – almeno per quanto riguarda l'aspetto del tumore al seno – alla mozione n. 194 sui tumori femminili, presentata dalla senatrice Bianconi il 15 ottobre 2003, con lo scopo di «impegnare il Governo ad un'azione sempre più incisiva su questo tema», anche facendo propria la risoluzione adottata dal Parlamento Europeo il 5 giugno dello stesso anno, che propone di fare della lotta contro il cancro del seno una priorità della politica sanitaria (cfr. resoconto stenografico della 476a seduta dell'Assemblea, XIV legislatura). La risoluzione invita gli stati membri a migliorare la prevenzione, ad impegnarsi riguardo a *screening*, diagnosi e cura, al fine di garantire in tutto il territorio europeo la massima qualità.

Il tumore al seno è il più frequente nella popolazione femminile e rappresenta la seconda causa di morte per tumore. Nel nostro paese è la prima causa di morte delle donne nella fascia di età tra i trentacinque e i quarantaquattro anni. Circa 300.000 donne hanno avuto una diagnosi di tumore al seno, ogni anno sono 33.000 i nuovi casi.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, diciotto audizioni specifiche e cinque visite in centri di eccellenza italiani hanno avuto lo scopo di fotografare la situazione italiana, confrontandola con altre realtà nazionali, e offrire indicazioni alle istituzioni competenti, partendo purtroppo dal dato oggettivo di una forte disomogeneità nelle possibilità di diagnosi e di cura nel territorio nazionale. Le differenze emergono non solo da confronti fra stati europei o fra regioni italiane, ma anche da comparazioni tra singoli ospedali. Tali differenze, tuttavia, indubbiamente si traducono in notevoli variazioni in termini di sopravvivenza al tumore.

La ricerca ha dimostrato che l'intervento più efficace per la guarigione è la diagnosi precoce; infatti, se diagnosticato nella fase iniziale, il cancro al seno può essere vinto. Questo fa capire l'importanza strategica dello *screening* di massa e di qualità, poiché esso è in grado di diminuire la mortalità nelle donne tra i cinquanta e i settanta anni di circa il 30 per cento e di ridurre l'invasività degli interventi.

Lo *screening* mammografico è previsto dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) da oltre venti anni. Nel 2001 aderì ai programmi di *screening* il 47 per cento delle donne italiane, con un massimo del 73 per cento in Liguria ed un minimo del 24 per cento in Sicilia. Si tratta di percentuali basse, dal momento che la copertura raccomandata è di almeno il 70 per cento. Spiccano inoltre le forti differenze su base territoriale. I dati sull'adesione riferiti all'anno 2000 sono i seguenti: 45,7 per cento al Nord, 58,2 per cento al Centro e 5,9 per cento al Sud. L'anno seguente si è passati al 60 per cento del Nord e al 76,6 per cento del Centro, mentre il Sud è rimasto ad un bassissimo 6 per cento.

Per quanto riguarda il tabagismo, occorre purtroppo rilevare che il comportamento della componente femminile della popolazione italiana è in controtendenza rispetto al totale della popolazione. Il numero delle fumatrici è stimato in circa 5,3 milioni e si prevede che aumenterà nei prossimi anni fino a raggiungere i 6 milioni. Questo fenomeno va analizzato anche alla luce della sua portata economica, in ragione di un fatturato pari a sessanta volte il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel corso dell'indagine conoscitiva si sono svolte cinque audizioni specifiche; sono stati analizzati e approfonditi gli aspetti della prevenzione, della ricerca sulla disaffezione e della riduzione del rischio.

## 2. PARTE I – Tabagismo

### *Confronto fra paesi occidentali*


L'abitudine al fumo costituisce uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di alcune patologie (neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie), tanto che, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo. Secondo i dati della stessa OMS, ammontano ad alcuni milioni l'anno le vittime connesse con il fumo di tabacco. La situazione è destinata a peggiorare: i decessi dovuti al fumo sono, infatti, aumentati in modo preoccupante negli ultimi trent'anni. Nel 1965, l'OMS stimava le vittime del tabagismo a circa 800.000 l'anno, di cui 700.000 nei paesi industrializzati. Ora, in questi ultimi anni, i decessi dovuti al fumo sono 2,5 milioni all'anno per gli uomini e 1,5 milioni per le donne. Un recente studio pubblicato ha avuto l'obiettivo di ristabilire le giuste proporzioni tra fumo e inquinamento ambientale (Kunzli N., et coll. *Public – Health Impact of Outdoor and Traffic – Related Air Pollution: a European Assessment*, in «The Lancet», 2000); tale lavoro valuta i danni da inquinamento ambientale in tre Paesi

europei (Svizzera, Francia e Austria) e conclude che l'inquinamento atmosferico è causa del 6 per cento della mortalità, contro il 20 per cento della mortalità dettata dal fumo, con un'incidenza di circa 40-50.000 decessi l'anno, contro i 65.000 decessi registrati a causa del fumo da tabacco. Secondo i dati più recenti forniti dall'OMS si registrano ogni anno, nel mondo, circa 4 milioni di morti per malattie derivanti dal tabacco; si tratta di un dato destinato a crescere, secondo stime che indicano un numero di morti pari a 10 milioni annui negli anni 2020-2030. E il 70 per cento di queste morti riguarderanno i paesi più sviluppati. Il fenomeno coinvolge oltre un miliardo di persone, trecento milioni delle quali vivono in Occidente, più di dieci in Italia. Nonostante il consumo di tabacco sia complessivamente in diminuzione nei paesi ricchi, mostra una preoccupante tendenza in senso opposto sia nelle nuove generazioni, sia nel sesso femminile. È in decisa crescita, inoltre, nei paesi in via di sviluppo. Negli ultimi trent'anni la percentuale di fumatori in Europa si è ridotta dal 45 al 30 per cento nella popolazione adulta; tuttavia la tendenza globale negli ultimi tempi è relativamente costante, con un declino solo lieve dagli anni Novanta ad oggi. Nel 2001 fumavano il 38 per cento degli uomini e il 23 per cento delle donne, pur con ampie differenze di numeri all'interno dei singoli stati. Tra i giovani l'abitudine tabagica coinvolgeva il 27-30 per cento dei soggetti: una quota leggermente in rialzo e che, comunque, non ha registrato flessioni dalla seconda metà degli anni Novanta ad oggi. In Italia, in particolare, fumano attualmente il 22 per cento degli adolescenti maschi e ben il 28 per cento delle adolescenti femmine. Circa 85 mila persone all'anno in Italia, peraltro, muoiono per cause collegate al fumo (ISTAT, 2001).

#### *Incidenza sulle varie fasce di età della popolazione*

L'incidenza del tabagismo, emersa dallo studio *Euroaspire II*, condotto in nove paesi europei (Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna) e pubblicato sul «Lancet», non si è modificata negli ultimi anni. In particolare, non ci sono state variazioni rispetto a quanto rilevato in un primo studio, realizzato tra il 1995 e il 1996, secondo cui l'incidenza del tabagismo era del 20 per cento circa. Dopo quattro anni lo studio ha analizzato quanti malati seguono le regole consigliate per un'efficace prevenzione, confrontando questi dati con quelli raccolti nella ricerca precedente (*Euroaspire I*, condotto quattro anni prima nei medesimi Paesi). Ebbene, il fenomeno del tabagismo è risultato avere un'incidenza maggiore e una preoccupante tendenza ad aumentare tra i più giovani, dove 4 su 10 fumano. Nei gruppi di popolazione dove l'uso della sigaretta è diffuso da decine d'anni, il 90-95 per cento dei casi di cancro polmonare, l'80-85 per cento di quelli di bronchite cronica e d'enfisema polmonare, il 20-25 per cento dei decessi per cardiopatia ed incidenti cerebrovascolari sono dovuti al fumo. I fumatori sono più numerosi delle fumatrici (grafico 1): nei paesi occidentali fuma il 40 per cento della popolazione maschile, e nei paesi in via di svi-

luppo il 40-60 per cento; per le donne le percentuali sono rispettivamente del 20-40 per cento e del 2-10 per cento. In Italia fuma il 31,5 per cento degli uomini e il 26,6 per cento delle donne (fig. 6.6). Queste differenze percentuali tra uomo e donna giustificano i tassi d'incidenza delle malattie fumo-correlate, specie quelle dell'apparato respiratorio. Un italiano su 3 dopo i quindici anni è fumatore di oltre cinque sigarette al giorno; la massima prevalenza si ha fra i trenta e i quarantanove anni, con una media di quindici sigarette al giorno. Fra le donne, le emiliane sono al primo posto con il 35 per cento di fumatrici; le laziali con il 31 per cento sono al secondo; seguono le sarde con il 12 per cento. Sembra che solo il 3 per cento delle fumatrici decida di abbandonare definitivamente la sigaretta, mentre la disponibilità dei maschi «pentiti» sarebbe del 15 per cento. Negli Stati Uniti il tumore del polmone nella popolazione fumatrice, ha quasi raggiunto, in termini di incidenza, il tumore della mammella, tanto che ora è diventato la causa principale di mortalità per cancro nelle donne. All'inizio degli anni Cinquanta, il tumore della mammella era 7-8 volte più frequente rispetto al tumore del polmone nelle donne. A partire dalla metà degli anni Settanta la mortalità per tumori del polmone è aumentata del 50 per cento per le donne, contro il 3 per cento per gli uomini. In Italia, come ricordato, il tabagismo provoca circa 85.000 morti all'anno. Si ritiene infatti che venti sigarette al giorno riducano in media di 4-6 anni la vita di un fumatore. Tale riduzione sale a 8,3 anni fumando quaranta sigarette al giorno. L'aumento del tasso di mortalità riguarda soprattutto coloro che fumano sigarette ed è più elevato in fumatori che inalano profondamente il fumo nei polmoni. Importante è sottolineare gli aspetti comportamentali del tabagismo: solo il 2 per cento dei fumatori è in grado di trasformare la sua abitudine in evento occasionale o intermittente, e solo il 15 per cento è capace di smettere permanentemente.




**GRAFICO 1** Prevalenza dei fumatori per sesso e classe d'età: valori percentuali (anno 2005) OSSFAD, Istituto Superiore di Sanità – Indagine DOXA 2005

*Giovani*

Uno studio commissionato nel 2003 alla DOXA dall'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga ha messo in evidenza che, in quello stesso anno, nell'ampia fascia di età dai quindici ai ventiquattro anni, la quota di fumatori è del tutto simile a quella rilevata nelle altre classi d'età (il 32.6 per cento dei maschi e il 20.7 per cento delle femmine). In tale studio, se da un lato i dati sui giovani sono ancora molto alti in percentuale, dall'altro però la tendenza sembra essere positiva, con un calo dei giovani fumatori dal 34,1 per cento del 2001, al 29,1 per cento del 2002 e al 26,8 per cento del 2003. In Italia, nel 2001, si è abbassata sempre di più l'età in cui si comincia a fumare e, se l'età della prima sigaretta è intorno ai tredici anni, 6-7 ragazze su 10 la anticipano addirittura a dodici anni. Tra i giovanissimi, inoltre, il 70 per cento dei maschi e l'80 per cento delle femmine non disapprovano il consumo casuale di sigarette, perché non ne riconoscono il rischio. Il fatto che dal 1993 a oggi, in Europa come in Italia, siano progressivamente in aumento i giovanissimi, ossia gli adolescenti, ancora in età scolare, che fumano, dimostra che la prevenzione a livello comunitario ha avuto delle falle, mentre, parallelamente, le multinazionali del tabacco hanno adeguatamente studiato il campione di popolazione a cui indirizzare le proprie campagne pubblicitarie, cioè la fascia più giovane. Esse spendono ogni anno il 6 per cento dei loro introiti in pubblicità, sponsorizzando in particolar modo eventi sportivi a cui partecipano, in larga misura, i giovani. Si tratta di adolescenti fra i tredici e i diciassette anni, in maggioranza ragazzi, i quali abitano al nord e fumano in media sette sigarette al giorno, che comprano quasi sempre da soli. Non lo fanno per bisogno, ma per imitare i grandi, in particolare i loro beniamini televisivi; tuttavia, nonostante tutto, fumano meno rispetto a tre anni fa. È questo l'*identikit* del giovane italiano con il vizio della sigaretta tracciato dall'Osservatorio su Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione del V Convegno Nazionale su tabagismo e SSN. Emergono, però, anche alcuni dati confortanti. Il primo mostra che l'attrazione delle «bionde» sui giovani è in diminuzione e che, a smettere o a non iniziare affatto, sono soprattutto le ragazze, forse per paura degli effetti antiestetici che la nicotina esercita sulla pelle, grazie alle campagne informative promosse e divulgate dai media. Negli ultimi tre anni, infatti, nella fascia di età dai quindici ai ventiquattro anni, i fumatori maschi sono passati dal 37,7 per cento al 32,6 per cento e le femmine dal 30,4 per cento al 20,17 per cento (grafico 2). La seconda buona notizia è che gli adolescenti non sono quasi mai dipendenti dal fumo, il che lascia aperta la porta alla possibilità di interventi efficaci. Raggiungono difficilmente, infatti, un alto grado di assuefazione, che si instaura solo dopo alcuni anni, soprattutto nella fascia di età tra i diciotto e i ventiquattro anni (tabella 1). Altro problema è l'accesso al processo del tabagismo: l'acquisto. L'87 per cento dell'esercito dei giovani fumatori acquista personalmente le sigarette, mentre solo il 13 per cento se le fa comprare da altri. Non è irrilevante, però la quota di coloro che si servono presso i distributori, che è pari al 35

per cento, di cui oltre la metà vi accede una volta alla settimana. La maggior parte di loro, inoltre, ha meno di sedici anni; l'acquisto da parte loro di tabacco dà luogo alle fattispecie di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e all'articolo 730 del Codice penale, che prevedono, a carico del venditore, rispettivamente una sanzione amministrativa ed un'ammenda. A nulla sembra essere valsa nemmeno la Circolare n. 56933/2003 del Monopolo di Stato, che stabilisce di non far funzionare distributori automatici di sigarette in determinate fasce di orario, a rischio per i giovanissimi.



**GRAFICO 2** Fumatori correnti fra i giovani di 15-24 anni – confronto 2003- 2001 (valori percentuali)

	Totale Fumatori	15-17 anni	18-20 anni	21-24 anni
Base	1837	49	141	190
Bassissima dipendenza	42,8%	70,1%	65,4%	46,5%
Bassa dipendenza	28,6%	23,7%	18,5%	33,9%
Media dipendenza	11%	3,4%	7,5%	11,3%
Alta dipendenza	13,8%	2,8%	8,6%	7,2%
Altissima dipendenza	3,8%	0%	0%	1,1%

**TABELLA 1** Classificazione dei fumatori secondo il grado di dipendenza da nicotina (test di Fagerström)

### *Normativa*

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione del divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico trova la sua fonte, innanzitutto, nella legge 11 novembre 1975, n. 584. Fra i locali individuati dall'articolo 1 si ricordano le corsie di ospedale, le aule delle scuole, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, le sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, le sale da ballo, le biblioteche, le pinacoteche e le gallerie. Oltre alle sanzioni amministrative e pecuniarie, sono previste norme per stabilire le caratteristiche tecniche degli ambienti per la richiesta dell'esenzione dall'osservanza del divieto. Tali caratteristiche sono state successivamente precisate dal decreto del Ministro della sanità 18 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 20 maggio 1976, recante disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione. Per quanto riguarda poi il divieto di fumo nelle ferrovie, nei compartimenti e nei veicoli ferroviari, nonché in metropolitane, funivie e in tutti i mezzi di trasporto pubblici, è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

La materia è stata spesso oggetto anche di pronunce giurisprudenziali che hanno tuttavia il limite di vincolare esclusivamente le parti in causa. Si segnala al riguardo la sentenza n. 462 del 1995 della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che impone il divieto di fumare in tutti quei locali, pubblici e privati, in cui vengano espletati servizi di pertinenza della pubblica amministrazione. Recente, invece, è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003, in materia di «tutela della salute dei non fumatori», il quale reca nuove norme anti-fumo che i locali pubblici devono rispettare per ridurre il più possibile l'esposizione ai pericoli del fumo passivo.

Anche il fumo passivo, infatti, è stato ufficialmente classificato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come agente cancerogeno di tipo 1, assolutamente da bandire per i suoi danni ormai accertati alla salute. Infatti, come per molte altre patologie, il principale strumento di contrasto delle patologie fumo-correlate è la prevenzione. In Italia, un significativo e importante passo avanti in tal senso è stato fatto con l'entrata in vigore, il 10 gennaio 2005, della legge che vieta il fumo nei locali aperti al pubblico. Detta legge si propone, pertanto, di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei luoghi pubblici.

### *Proposte*

L'avvenire del mondo è racchiuso nel modo in cui gli adulti saranno stati capaci di comunicare con i bambini e i giovani, gli unici che potranno migliorarlo in maniera profonda e sostenibile. Questo vale per tutte le grandi questioni, compresa la lotta contro il tabagismo.

Questa indagine può essere un primo passo per monitorare costantemente il fenomeno del tabagismo, al fine di interessare non solo le istituzioni, le quali nell'ultimo periodo hanno cercato di arginare il problema, pur con le falle cui si è accennato, ma per creare un ponte tangibile con i fumatori e con chi, soprattutto, si avvicina per la prima volta al fumo.

Il rispetto della normativa, al fine di percorrere questo ponte, è fondamentale, tuttavia a nulla serve imporre delle regole, se poi queste vengono disattese con facilità. Un esempio concreto sono le scritte, piuttosto incisive, che la legge ha imposto di stampare sui pacchetti di sigarette. Come dimostra uno studio sottoposto all'attenzione della Commissione, esse rimangono poco impresse nei fumatori e non incidono nei parametri di inversione di tendenza.

Poiché è difficile spiegare che la semplice combustione del tabacco genera, sempre insieme a decine di agenti irritanti e altrettanti cancerogeni, il monossido di carbonio, un gas velenoso responsabile di ipossia ed ischemia, e che, pertanto, non è ipotizzabile isolare nel fumo di tabacco sostanze totalmente innocue, tra le 4000 diverse prodotte da tale processo. E' comunque auspicabile che vengano ripresi i lavori di ricerca per prodotti meno tossici interrotti, per cercare di ridurre al massimo i rischi, prevedendo incentivi per chi si dedica con risultati a questo impegno. La lotta all'epidemia dei danni da fumo dovrebbe partire da premesse sulla comunicazione con l'infanzia e la gioventù, al fine di individuare gli strumenti più efficaci di intervento. Per agire correttamente, occorre conoscere bene il carattere e le dimensioni del problema. È necessario quindi raccogliere tutti i dati disponibili, analizzarli, individuarne le tendenze, risalire alle origini, decidere la strategia. Soltanto a questo punto è possibile sperare di ottenere risultati efficaci.

Occorre preliminarmente tracciare un quadro obiettivo della situazione esistente, mettendo insieme dati e informazioni disponibili e catalogarli, in maniera da rendere poi possibili indagini e ricerche a carattere mirato o generale. I mutamenti nel settore della comunicazione sono talmente rapidi che gli interventi necessari possono risultare inadeguati ed obsoleti, se non fondati su un continuo aggiornamento. Ne deriva la vitale necessità di analizzare le tendenze emergenti in questo settore per consentire, in una fase successiva, di anticipare quanto più possibile i problemi e, in vista di questi ultimi, adeguare continuamente e tempestivamente la programmazione delle misure opportune. Da quanto emerso, quindi, la lotta contro il tabagismo dovrà svilupparsi secondo le seguenti sei fasi.

La prima riguarda la comunicazione, rivolta soprattutto ai giovani ed ai bambini, per dirigere poi la raccolta dei dati verso la specifica problematica della propensione e della diffusione del tabagismo nel mondo giovanile. Quest'ultimo, in particolar modo, viene spesso confuso da messaggi contraddittori che gli vengono riservati: da un lato si vieta il fumo, dall'altro si permette alle multinazionali del tabacco di sponsorizzare eventi sportivi o accessori per l'attività fisica. L'obiettivo, che si spera potrà essere sempre più largamente condiviso, è, quindi, la promo-

zione di messaggi chiari, inequivocabili, univoci, che tendano allo sviluppo sano ed armonioso dei nostri giovani. Tanto più che, come ricordato in precedenza, fino all'età adolescenziale è più difficile che si crei dipendenza, dunque sarà più semplice, non solo prevenire, ma soprattutto intervenire per reprimere forme di assuefazione.

La seconda consiste nell'elaborazione critica della massa di informazioni così raccolte. Si tratta di un'attività di elevata specializzazione. Occorre captare i messaggi, identificare ed isolare – dall'enorme flusso di quelli disponibili – i più significativi, analizzarli, interpretarli, elaborarli, stabilirne le dimensioni e l'impatto sociale, prevedendone sviluppi e mutamenti successivi, metterli in relazione con quelli di altri settori anche molto lontani – dall'economia all'arte – per tracciarne un quadro d'insieme. Genitori, insegnanti e ogni altro soggetto, operante in contatto con tali fasce di età, sono anch'essi martellati da messaggi parziali e contraddittori e quindi costretti a trovare in definitiva da soli i propri modi di comunicare, dopo aver formulato un giudizio sulla grande massa di comunicazione di varia origine destinata ai bambini e ai giovani loro affidati. Si tratta pertanto di uno sforzo a titolo individuale, con risultati sempre più inadeguati e ridotti rispetto all'entità dell'impegno necessario, data la costante espansione e diversificazione del mondo della comunicazione. Perché questo sforzo possa essere ridimensionato, fino ad ottenere rapporti accettabili fra impegno e risultati, occorre, quindi, progettare un servizio di consulenza, a carattere generale o mirato a particolari esigenze, al servizio delle categorie in vario modo interessate, a una positiva comunicazione destinata all'infanzia. Alle pubbliche amministrazioni tale consulenza è in particolare utile per programmare i necessari interventi in materia.

La terza consiste nel tradurre i risultati di tali attività nel linguaggio delle istituzioni, al fine di facilitarne i necessari interventi e in quello, operativo, del mondo dell'impresa della comunicazione, per contribuire, quanto più possibile, ad indirizzarla al rispetto per l'infanzia e la gioventù. Il fenomeno deve essere affrontato sulla base di una raccolta di dati estesa a tutti gli aspetti della vita dei giovani, fra loro intimamente interconnessi, in cui si pone anche il tabagismo, ricordando al giovane, come all'adulto, che non è mai tardi per decidere di smettere di fumare.

La quarta fase concerne il controllo delle immagini trasmesse dai *media*. Se, infatti, da un'indagine condotta dall'Istituto Superiore della Sanità nel 2003, risulta che ogni 32 minuti, dai canali nazionali pubblici e privati, vengono trasmesse immagini di persone che fumano e, nel 62 per cento dei casi, l'azione è associata a figure positive, risulta fondamentale chiedere al ministero competente e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di adottare un regolamento, che attivi un'inversione di tendenza almeno negli orari «protetti».

La quinta fase riguarda l'ottemperanza della disciplina vigente. Occorre individuare strumenti efficaci che consentano l'effettivo controllo e applicazione della legislazione italiana, in particolare prevedendo un'in-

centivazione all'adeguamento ed una facilitazione della normativa per esercizi commerciali, bar, ristoranti e luoghi pubblici.

La sesta fase, infine, consiste nella previsione, a tre anni dall'approvazione delle ultime normative, di una relazione al Parlamento sulla efficacia delle stesse.

### 3. PARTE II – *Tumore al Seno*

#### *Cause e fattori di rischio per il tumore al seno*

Al momento attuale non esistono prove scientifiche sul rapporto di causa-effetto tra fumo di tabacco e cancro della mammella, anche se alcuni recenti studi forniscono indizi, che richiedono di essere confermati, in questa direzione. Il principale fattore di rischio è semmai l'età, essendo il tumore al seno soprattutto frequente dopo i quaranta anni. Solo una piccola parte di tumori al seno (meno del 5 per cento) può essere dichiarato familiare, in quanto causato da geni specifici (BrCa 1 e 2) che possono essere trasmessi per via ereditaria. La grande maggioranza dei tumori al seno viene ricondotta alla combinazione di due fattori: una sorta di predisposizione della ghiandola mammaria ad ammalarsi ed uno squilibrio ormonale, soprattutto per quanto riguarda gli estrogeni. Si spiegherebbe così, infatti, perché questa malattia sia così frequente (1 donna su 10) nelle popolazioni occidentali che col tempo hanno sempre più ritardato l'età della prima gravidanza, ridotto il numero di figli e la durata dell'allattamento, quasi a suggerire che questo drastico «sottoutilizzo» – anche solo rispetto a poche generazioni fa – della ghiandola mammaria ne abbia di molto aumentato la vulnerabilità.

#### *Il tumore al seno in Europa e in Italia*

Ogni anno nell'Unione Europea sono oltre 250.000 le donne cui viene diagnosticato un tumore al seno (dati precedenti all'ingresso dei nuovi dieci stati membri nel 2004); sono 94.000 quelle che non riusciranno a sopravvivere alla malattia. Da qualche anno, tuttavia, si registra un rilevante miglioramento della sopravvivenza per l'insieme dei paesi europei, con un valore medio di 77 soggetti ancora in vita dopo cinque anni su 100 diagnosticati. La percentuale di sopravvivenza delle pazienti italiane è maggiore della media europea (81 per cento) ed anche il miglioramento negli ultimi anni si dimostra maggiore rispetto a quanto riscontrato in molti altri stati membri dell'Unione Europea. Il tumore al seno ha costituito tuttavia ancora il 27,6 per cento di tutti i casi di tumore diagnosticati nel nostro Paese nel 2002, per un totale di 31.960 casi e 11.546 decessi.

*Priorità di intervento.*

Sono sei le priorità di intervento che emergono dalla presente indagine conoscitiva. La prima è quella di *maggiori investimenti in ricerca* come «unica arma per combattere definitivamente questa malattia». La più recente indagine sovvenzionata dalla Commissione Europea sui finanziamenti alla ricerca sul cancro in generale vede l'Italia in quarta posizione, con 70 milioni di euro nel 2003, contro i circa 350 della Gran Bretagna, al primo posto.

La seconda priorità è quella della *prevenzione*, qui intesa letteralmente come rimozione delle cause. Nulla potendosi fare ovviamente contro il processo di invecchiamento, è al momento possibile soprattutto promuovere campagne di informazione sull'importanza dell'allattamento naturale al seno e sulla prevenzione dell'obesità tramite una dieta appropriata e l'esercizio fisico. Poiché gli ormoni estrogeni possono agire da sostanze cancerogene per il seno e poiché tali ormoni si accumulano nel tessuto grasso, è importante evitare ogni eccessivo aumento di peso.

La terza priorità è rappresentata dalla *diagnosi precoce*, visto che un tumore al seno colto agli inizi del suo sviluppo risulta più curabile di uno diagnosticato in fase avanzata. Non poche iniziative sono state prese in questo campo ad opera del Ministero della salute, di diverse regioni e di alcune associazioni di volontariato (v. *infra*). La legge Finanziaria 2001 ha esentato dal *ticket* la mammografia, principale esame di diagnosi precoce; gli *screening* per il tumore al seno sono stati inseriti tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), il Piano sanitario nazionale 2003-2005 investe con particolare enfasi nella diagnosi precoce dei tumori al seno, così come fa l'accordo Stato-regioni (Cernobbio, aprile 2004), che contiene il Piano di Prevenzione Attiva con quattro elementi strategici di cui uno è appunto lo *screening* per il tumore al seno. Infine, il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha stabilito il coordinamento delle varie azioni nel settore. I veri nodi ancora da sciogliere in questo campo sono quello dell'eccessivo divario ancora esistente fra le diverse situazioni locali, con il risultato di una situazione «a macchia di leopardo» che non consente di raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi sufficientemente brevi e quello dell'integrazione fra iniziative pubbliche, private e di volontariato, potenzialmente realizzabile sulla base comune degli *standard* di elevata qualità. Al tema specifico della diagnosi precoce, infine, è stato dedicato anche uno dei sopralluoghi programmati dalla Commissione presso la ULSS 16 di Padova, il che ha consentito un'analisi dettagliata della metodologia di *screening*, del programma pilota in atto a Padova e dei possibili interventi migliorativi. A tale proposito va sottolineato come sia ormai diffusa in tutta Europa la riflessione sui programmi di *screening* così come erano stati concepiti negli anni Settanta. In particolare va tenuto conto di:

a) Possibile «densità» radiologica delle mammelle. In una quota non trascurabile di donne si manifesta tale fenomeno ed esso riduce l'attendibilità della mammografia come strumento di diagnosi precoce. L'o-

rientamento attuale è quello di procedere – dopo la prima mammografia – alla divisione delle donne in due gruppi, in modo che quelle con buona attendibilità della mammografia possano limitarsi a ripeterla ogni due anni, mentre quelle con mammelle radiologicamente dense abbiano la possibilità di ripetere l'esame annualmente e di associarlo ad ecografia.

b) Necessità di radiologi dedicati. La componente umana ha grande importanza nei programmi di diagnosi precoce e il numero di radiologi competenti nel settore è insufficiente. Un conto è saper decidere se un nodulo visibile alla mammografia è sospetto oppure no, un altro conto è saper decidere se nella mammografia di una donna completamente asintomatica vi sono o meno zone sospette o a rischio.

c) Richiesta di partecipazione da parte delle donne. Non è più pensabile limitare l'azione di *screening* a un *mailing* di lettere, mammografie eseguite da tecnici e responso scritto con testi prestampati. Occorre stabilire – soprattutto alla prima mammografia – un contatto clinico e umano con la donna, avere quindi la possibilità di una visita medica e di un colloquio per consentire alla donna una scelta consapevole del suo percorso di diagnosi precoce.

La quarta priorità è quella del *miglioramento delle cure*, diretta conseguenza dei progressi della ricerca che hanno recentemente accelerato il loro ritmo e dimostrato che esistono tanti tipi di tumore al seno, con prognosi diversa e quindi necessità terapeutiche differenti. La scuola medica italiana ha dato importanti contributi soprattutto nel campo della chirurgia, delle cure mediche e di quelle radioterapiche e vi è riconoscimento unanime sulla necessità di continuare ad investire sui cosiddetti «centri di eccellenza», perché continuino a produrre risultati tali da consentire il progresso terapeutico. Dagli altri sopralluoghi condotti dalla Commissione è emersa anche, tuttavia, la necessità di un maggior coordinamento dei centri di cura, pubblici e privati, stabilendo requisiti minimi e controlli di qualità, visto che sono circa 80 – sparsi su tutto il territorio nazionale – quelli che curano almeno 150 casi l'anno di tumore al seno, criterio minimo secondo la raccomandazione del Parlamento Europeo per essere definiti «*breast unit*», cioè centro di senologia.

La quinta priorità è quella che può essere definita della *qualità di vita*. Due sono le aree che emergono chiaramente come bisognose di intervento sotto questo aspetto: la prima è quella dell'insufficiente disponibilità delle procedure di chirurgia plastica e ricostruttiva. La seconda è quella della disomogenea e inadeguata distribuzione dei servizi di riabilitazione per assicurare un pieno benessere psico-fisico alle oltre 300.000 donne che vivono oggi in Italia dopo essere state diagnosticate e curate di un tumore al seno.

La sesta e ultima priorità riguarda il ritorno al lavoro. Grazie alle nuove tecniche diagnostiche, chirurgiche e terapeutiche sono sempre più le donne che dopo l'intervento ritornano alla loro vita normale, lavorativa e familiare. Per quanto riguarda il loro ritorno al mondo del lavoro si sottolinea l'importanza che l'attuazione della «riforma Biagi», di cui al de-

creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, renda possibile il *part-time* su richiesta del dipendente a seguito di diagnosi di una patologia oncologica. Sarà importante lavorare a livello di sensibilizzazione nelle aziende pubbliche e private, facendo conoscere la problematica ed evidenziando l'importanza sull'importanza di continuare ad investire su donne che nel tempo hanno accumulato esperienze. Occorre inoltre agevolare gli *iter* burocratici e, ove possibile, il cambio di mansioni, al fine di non creare ulteriori problemi psicologici.

### *I protagonisti*

L'indagine conoscitiva ha consentito di fotografare una situazione complessa, ma in grande e positivo movimento. Si è dato già in parte conto di quanto sin qui svolto dal Ministero della salute, dal quale è legittimo attendersi, nel quadro della sua opera di indirizzo e di controllo, un contributo sostanziale prodotto dai gruppi di lavoro istituiti a seguito del citato decreto-legge n. 81 del 2004, e una precisa definizione degli *standard* minimi al disopra dei quali potrà essere richiesto ad ogni Regione di adeguare i propri interventi. Si è anche visto come le regioni abbiano affrontato il tema della diagnosi precoce con impegno, ma in ordine sparso e con insufficiente collegamento agli aspetti della terapia e della qualità di vita dopo le cure. A quest'ultimo aspetto si dedicano maggiormente le strutture sanitarie pubbliche e private, ma si è ancora lontani da un loro coordinamento efficace (v. *infra* il concetto di «*network* di eccellenza»). Tra i protagonisti non istituzionali emergono per impegno la *Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori*, che al problema del cancro al seno dedica una parte cospicua delle sue energie e l'associazione *Europa Donna*, che raccoglie sotto la propria sigla la stragrande maggioranza delle associazioni di volontariato nel campo dei tumori al seno. Imprescindibile è poi il ruolo delle organizzazioni professionali – *in primis* degli *ordini dei medici* –, delle società scientifiche, come ad esempio il Gruppo Italiano per lo *screening* mammografico (GISMa) la Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario (FONCaM) e l'Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi (ANISC), nonché delle associazioni locali, alcune delle quali sono state audite dalla Commissione.

### *Obbiettivi per il prossimo quinquennio*

Emerge dalla presente indagine conoscitiva che il livello di diagnosi e cura dei tumori al seno in Italia, per altro già superiore alla media europea, può essere ulteriormente migliorato. Tra le misure che risultano proponibili come obbiettivi raggiungibili nei prossimi cinque anni vi sono:

1. Promozione di una dieta bilanciata (con basso consumo di alcol) e dell'esercizio fisico come *misure preventive*.

2. Trasformazione progressiva dei programmi cosiddetti di «*screening* di massa» in percorsi individuali di diagnosi precoce sulla base dei fattori di rischio delle singole donne.

3. Creazione di un congruo numero di centri di senologia secondo le regole europee e accreditati dagli appositi organismi (Società Europea di Mastologia, EuSoMa).

4. Creazione di «*network* senologici di eccellenza», cioè di reti di centri di senologia collegati tra loro in modo integrato e quindi in grado di offrire tutte le opzioni possibili di diagnosi e cura dei tumori al seno.

5. Diffusione a tutto il territorio nazionale della rimborsabilità con SSN delle principali procedure di chirurgia plastico-ricostruttiva e di riabilitazione in presenza di un tumore maligno della mammella, indipendentemente dallo stato dei linfonodi ascellari.

6. Rintroduzione nei LEA del linfodrenaggio post-operatorio, promuovendo al tempo stesso la diffusione della tecnica del linfonodo sentinella.

7. Potenziamento dell'attività di osservatorio e monitoraggio svolta dall'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) nel campo dei tumori al seno.

8. Valutazione del possibile abbassamento dell'età di accesso gratuito alle tecniche diagnostiche, qualora esistano specifici fattori di rischio.

9. Incremento degli investimenti in ricerca clinica e di laboratorio sul carcinoma mammario.

10. Reperimento di risorse finanziarie tramite una revisione di procedure e prassi clinico-sanitarie ormai obsolete e quindi da azzerare o ridurre drasticamente come fonte di spesa. Ad esempio:

– Scintigrafia ossea annuale per cinque anni nelle operate di carcinoma mammario; tale prassi si giustifica solo in un numero molto limitato di casi (10 per cento circa) ad alto rischio di metastasi.

– Ecografia epatica annuale; tale prassi si giustifica solo in un numero molto limitato di casi (10 per cento circa) ad alto rischio di metastasi.

– Radiografia del torace annuale; tale prassi si giustifica solo in un numero molto limitato di casi (10 per cento circa) ad alto rischio di metastasi.

– Ecografie transvaginali con o senza isteroscopia in pazienti in terapia con Tamoxifen (prassi che necessita di regolamentazione).

– Dosaggio periodico dei marcatori tumorali: attualmente sono prescritti in quantità eccessiva e ingiustificata.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**441<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, il professor Marioluigi Bruschini, presidente dell'AIPO, l'ingegner Piero Telesca, direttore dell'AIPO, l'ingegner Luigi Mille, dirigente dell'Area Po Lombardo dell'AIPO e l'ingegner Federica Pellegrini, funzionario dell'AIPO, nonché il dottor Francesco Puma e l'ingegner Filippo Dadone, rispettivamente coordinatore e dirigente della segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino del fiume Po.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po: audizioni di rappresentanti dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del Po**

Il professor BRUSCHINI, nel ringraziare la Commissione per l'invito rivolto all'Agenzia interregionale per il fiume Po, rileva che l'interesse nei riguardi dell'emergenza idrica del lago di Garda e del bacino del Po, oltre ad essere meritorio, risulta necessario in quanto queste aree stanno incon-

trando molteplici problemi della cui gravità spesso il governo centrale non è pienamente consapevole. In particolare, le regioni facenti parte dell'Agenzia sottolineano che le problematiche idrauliche, di navigabilità, di messa in sicurezza e di emergenza idrica dovrebbero essere ritenute di rilievo nazionale. Per tale ragione, dovrebbero attivarsi interventi programmatori e pianificatori, prevedendo tra l'altro l'inserimento nelle manovre finanziarie di apposite misure sugli aspetti segnalati.

Per quanto riguarda il problema dell'emergenza idrica, si constata che nel punto più a valle del fiume Po si sta registrando una portata idrica addirittura inferiore rispetto a quella rilevata nel 2003, anno ugualmente contraddistinto da elevati livelli di siccità. Tuttavia, rispetto al 2003, purtroppo, vi è maggiore disattenzione; di conseguenza, occorrerebbe non lasciare sole le regioni coinvolte che, d'intesa con il governo centrale, dovrebbero essere messe nelle condizioni di affrontare le problematiche segnalate.

L'ingegner TELESCA ribadisce che il raffronto dei dati disponibili tra il 2003 ed il 2005 dimostra che si stanno registrando le stesse portate minime a Pontelagoscuro; ciò che sorprende è che tali eventi eccezionali si siano ripetuti a breve distanza di tempo. In conseguenza di tale situazione occorre tener conto soprattutto dei bisogni delle utenze e dell'esigenza di predisporre adeguati interventi di pianificazione.

L'ingegner MILLE, dopo aver ricordato che l'AIPO gestisce la regolazione del lago di Garda dal 2003, rileva che il lago medesimo è oggetto di molteplici interessi concernenti la navigazione, il turismo, la produzione di energia e l'irrigazione. In particolare, l'Agenzia interregionale per il fiume Po cura le regole e le misure da rispettare con riferimento alla portata del lago. Peraltro, in merito a tale ultimo aspetto, si è registrato un periodo di magra nel 2003, mentre nell'anno successivo non vi sono stati problemi. L'anno 2005, invece, sembra ricalcare il 2003, anche perché la situazione creata dall'assenza di precipitazioni nel periodo invernale si sta aggravando a seguito dell'attuale emergenza idrica. Infine, occorre segnalare alcune difficoltà che sta incontrando la navigazione interna, soprattutto per quanto attiene alla manutenzione dei porti lacuali.

Il dottor PUMA evidenzia che anche il 2005 sta registrando un *deficit* delle risorse idriche, paragonabile a quello del 2003, a causa di una riduzione delle precipitazioni nel periodo invernale ed al perdurare di condizioni di siccità. In particolare, le maggiori difficoltà si riscontrano presso il lago di Como, sebbene a seguito di alcuni provvedimenti della regione la riserva disponibile per la stagione estiva appaia sufficiente. L'attuale stato di emergenza idrica, inoltre, induce ad evidenziare alcune criticità: gli anni 2003 e 2005 si sono rivelati assai particolari dal punto di vista idrologico rispetto al precedente trentennio di riferimento; tuttavia, le statistiche dimostrano che la quantità di pioggia mediamente caduta ogni anno non ha subito variazioni di livello assoluto, ma differenze per quanto

riguarda la sua distribuzione nel corso della stagione. Alla luce di tale situazione, si sono prospettati anche alcuni possibili interventi di medio e breve termine, come utilizzare anche i dati del ventennio più recente in quanto più rappresentativo del regime delle precipitazioni, adeguare e mantenere le opere di regolazione dei grandi laghi alpini e le infrastrutture dei comuni e progettare un modello per la gestione unitaria delle fasi di crisi idrica. Si potrebbe anche prevedere la possibilità di accumulare le risorse idriche in periodi di abbondanza, utilizzando microinvasi, cave e reti di canali.

L'Autorità di bacino del fiume Po, inoltre, svolge una rilevante attività anche sotto il profilo della pianificazione, attraverso un apposito strumento rappresentato dai Piani di tutela delle acque. L'Autorità di bacino ha poi curato il bilancio idrico nel quale sono individuati i valori massimi e minimi. Degna di nota è poi l'istituzione di una Commissione per la regolazione del lago di Garda, mentre occorre ricordare anche l'esistenza di un protocollo d'intesa avente l'obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti nella gestione ed utilizzazione delle risorse idriche, di centralizzare le informazioni e di prevedere strumenti tecnici di supporto alla gestione del bilancio idrico.

Il presidente NOVI, visto l'imminente inizio dei lavori della seduta dell'Assemblea ed anche per consentire ai senatori di porre eventuali quesiti, rinvia il seguito dell'audizione ad una seduta da tenersi dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente NOVI fa presente che la votazione finale sul mandato al relatore a esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo n. 517 avrà luogo al termine della seduta pomeridiana di domani, che avrà inizio alle ore 14,30.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani mattina alle ore 8,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**112<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio 2005.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola ai presentatori degli ordini del giorno e degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) riferiti al disegno di legge n. 3509 per svolgerne l'illustrazione, dichiara, ai sensi del comma 4 dell'art. 144-bis del Regolamento, l'inammissibilità delle proposte emendative 11.0.1, 12.0.1, 12.0.2, 14.0.1 e 15.0.1, con le seguenti motivazioni.

L'emendamento 11.0.1 mira a recepire la raccomandazione 2005/251/CE, che è atto non vincolante e di cui pertanto non è obbligatoria la sua attuazione.

In relazione all'emendamento 12.0.1, non è dato ravvisare all'interno del regolamento (CE) n. 178/2002 la formulazione di una necessità, in termini di obblighi giuridici per l'ordinamento italiano, di provvedere all'istituzione di un'apposita Agenzia, costituente struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari. Inoltre, le funzioni di controllo sono già esercitate dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.

Riguardo l'emendamento 12.0.2, ai sensi dell'articolo 5, sesto paragrafo, del regolamento (CE) n. 2081/92, ivi richiamato, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo. L'emendamento 12.0.2, tuttavia, non introduce la disciplina del procedimento di registrazione della denominazione nel suo complesso, ma si limita ad attribuire agli enti locali la potestà di costituire soggetti di diritto (o assumere partecipazioni in essi) abilitati ad inoltrare domanda di registrazione. Si tratta di norma di favore nei confronti dei rappresentanti dei produttori, ma che non concretizza l'adempimento di alcun obbligo attuale di adeguamento della disciplina interna a quella comunitaria.

L'emendamento 14.0.1 mira a introdurre una modifica alla legge comunitaria per il 2004, in relazione alle agenzie di *rating*. Benché l'emendamento sia maggiormente coerente con la direttiva 2003/125/CE della Commissione europea del 22 dicembre 2003, l'attuazione di quest'ultima con la legge 62 del 2005, lo rende, in assenza di formali contestazioni comunitarie, inammissibile.

Infine, l'emendamento 15.0.1 reca materia completamente estranea all'oggetto della legge comunitaria.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*), aggiunta la propria firma agli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.All.A.2, 1.All.B.1, 1.All.B.2, 1.All.B.3, 1.All.B.4, 1.All.B.5, 1.All.B.6, 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1, 10.1, 10.2, 12.0.3, nonché agli ordini del giorno nn. 1, 2, 3, 4 e 5, li dà per illustrati. Richiama tuttavia l'attenzione sul tema della tracciabilità del percorso degli esplosivi che si collega all'oggetto dell'emendamento 7.1 e cioè del controllo dei pericoli relativi ai prodotti esplosivi. Alla luce dei tragici eventi di Londra la questione assume una particolare importanza ed auspica che possa essere oggetto di adeguata considerazione nel «pacchetto sicurezza» di recente approvato dal Consiglio dei ministri. Ritiene comunque che anche questa sede potrebbe rivelarsi una buona occasione per adeguare la normativa italiana alle indicazioni di recente prospettate dal Vicepresidente della Commissione europea Frattini.

Il senatore AGONI (*LP*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e li dà per illustrati.

Anche il relatore CHIRILLI (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti 1.2 e 14.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata mercoledì 27 luglio alle ore 8,30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3509

### Art. 1.

#### 1.1

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

#### 1.2

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».*

---

#### 1.3

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Sopprimere il comma 5.*

---

#### 1.4

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 6, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

#### 1.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.6**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «quarantacinque».*

---

**1.All.A.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato A, prima della direttiva 2004/114/CE, inserire le seguenti:*

«2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche».

---

**1.All.A.2**

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

*Al comma 1, Allegato A, inserire la seguente voce:*

«2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Recepimento della direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano)*

1. L'attuazione della direttiva 2004/27/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare un livello elevato nei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano;

b) i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia devono consentire di valutare adeguatamente il rapporto rischio-beneficio di tutti i medicinali sia in occasione dell'immissione in commercio sia in qualsiasi momento l'autorità competente lo reputi opportuno;

c) garantire la qualità dei medicinali per uso umano prodotti o disponibili nella Comunità, assicurando che le sostanze attive che li compongono soddisfano i principi relativi alle buone pratiche di fabbricazione dei medicinali;

d) studiare l'impatto ambientale derivante dall'immissione in commercio e dall'uso dei medicinali, senza che tale impatto costituisca un criterio per rifiutare l'autorizzazione all'immissione in commercio;

e) rafforzare la farmacovigilanza, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri».

---

### 1.All.A.3

IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2004/23/CE, inserire la seguente:*

2004/68/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE».

---

### 1.All.A.4

IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato A, inserire le seguenti direttive:*

«2004/14/CE che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

2004/21/CE relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio;

2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

2004/41/CE che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la

commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio;

2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);

2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi;

2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le difettive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia;

2004/73/CE recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

2004/76/CE che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di stati membri diversi;

2004/96/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico;

2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

2004/116/CE del 23 dicembre 2004, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della *Candida guilliermondii*;

2004/117/CE che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi;

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;

2005/6/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE;

2007/7/CE della Commissione recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina simili nei mangimi;

2005/8/CE che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2005/9/CE recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII;

2005/9/12/CE recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;

2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

2005/23/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

2005/26/CE che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE».

**1.All.B.1**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2003/108/CE dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».*

---

**1.All.B.2**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/51/CE del 9 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie».*

---

**1.All.B.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/52/CE del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità».*

---

**1.All.B.4**

BEDIN, BUDIN, DONATI, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente voce: «2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità».*

---

**1.All.B.5**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/89/CE del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico*

la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».

---

### **1.All.B.6**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/110/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».*

---

### **1.All.B.7**

IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:*

«1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque».

---

## **Art. 3.**

### **3.1**

TIRELLI, AGONI

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «salva l'applicazione delle norme penali vigenti», con le seguenti: «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».*

---

### **3.2**

TIRELLI, AGONI

*Al comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto e dell'ammenda, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti*

del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace».

---

### 3.3

TIRELLI, AGONI

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo dopo le parole: «interessi diversi da quelli sopra indicati» inserire le seguenti: «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto».*

---

### 3.4

TIRELLI, AGONI

*Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».*

---

### 3.0.1

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale)*

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni a dispo-

sizioni dei regolamenti e decisione emanati dalla Comunità europea in materia di Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informeranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'inflazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1».

---

## Art. 5.

### 5.0.1

#### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare)*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Il Regolamento è adottato su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione del provvedimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 6.

### 6.0.1

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata "direttiva".

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 apporteranno al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; essi terranno inoltre conto dei seguenti principi direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari, non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. Al tal fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), b) e c) della direttiva 2003/71/CE;

d) assicurare la conformità alla direttiva della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitarsi in conformità della direttive e delle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto ed i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo un termine per detta revoca non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

*i)* prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dell'obbligo di pubblicare un prospetto;

*l)* prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

*m)* prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifica la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

*n)* conferire alla CONSOB la delega a disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e delle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) utilizzo delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di deposito, presso la CONSOB, di un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali richiedere la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

*o)* avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

*p)* fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; rendere inapplicabile l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato, prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

*q)* attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitarsi secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;

*r)* fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pub-

blicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi».

---

**Art. 7.**

**7.1**

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Delega al Governo per l'armonizzazione della normativa in materia di esplosivi e materiali pirotecnici, a recepimento della direttiva 2004/57/CE, e per il controllo dei pericoli relativi ai prodotti esplosivi ed infiammabili)*

1. Il comma secondo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed il numero 17 della voce "Ministero dell'interno" dell'allegato A al predetto decreto sono soppressi. La composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili, anche al fine dell'attuazione della direttiva 2004/57/CE, sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di individuare e armonizzare le normative relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con le sostanze ed i prodotti esplosivi ed infiammabili e di coordinarla con le norme legislative di pubblica sicurezza vigenti, individuando ed attribuendo alla competente Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili, le superiori funzioni consultive centrali di carattere generale nella materia ed istituendo i competenti uffici centrali per il supporto ed il coordinamento operativo delle relative attività di controllo amministrativo e di polizia».

---

**Art. 9.****9.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Dal 1° gennaio 2006 i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

**9.2**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 2, sopprimere la parola: «non».*

---

**9.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998 n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e al comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di assicurare, da parte dei soggetti di cui al comma 1, il pieno adempimento degli obblighi del produttore di rifiuti previsti dalla normativa comunitaria».

---

**9.0.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifica al decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni,  
nella legge n. 178 del 2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE)*

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002 n. 178, è abrogato».

---

**Art. 10.****10.1**

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: «tenuto conto dell'oggetto del procedimento» con le seguenti: «entro tre mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario. In caso di inutile decorso del termine di tre mesi per il rilascio del parere, questo si intende reso in senso favorevole».*

**10.2**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il parere deve essere comunque reso entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione completa».*

**Art. 11.****11.0.1**

BEDIN, BUDIN, DONATI, BASILE, COVIELLO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

*(Recepimento della raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori)*

1. Nel quadro delle politiche volte al raggiungimento, entro il 2010, degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, lo Stato e le Regioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, si informano ai principi generali e alle prescrizioni di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, con particolare riguardo ai seguenti:

a) disciplinare i sistemi di valutazione delle carriere più trasparenti, aperti, equi e accettati a livello internazionale, al fine di garantire i presupposti per un mercato europeo del lavoro per i ricercatori;

b) eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità, ivi compresi quelli relativi alla mobilità intersettoriale e alla mobilità tra funzioni diverse;

c) garantire che i ricercatori beneficino di un'adeguata copertura sociale in funzione del loro *status* giuridico, prevedendo la trasferibilità dei diritti pensionistici, di base o integrativi, per i ricercatori che si spostano all'interno dei settori privato e pubblico dello stesso paese e per quelli che cambiano paese nell'Unione europea;

d) istituire strutture di controllo per valutare in che misura datori di lavoro, finanziatori e ricercatori danno applicazione alla Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori allegati alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione».

---

**Art. 12.****12.0.1**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni attuative del regolamento CE n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002)*

1. Al fine di incrementare e coordinare le attività rivolte alla ricerca ed al controllo in materia di sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori, in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, prevede l'istituzione di un'apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministro della salute.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato».

---

**12.0.2**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizione attuative del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992)*

1. Al fine di favorire l'avvio del procedimento a sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992 per la protezione della denominazione d'origine dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane possono promuovere la costituzione e assumere partecipazioni dei soggetti giuridici, rappresentanti dei produttori, abilitati ad inoltrare domanda di registrazione della denominazione.

2. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive».

**12.0.3**

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN, MANZELLA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al pieno e coerente recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, assicurando il coordinamento con la legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, riconoscendo l'acqua come bene comune e pubblico che va protetto, difeso e trattato come tale, nonchè garantendo l'analisi la gestione degli usi delle acque sulla base della identificazione degli elementi principali che influenzano le pressioni e gli utilizzi, dell'evoluzione della domanda e dell'offerta e delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale delle acque;

c) perseguire, attraverso il coordinamento con la legislazione vigente, l'obiettivo della protezione rafforzata e del miglioramento dell'ambiente acquatico superficiale, artificiale e sotterraneo, attraverso misure specifiche per l'arresto e la progressiva eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie prevedendo misure di monitoraggio, controllo e prevenzione, nonchè sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;

d) assicurare la significativa riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, impedendone l'aumento ove fosse già in atto e garantendo una fornitura costante e sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

e) proteggere le acque territoriali e marine, al fine di impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, con l'obiettivo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

f) perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità nell'ambiente idrico, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

g) garantire la pianificazione e la gestione delle risorse idriche individuando i singoli bacini idrografici da assegnare a singoli distretti idrografici e l'autorità pubblica competente, prevedendo la predisposizione di piani di gestione del bacino che assicurino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale per ciascun distretto;

h) garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, attraverso l'informazione pubblica dei cittadini degli organismi di gestione, delle associazioni e degli operatori e la partecipazione degli organismi di gestione e delle rappresentanze dei portatori degli interessi sociali, economici, ambientali, nelle diverse forme di cooperazione, a scala di bacino/distretto, ma anche per sottobacino, o per singoli corpi idrici.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## **Art. 14.**

### **14.1**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis"».

---

### **14.0.1**

BEDIN, D'AMICO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modifica all'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

1. All'articolo 114, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: "comprese le società di *rating*" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle società di *rating*".

---

**Art. 15.****15.0.1**

TREDESE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 286 del 1961)*

1. L'articolo 1 della legge n. 286 del 1961 è abrogato».

---

**15.0.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)*

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è abrogato».

---

**15.0.3**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, in esecuzione della procedura di infrazione 2003/5258 avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano)*

1. Sono abrogati l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178».

---

**15.0.4**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53 recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)*

1. Al fine di interrompere le due procedure di infrazione già avviate dalla Commissione europea (2003/2134 e 2003/2166) ed in attesa del completo riordino della materia che avverrà con il prossimo recepimento della Direttiva 2004/38/CE, al decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 53 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea" sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 3, comma 3 dopo le parole: "ai figli di età", eliminare la parola: "minore" ed inserire le seguenti: "inferiore ai ventuno anni".

2. All'articolo 3, comma 4 secondo capoverso dopo le parole: "Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto" eliminare le seguenti parole: "ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", e sostituirle con le seguenti: "al coniuge non legalmente separato ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno, nonché, se a carico, ai figli di età superiore agli anni ventuno, ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge.

2. Al fine di interrompere le due procedure di infrazione già avviate dalla Commissione europea (2003/2134 e 2003/2166) ed in attesa del completo riordino della materia che avverrà con il prossimo recepimento della Direttiva 2004/38/CE, al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 52 recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari

in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea" sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 5 comma 3, sopprimere la lettera *b*) sostituendola con la seguente: "lettera *b*) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 5 comma 3, alla lettera *d*) dopo le parole: "Detta prova è fornita" inserire le seguenti: "nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *e*)". Successivamente, dopo le parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero," inserire le seguenti: "nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*)". Successivamente dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" eliminare le parole: "comprovante la disponibilità del reddito medesimo" e sostituire con le seguenti: "attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale".

3. All'articolo 5 sopprimere il comma 4 e sostituirlo con il seguente: "Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi sarà rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero".

4. All'articolo 5, comma 5 eliminare le seguenti parole: "nonché se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

5. All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio" aggiungere le seguenti: "nonché svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 1".

6. All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*)" aggiungere le seguenti: "e lettera *b*)".

3. Le conseguenti modifiche sono apportate ai corrispondenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea"».

---

**15.0.5**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera *b*).

2. Entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 449, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

*a*) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

*b*) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo e in forza di altri provvedimenti;

*c*) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuto per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato e insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruite in relazione agli investimenti il cui importo non supera il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti».

---

#### **15.0.6**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo n. 56 del 2004 in tema di antiriciclaggio per porre termine a procedura comunitaria – Denuncia 2004/4321/IT)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, dopo la lettera s), inserire la seguente lettera:

"s-bis) ogni altro soggetto che rende i seguenti servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"».

---

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3509****0/3509/1/14<sup>a</sup>**

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

considerato che:

la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, doveva essere trasposta nell'ordinamento degli stati membri entro il 22 dicembre 2003;

il termine è tuttavia scaduto senza che la direttiva quadro sulle acque trovasse attuazione e pertanto il 7 luglio 2004 l'Italia ha ricevuto un parere motivato della Commissione europea con cui si invitava il Governo italiano a prendere urgentemente tutte le misure necessarie per attuare sul piano interno le disposizioni della direttiva 2000/60/CE;

il 18 gennaio 2005 la Commissione ha infine deciso, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato, di deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea perchè lo stato italiano ha omesso di recepire nel proprio ordinamento la Direttiva 2000/60/CE;

la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge Comunitaria 2003) ha delegato il Governo ad emenare entro il 31 maggio 2005 la direttiva quadro sulle acque ma anche questo termine è scaduto senza che venisse emanato il relativo decreto di attuazione;

il 20 novembre 2001 la Commissione europea ha presentato una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque. Tale elenco è diventato l'allegato X della Direttiva 2000/60/CE;

l'articolo 1 comma 9 lettera b) della legge 15 dicembre 2004, n. 308, in materia di acque, delega il Governo a garantire la piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; a promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; a pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; ad accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territo-

riale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994;

la citata legge n. 308 del 2004, tuttavia non fa alcun riferimento espresso, tra i criteri e i principi di delega specifici per il settore acque, alla direttiva quadro comunitaria n. 60 del 2000, anche se l'articolo 1 comma 8 prevede più genericamente che i decreti legislativi siano emanati nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;

impegna il Governo, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e comma 9, lettera *b*) della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

a garantire la piena e coerente applicazione della direttiva quadro in materia di acque, individuando i singoli bacini idrografici da assegnare a singoli distretti idrografici e l'autorità pubblica competente, assicurando l'analisi dei distretti e la realizzazione del relativo programma di monitoraggio, prevedendo la predisposizione di piani di gestione di bacino che assicurino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale per ciascun distretto;

a riconoscere l'acqua come bene comune e pubblico che va protetto, difeso e trattato come tale, perseguendo, attraverso il coordinamento con la legislazione vigente, l'obiettivo della protezione rafforzata e del miglioramento dell'ambiente acquatico superficiale, artificiale e sotterraneo;

ad adottare le misure specifiche richieste dalla direttiva 2000/60/CE per l'arresto e la progressiva eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie prevedendo, a tal fine, le idonee misure di monitoraggio, controllo e prevenzione, nonché sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;

ad assicurare il conseguimento degli obiettivi comunitari della significativa riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, e del raggiungimento di concentrazioni nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

a garantire la consultazione, l'informazione e la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici attraverso l'informazione pubblica dei cittadini, degli organismi di gestione, delle associazioni e degli operatori e la partecipazione degli organismi di gestione e delle rappresentanze dei portatori degli interessi sociali, economici, ambientali, nelle diverse forme di cooperazione a scala di bacino/distretto, ma anche per sottobacino, o per singoli corpi idrici».

---

**0/3509/2/14<sup>a</sup>**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

premessi che:

la direttiva 97/68/CE ha attuato due fasi di valori limite di emissione per i motori ad accensione spontanea ed invita la Commissione a presentare una proposta di ulteriore riduzione dei limiti di emissioni, prendendo in considerazione la disponibilità a livello mondiale di tecniche di controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte da motori ad accensione spontanea, nonché la situazione della qualità dell'aria;

il programma Auto-Oil ha stabilito la necessità di ulteriori provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la formazione di ozono e le emissioni di particolato;

considerato che:

occorre applicare limiti di emissioni anche alle applicazioni ferroviarie e alle navi della navigazione interna, per contribuire a promuoverle quali modi di trasporto ecologici;

qualora macchine mobili non stradali siano in regola con i futuri valori limite prima del termine previsto dovrebbe essere possibile applicare una marcatura specifica;

occorre prevedere disposizioni specifiche per i costruttori di macchine, per dare loro tempo sufficiente per progettare i loro prodotti e realizzare produzioni in serie limitate.

tenuto conto che:

la direttiva 2004/26/CE del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori

a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ha come scopo il miglioramento della situazione futura della qualità dell'aria che non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le necessarie norme sulle emissioni devono essere disciplinate a livello comunitario;

la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato;

la direttiva 2004/26/CE del 21 aprile 2004 si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e, per questi motivi, la direttiva 97/68/CE deve essere modificata di conseguenza,

tenuto conto che il termine di recepimento della direttiva 2004/26/CE del 21 aprile 2004 era fissato per il 20 maggio 2005 e considerato che ad oggi non risulta emanata dal Governo alcuna disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla direttiva stessa,

impegna il Governo:

a recepire tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la direttiva sopra richiamata al fine di garantirne la piena e coerente applicazione e di adottare tutte le misure idonee al miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento delle emissioni inquinanti derivanti dal settore dei trasporti.

---

**0/3509/3/14<sup>a</sup>**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

premessi che:

la direttiva 1999/78/CE del 27 luglio 1999, che modifica la direttiva 95/10/CE, doveva essere recepita entro il 30/11/1999;

la direttiva 2000/23/CE del 27 aprile 2000, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, doveva essere recepita entro il 31/03/2001;

la direttiva 2000/64/CE del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi, doveva essere recepita entro il 17/11/2002;

la direttiva 2001/4/CE del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto doveva essere recepita entro il 01/01/2001;

la direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE), doveva essere recepita entro il 31/12/2001;

la direttiva 2002/67/CE del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina, doveva essere recepita entro il 30/06/2003;

la direttiva 2003/103/CE del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, doveva essere recepita entro il 14/5/2005;

la direttiva 2003/108/CE dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) doveva essere recepita entro il 13/8/2004;

la direttiva 2004/13/CE del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, doveva essere recepita entro il 29/1/2005;

la direttiva 2004/21/CE del 24 febbraio 2004, relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio), doveva essere recepita entro il 31/12/2004;

la direttiva 2004/26/CE del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, doveva essere recepita entro il 30/4/2005;

la direttiva 2004/56/CE del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, doveva essere recepita entro il 31/12/2004;

la direttiva 2004/89/CE del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia doveva essere recepita entro il 1/10/2004;

la direttiva 2004/96/CE del 27 settembre 2004, recante modifica della dir 76/769/CEE: restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico, doveva essere recepita entro il 1/1/2005;

la direttiva 2005/1/CE del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari, doveva essere recepita entro il 13/5/2005;

la direttiva 2005/16/CE del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, doveva essere recepita entro il 14/5/2005;

la direttiva 2005/17/CE del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante, doveva essere recepita entro il 14/5/2005;

la direttiva 2005/18/CE del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, doveva essere recepita entro il 14/5/2005;

la direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, doveva essere recepita entro il 29/7/2005;

la direttiva 2004/106/CE del 16 novembre 2004, che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, doveva essere recepita entro il 30/6/2005;

la direttiva 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia doveva essere recepita entro il 1/7/2005;

la direttiva 2004/111/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada doveva essere recepita entro il 1/7/2005;

la direttiva 2004/116/CE del 23 dicembre 2004, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii, doveva essere recepita entro il 30/6/2005;

la direttiva 2005/9/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII, doveva essere recepita entro il 28/7/2005;

considerato che ad oggi non risulta emanata dal Governo alcuna disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa necessaria a conformarsi alle sopra elencate direttive,

impegna il Governo:

a recepire tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le direttive sopra richiamate al fine di garantire la piena e coerente applicazione della normativa comunitaria;

ad adottare tutte le misure idonee all'adeguamento delle disposizioni nazionali alle sopra elencate direttive.

---

**0/3509/4/14<sup>a</sup>**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

premesso che:

la direttiva 2004/112/CE del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uni-

formi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, deve essere recepita entro il 14 dicembre 2005;

la direttiva 2004/19/CE del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, deve essere recepita entro il 1° dicembre 2005;

la direttiva 2004/27/CE del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, deve essere recepita entro il 30 ottobre 2005;

la direttiva 2004/51/CE del 9 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, deve essere recepita entro il 31 dicembre 2005;

la direttiva 2004/52/CE del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, deve essere recepita entro il 20 novembre 2005;

la direttiva 2004/68/CE del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, deve essere recepita entro il 20 novembre 2005;

la direttiva 2004/73/CE del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, deve essere recepita entro il 31 ottobre 2005;

la direttiva 2004/104/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, deve essere recepita entro il 31 dicembre 2005;

la direttiva 2005/11/CE del 16 febbraio 2005, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio, deve essere recepita entro il 31 dicembre 2005;

la direttiva 2005/13/CE che modifica la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali, deve essere recepita entro il 31 dicembre 2005;

la direttiva 2005/23/CE dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare deve essere recepita entro il 29 settembre 2005;

la direttiva 2005/26/CE del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE, deve essere recepita entro il 21 settembre 2005;

la direttiva 2005/27/CE del 29 marzo 2005, che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, deve essere recepita entro il 19 ottobre 2005;

la direttiva 2005/37/CE del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutti-*coli*, deve essere recepita entro il 4 dicembre 2005;

considerato che ad oggi non risulta emanata dal Governo alcuna disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa necessaria a conformarsi alla sopra elencate direttive,

impegna il Governo:

a recepire tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le direttive sopra richiamate al fine di garantire la piena e coerente applicazione della normativa comunitaria;

ad adottare tutte le misure idonee all'adeguamento delle disposizioni nazionali alle sopra elencate direttive.

---

#### **0/3509/5/14<sup>a</sup>**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

considerato che:

il Consiglio europeo sta esaminando una proposta di regolamentazione delle sostanze chimiche denominata REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, finalizzata alla tutela della salute umana e dell'ambiente;

in tale normativa è inserito tra gli obiettivi lo sviluppo dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali ma, di fatto, si determinerà invece l'incremento di test animali con l'impiego di alcune decine di milioni di esseri viventi;

lo svolgimento di un numero così elevato di test su animali non sarà possibile nei tempi previsti dalla proposta;

metodi alternativi di ricerca sono già disponibili, affidabili, rapidi ed economici e permetterebbero di ottenere informazioni efficaci alla tutela della salute umana in breve tempo;

i costi degli esperimenti, stimati al momento in circa due miliardi di euro, costituiranno un serio ostacolo alla emanazione e all'applicazione della normativa;

nessuno stanziamento di fondi per lo sviluppo dei metodi alternativi è invece previsto nella proposta al momento all'esame delle Istituzioni europee;

anche il Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), nella 2632a sessione tenutasi a Bruxelles il 20 dicembre 2004, ha dato istruzione ai suoi organi preparatori di esaminare in maggiore dettaglio la proposta di direttiva, «tenendo conto, oltre all'efficacia dei costi, dei benefici di REACH per la salute umana e l'ambiente», sottolineando, altresì, «l'importanza di evitare inutili esperimenti sugli animali»;

impegna il Governo:

a sottoporre gli atti e la documentazione completa relativa alla proposta di direttiva REACH alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini di quanto previsto dall'articolo 144 del Regolamento del Senato e anche alla luce della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» che dispone, all'articolo 3, la partecipazione del Parlamento italiano al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea;

ad illustrare la posizione che intende assumere in merito alla proposta di direttiva in parola prima dello svolgimento delle prossime riunioni del Consiglio europeo in merito, anche secondo quanto previsto dalla sopraccitata legge;

a proporre e sostenere nel corso dell'*iter* della proposta REACH:

l'obbligo di utilizzo di tutti i metodi alternativi disponibili per fornire nuovi e sicuri dati sugli effetti delle sostanze chimiche sull'uomo e l'ambiente;

l'obbligo a rendere consultabili e condividere i dati e le ricerche già disponibili e provenienti da test su animali e non, già effettuati;

l'impegno ad incrementare le risorse e gli sforzi da parte della Commissione gli Stati membri e l'industria per velocizzare la validazione e l'impiego dei metodi alternativi;

la destinazione di una parte della quota di registrazione delle sostanze chimiche allo sviluppo e ricerca dei metodi alternativi.

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Audizione del Direttore del SISDE**

Il Comitato procede all'Audizione del Direttore del SISDE, prefetto Mario MORI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori SUDANO, BRUTTI e MALABARBA e dai deputati CICCHITTO e CALDAROLA.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Francesco Maria AMORUSO,

*indi del Vice Presidente*  
LINO DUILIO

*La seduta inizia alle ore 14.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:**

**Esame del documento conclusivo**

(Esame e rinvio)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Illustra, quindi, lo schema di documento conclusivo (*vedi allegato*), avvertendo che esso raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione nel corso di questi mesi e, in particolare, le varie posizioni emerse durante le numerose audizioni svolte. Fa inoltre presente di aver volutamente ommesso di inserire in tale schema le conclusioni di natura politica, ritenendo opportuno discuterne prima approfonditamente con i componenti la Commissione, convocando eventualmente anche domani una seduta per poi approvare il documento conclusivo, si augura di comune accordo, nel corso della seduta successiva, che potrebbe essere fissata per giovedì.

Fa inoltre presente di aver chiesto al deputato Lino Duilio, vicepresidente della Commissione, di poter presiedere il prosieguo dei lavori, dovendosi recare presso la Commissione affari esteri della Camera essendo relatore di due provvedimenti.

Sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 14,20.*

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, chiede ai parlamentari presenti se intendano intervenire per fornire indicazioni che potranno essere tenute in considerazione ai fini della stesura definitiva del documento conclusivo.

Intervengono per formulare osservazioni di metodo e di natura politica, il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*), il senatore Tiziano TREU (*MAR-DL-U*), a più riprese, e il deputato Pietro GASPERONI (*DS-U*).

Il deputato Lino DUILIO (*MARGH-U*), *presidente*, nel prendere atto della presenza dei soli rappresentanti dell'opposizione alla seduta odierna, ritiene che non sia realisticamente possibile addivenire all'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in oggetto prima della pausa estiva. Nell'assicurare che rappresenterà tale esigenza al Presidente della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**BOZZA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA  
VALENZA, GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI  
ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

- IL PROCESSO DI CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI
  - a) *L'obiettivo dell'indagine*
  - b) *L'ambito normativo*
  - c) *L'andamento delle operazioni di cartolarizzazione*
  
- LA GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI
  - a) *La posizione dei rappresentanti degli enti previdenziali pubblici*
  - b) *La posizione dei rappresentanti di governo*
  - c) *Un caso specifico: la gestione del patrimonio immobiliare dell'Inpdap*
  
- LA GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI PRIVATIZZATI

## IL PROCESSO DI CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI

### *a) L'obiettivo dell'indagine*

Le questioni connesse al patrimonio immobiliare dello Stato ed alla sua privatizzazione hanno costituito oggetto di ampie discussioni anche in sede parlamentare, nelle quali si è rilevato che la gestione del suddetto patrimonio è stata caratterizzata per molto tempo da un elevato grado di inefficienza tale da vanificare una significativa potenzialità di produzione di reddito.

Nell'ambito del patto di stabilità e crescita sottoscritto dai Paesi membri dell'Unione Europea con la firma del Trattato di Amsterdam nell'ottobre del 1997, le dismissioni immobiliari sono state ritenute uno degli strumenti di intervento per soddisfare le esigenze di riduzione del debito pubblico e di reperimento delle risorse per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari allo sviluppo economico.

Relativamente alle competenze della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, l'argomento in questione è stato oggetto di particolare interesse sin dalla sua costituzione (avvenuta il 29 novembre 2001), in virtù delle disposizioni contenute nella legge 23 novembre 2001, n. 410 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”*) che, nella prospettiva di procedere alla ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha previsto la realizzazione di operazioni di cessione aventi ad oggetto anche immobili degli enti previdenziali pubblici ed il cui obiettivo, così come enunciato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge successivamente approvato, è di consentire agli enti previdenziali di “realizzare immediatamente buona parte dei proventi delle vendite immobiliari”.

Giova peraltro ricordare che l'attualità dell'argomento e il relativo dibattito che ne è scaturito ha avuto un suo riflesso anche nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa, deliberata il 13 febbraio 2002 e conclusa con l'approvazione del documento conclusivo il 25 giugno 2003, la quale, nell'aver consentito anche l'acquisizione di taluni elementi informativi in ordine all'andamento del

programma di dismissione/alienazione degli immobili detenuti dagli enti previdenziali pubblici, ne aveva altresì fatto emergere la necessità – attesa la rilevanza ed attualità della materia – di uno specifico approfondimento.

Sulla base di un tale quadro la Commissione ha inteso procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. L'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione il 17 novembre 2004, ha avuto l'obiettivo di effettuare una ricognizione complessiva sull'efficacia e lo stato di attuazione del processo di dismissione dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. e sulle modalità di gestione degli immobili coinvolti nel processo di cartolarizzazione da parte degli enti previdenziali pubblici.

Allo scopo di allargare il campo di indagine, la Commissione ha anche ritenuto opportuno procedere ad una verifica delle modalità di gestione del patrimonio immobiliare da parte degli enti previdenziali privatizzati, con particolare riferimento alla redditività e destinazione strumentale degli stessi.

Va peraltro ricordato che una circostanza che ha determinato una accelerazione nello svolgimento dell'indagine conoscitiva è stata l'esigenza, manifestata anche nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 novembre 2004, di procedere ad un approfondimento circa l'ipotesi - formalizzata con un decreto ministeriale successivo alla deliberazione dell'indagine - di dismissione dei beni immobili strumentali dei principali enti pubblici previdenziali. L'attualità dell'argomento delle dismissioni immobiliari - come si evince anche dai resoconti delle audizioni svolte - ha necessariamente comportato una particolare attenzione agli aspetti ad esso correlati.

#### ***b) L'ambito normativo***

La normativa vigente in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato è caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative succedutesi a partire dalla legge 31 dicembre 1993, n. 579 (*Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato*).

Il processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali ha preso avvio con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 106 del 1994, il quale disponeva che, sulla base di un programma di dismissione predisposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con

l'ausilio di un apposito organismo all'uopo istituito, l'Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali, gli Istituti di previdenza dovessero dismettere il loro patrimonio entro il termine di 5 anni. Tale operazione si articolava attraverso:

- l'affidamento delle attività di gestione del patrimonio immobiliare a reddito a società specializzate;
- la vendita diretta ai conduttori delle unità immobiliari;
- apporto a fondi immobiliari chiusi.

Immediatamente successivo rispetto a questa operazione (Piano Ordinario di Cessione - POC), è il programma straordinario di cessione, previsto dall'art. 7 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (adottato nel quadro della manovra correttiva di finanza pubblica per il 1997), che estendeva alle unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo il programma di smobilizzo.

In particolare, le disposizioni del citato articolo 7 stabilivano che, con apposito decreto del Ministro del lavoro, si sarebbe dovuto provvedere a:

- definire i criteri per la stima del valore commerciale degli immobili sulla base delle valutazioni correnti di mercato;
- individuare i beni immobiliari oggetto della vendita per un valore complessivo di almeno tremila miliardi;
- definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto;
- individuare il soggetto disponibile all'acquisto complessivo degli immobili, ovvero, ed in subordine, del compendio degli stessi appartenenti a ciascun ente previdenziale. Il medesimo soggetto doveva impegnarsi a garantire il diritto di prelazione degli eventuali conduttori, nonché indicare un istituto bancario disponibile a concedere prestiti agevolati ai fini dell'acquisto da parte dei conduttori medesimi.

Queste disposizioni sono state parzialmente modificate dall'art. 59, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*), con il quale si è stabilito che la vendita poteva riguardare, oltre che l'intero complesso dei beni oggetto del programma di dismissione o il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, anche solamente uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. E' venuta inoltre a cadere la preferenza inizialmente accordata al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei beni.

In attuazione delle disposizioni sopra riassunte con le circolari del 26 e del 31 agosto 1999, il Ministro del lavoro disponeva che gli enti pubblici di previdenza dismettessero il 25 per cento dei rispettivi patrimoni immobiliari.

All'interno del quadro normativo appena delineato, si è realizzato un profondo mutamento con l'entrata in vigore della legge 23 novembre 2001 n. 410 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*), con la quale, sempre nella prospettiva di procedere alla ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, è stato inaugurato il meccanismo di vendita collegato alla cartolarizzazione degli immobili mediante il trasferimento della proprietà a una società-veicolo, appositamente costituita.

Le principali linee della legge possono essere così riassunte:

- immissione della società veicolo (SCIP srl) nel possesso giuridico dei beni immobili;
- emissioni di obbligazioni sul mercato finanziario, sia italiano che estero;
- versamento agli Enti "cedenti" di un prezzo iniziale;
- affidamento agli Enti della gestione degli immobili residenziali e di quelli commerciali trasferiti nonché della vendita degli immobili residenziali dietro versamento di un corrispettivo;
- affidamento ad un soggetto selezionato dal Ministero dell'Economia della vendita degli immobili commerciali, sempre dietro corrispettivo;
- versamento agli Enti, all'esito della conclusione dell'operazione, di un prezzo differito, pari alla differenza, se positiva, tra il ricavo netto effettivo per la società di cartolarizzazione derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti e dalle altre operazioni di cartolarizzazione e quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli o dei finanziamenti e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione.

Più nel dettaglio, le singole disposizioni del provvedimento normativo *de quo* dispongono quanto segue.

Con l'articolo 1 del provvedimento vengono rimessi ad appositi "decreti dirigenziali" dell'Agenzia del demanio l'individuazione dei beni immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici non territoriali.

L'articolo 2 autorizza il Ministro dell'economia a costituire una o più società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'articolo 3, nell'enunciare i meccanismi tecnico-giuridici di alienazione e di rivendita degli immobili da parte delle società-veicolo, rimandando a successivi decreti del Ministro dell'economia ulteriori specificazioni, prevede espressamente l'applicazione di tali modalità anche ai beni

immobili degli enti previdenziali pubblici. Nel medesimo articolo viene confermato il principio generale che i proventi derivanti dalla cessione dei beni immobili affluiscono nelle casse degli enti previdenziali titolari dei beni dismessi, previa acquisizione al bilancio dello Stato e successivo accredito su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore. Inoltre, gli enti continuano a gestire gli immobili ed i processi di vendita, anche se in qualità di soggetti a ciò incaricati dalla società veicolo, in forza di una convenzione tipo che impegna gli enti stessi a porre in essere tutte le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di vendita programmati.

Sulla base di quanto prescritto dall'articolo 1 della legge in commento, l'individuazione dei beni immobili appartenenti agli enti previdenziali pubblici interessati dalle operazioni di cartolarizzazione è stata effettuata con i decreti dell'Agenzia del demanio del 27 novembre 2001 (per IPSEMA, INPS, IPOST), 28 novembre (ENPALS, INAIL), 30 novembre (INPDAP, INPDAI), nonché con ulteriori decreti di integrazione successivamente intervenuti.

Tale individuazione effettuata dall'Agenzia del Demanio ha consentito l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre, che prevede (si veda l'articolo 1) il trasferimento a titolo oneroso dei beni individuati alla società di cartolarizzazione appositamente costituita S.C.I.P. (Società cartolarizzazione immobili pubblici srl), con la corresponsione (articolo 3) di un prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede successivamente alla redistribuzione tra gli enti proprietari secondo i criteri fissati con suo successivo decreto, con il quale è definito l'importo del predetto prezzo, nonché le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione da realizzarsi per finanziare il pagamento di detto prezzo.

Il medesimo decreto interministeriale ribadisce all'articolo 4 che la gestione degli immobili - previo contratto di stipula con la società di cartolarizzazione - venga affidata agli enti previdenziali, specificandone altresì modalità di gestione ed obblighi da assumere nei confronti della società di cartolarizzazione.

L'articolo 5 prevede da parte della società di cartolarizzazione l'accensione di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato nel quale versare da parte degli enti previdenziali le somme riscosse per conto della società medesima a fronte degli immobili dati in gestione.

Un ulteriore ed importante intervento in materia di alienazione di immobili degli enti previdenziali è stato posto in essere dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (*Conversione in legge,*

con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

In particolare, il provvedimento ha disposto la soppressione della proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali ai fini della vendita degli immobili di pregio (articolo 26, comma 6). Inoltre, è stato introdotto il principio della verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, compreso quello degli enti previdenziali, ai fini dell'alienazione.

Successivamente, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Legge finanziaria per il 2004*) ha disposto, integrando l'articolo 3, comma 20, del richiamato D.L. 351 del 2001, che le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto, entro il 31 ottobre 2001, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.

La successiva legge 23 aprile 2004, n. 104 (*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione*), ha previsto ulteriori disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, quali, fra gli altri, il prezzo di vendita calcolato sulla base dei valori mercato, le modalità calcolo con coefficienti aggregati, nonché disposizioni applicabili anche a immobili venduti prima entrata in vigore della norma stessa.

Alle disposizioni di cui al citato provvedimento è stata data attuazione con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 marzo 2004.

In precedenza, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2004 aveva individuato ulteriori immobili di pregio.

Con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 aprile 2004, sono stati concessi 2 finanziamenti alla SCIP srl, di durata quinquennale per un importo complessivo pari ad € 800.000.000,00. per il buon esito delle operazioni di cartolarizzazione.

### ***c) L'andamento delle operazioni di cartolarizzazione***

Gli enti previdenziali pubblici, ad oggi, sono stati interessati da due operazioni di cartolarizzazione degli immobili, le note operazioni SCIP 1 e SCIP 2.

Si ritiene utile fornire di seguito un quadro sintetico dei principali elementi caratterizzanti le citate operazioni, in termini di: dimensione dei portafogli immobiliari interessati, macro-impatti finanziari per gli Istituti, stato di avanzamento del processo di dismissione.

1) L'operazione SCIP 1



L'operazione SCIP 1 è stata realizzata - ai sensi del già citato decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 - nel mese di dicembre 2001 con l'emissione di 2 serie di titoli collocati sul mercato per un totale di 2.300 milioni di euro e corrisposti, una volta dedotte le spese dell'operazione, dalla SCIP agli enti previdenziali a titolo di anticipo per l'acquisto degli immobili.

Gli enti previdenziali interessati dall'operazione sono stati:

- ENPALS;
- INAIL;
- INPDAI;
- INPDAP;
- INPS;
- IPOST;
- IPSEMA.

In ordine alle dimensioni del portafoglio, lo stesso si componeva di 27.251 unità immobiliari, per la maggior parte residenziali (il "Portafoglio POC"), con un valore di mercato pari a euro 3.543 mln di euro, e di 262 unità immobiliari commerciali (il "Portafoglio PSC") con un valore di mercato pari a 1.557 mln di euro.

Diversa, come evidenziato nelle tavole di seguito riportate, la dimensione dell'operazione per i singoli Enti. Basti solo considerare che il portafoglio dell'INPDAP da solo rappresentava il 42% del valore di mercato dell'intero portafoglio POC trasferito alla SCIP1.

**Dettaglio del Valore di Mercato del Portafoglio PSC****Dettaglio del Valore di Mercato del Portafoglio POC**

In ordine allo stato avanzamento dell'operazione:

- gli immobili trasferiti alla SCIP sono stati quasi interamente venduti;
- le 2 serie di titoli emessi dalla società sono stati integralmente rimborsate alla prima data consentita, rispettivamente dicembre 2002 e dicembre 2003.

Per quanto attiene gli impatti dell'operazione per gli Enti cedenti, la SCIP 1 ha chiaramente determinato, a livello di stato patrimoniale, la sostituzione, in luogo degli immobili presenti in portafoglio, di significative disponibilità liquide, come più in dettaglio di seguito riportato (dati in mln di euro).

Ente cedente	Initial Transfer Price	%
Enpals	28.919.504,44	1,45
Inail	481.060.997,98	24,12
Inpdai	380.939.679,16	19,10
Inpdap	894.510.189,03	44,85
Inps	155.566.989,40	7,80
Ipsema	16.155.033,51	0,81
lpost	37.296.188,48	1,87
	<u>1.994.448.582,00</u>	<u>100,00</u>

Chiaramente, oltre al versamento agli Enti "cedenti" del prezzo iniziale, agli stessi verrà corrisposto, all'esito della conclusione dell'operazione, anche un prezzo differito, pari alla differenza, se positiva, tra il ricavo netto effettivo per la società di cartolarizzazione, derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti e dalle altre operazioni di cartolarizzazione, e quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli o dei finanziamenti e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione.

## 2) L'operazione SCIP 2

L'operazione SCIP 2, che si inserisce anch'essa nel programma di cartolarizzazione degli immobili pubblici (a sua volta parte dell'ampio programma di privatizzazione degli attivi pubblici attraverso lo strumento della cartolarizzazione), è stata realizzata – sempre ai sensi del

decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 – nel 2002 con l'emissione di titoli per complessivi 6.637 mln di euro.


Gli enti previdenziali interessati dall'operazione sono stati:

- ENPALS;
- INAIL;
- INPDAI;
- INPDAP;
- INPS;
- IPOST;
- IPSEMA;
- Stato.

Diversamente dalla SCIP1, circoscritta al solo comparto previdenziale pubblico, in questa seconda operazione di cartolarizzazione sono stati inseriti anche immobili di proprietà dello Stato e, più precisamente, del Ministero dell'economia e delle finanze.


In ordine alle dimensioni del portafoglio, lo stesso si compone di 62.800 unità immobiliari per la maggior parte residenziali.

**Composizione portafoglio SCIP 2**



Diversa, come evidenziato nelle tavole di seguito riportate, la dimensione dell'operazione per i singoli Enti.


### Dettaglio del Valore di Mercato del Portafoglio SCIP 2




In ordine allo stato di avanzamento dell'operazione, diversamente che per la SCIP 1 in cui si è riusciti a rispettare i tempi previsti a *business plan*, per la SCIP 2 si sono avuti dei rallentamenti da imputare alle modifiche legislative intercorse, che hanno previsto la vendita degli immobili a prezzi 2001.

Per quanto attiene lo stato di attuazione del processo di vendita degli immobili trasferiti alla SCIP, la fotografia al 31.01.2005 è la seguente:

### Attuazione Processo Vendita SCIP 2



Più specificamente, il valore del portafoglio residuo per Ente cedente è quello di seguito rappresentato:



Per quanto attiene gli impatti dell'operazione per gli Enti cedenti, anche la SCIP 2 ha chiaramente determinato, a livello di stato patrimoniale, la sostituzione, in luogo degli immobili presenti in portafoglio, di significative disponibilità liquide, come più in dettaglio di seguito riportato.

Ente cedente	Initial Transfer Price	%
Stato italiano	31.149.499,03	0,47
Enpals	48.381.136,79	0,73
Inail	1.087.581.444,84	16,41
Inpdai	1.978.324.566,02	29,85
Inpdap	2.863.102.889,52	43,2
Inps	556.714.450,74	8,4
Ipsema	32.475.009,63	0,49
Ipost	29.823.988,43	0,45
	<b>6.627.552.985,00</b>	<b>100</b>

Complessivamente l'operazione SCIP 2 ha determinato incassi iniziali per gli Enti cedenti per circa 6.627,5 milioni di euro. Considerando che i titoli emessi per il finanziamento dell'operazione sono stati collocati per complessivi 6.637 milioni di euro, i costi *up front* dell'operazione sono stati pari a circa 9,4 milioni di euro.

## **LA GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI**

### ***a) La posizione dei rappresentanti degli enti previdenziali pubblici***

Nella prima fase dell'indagine conoscitiva la Commissione ha proceduto alle audizioni dei Presidenti dei maggiori enti previdenziali pubblici coinvolti nel processo di dismissione del proprio patrimonio immobiliare. In particolare, sono stati auditi, il 17 e 18 novembre 2004, il Presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), avv. Gian Paolo Sassi, il Presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), avv. Antonio Parlato, nonché il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), dott. Marco Staderini, e il Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), avv. Vincenzo Mungari. Nel corso di tali audizioni sono state ripercorse le tappe, partendo anche dai contatti interlocutori, che hanno portato alla successiva definizione del provvedimento concernente la dismissione dei beni immobili strumentali degli enti previdenziali (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2004 "*Fondo immobili pubblici: decreto Operazione*").

Nel corso di tali audizioni, è stata quindi effettuata una cronistoria riepilogativa della volontà del Ministero dell'Economia di procedere alla dismissione dei beni strumentali degli enti previdenziali pubblici, ricordando come la vicenda abbia avuto inizio con la convocazione – in data

11 ottobre 2004 – dei presidenti dei suddetti Enti presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze ai quali è stata manifestata la richiesta di conferire alla società Patrimonio Spa gli immobili strumentali e a reddito, rendendo nota nel contempo l'intenzione di costituire anche un altro fondo in cui fare confluire parte degli immobili strumentali.

Ulteriori preoccupazioni sono state espresse sia in merito a quanto comunicato dal Ministro dell'economia e delle finanze con lettera del 20 ottobre 2004, nella quale si manifestò l'intenzione di trasferire al costituendo Fondo Patrimonio Uno gli immobili dello Stato destinati ad uso diverso da quello residenziale, quelli dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quelli degli enti pubblici non territoriali, *ex* articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito nella legge n. 410 del 2001, nonché sulla base del decreto ministeriale 20 ottobre 2004, sia in merito al riferimento - contenuto in una lettera inviata il 27 ottobre 2004 a tutti i presidenti degli enti dalla dottoressa Cannata, capo della Direzione II del Dipartimento del tesoro - ai beni immobili strumentali degli enti fra quelli oggetto di cessione al Fondo Patrimonio Uno.

Alla medesima lettera, per ciascun ente, è stato anche allegato un elenco di immobili della categoria sopra indicata relativamente ai quali ciascun ente è stato invitato a confermarne la proprietà (questi primi elenchi riguardavano la totalità dei beni immobili dei vari enti).

La lettera citata precisava, altresì, che il trasferimento al fondo dei beni sarebbe avvenuto sulla base del relativo prezzo di mercato e che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto ai singoli enti, senza vincolare cioè le somme derivanti dalle dismissioni su conti di tesoreria.

Tali immobili - si precisava ancora - verranno, successivamente a tale operazione, concessi in locazione sulla base di un contratto novennale rinnovabile agli originali utilizzatori, volendosi in tal modo rendere l'operazione neutrale per gli enti ai fini dei costi. A tale proposito, si sottolinea come tutti i presidenti degli enti intervenuti abbiano manifestato seri dubbi in merito all'affermazione di un neutrale effetto dell'operazione sui bilanci degli enti, avuto anche riguardo alle prospettive future dei medesimi.

Successivamente, in data 2 novembre 2004, con lettera indirizzata ai presidenti dei quattro enti citati, il Ministro dell'economia e delle finanze precisava che, oggetto di cessione al Fondo Patrimonio Uno, sarebbero stati anche gli immobili ad uso parzialmente strumentale degli enti stessi, invitando questi ultimi ad adottare tutti gli adempimenti necessari per effettuare entro la fine del 2004 la cessione degli stessi.

I presidenti degli enti, con lettera in data 5 novembre 2004, indirizzata ai ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e le politiche sociali, esprimevano dubbi circa la legittimità giuridica di tale operazione, rilevando una discrasia tra il divieto di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici destinato ad uso strumentale previsto

dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e quanto stabilito dall'articolo 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, che invece prevede, in linea generale, il conferimento di immobili ad uso diverso da quello residenziale. Nella medesima lettera si esprimeva anche preoccupazione in merito agli eventuali rischi derivanti da tale operazione per l'equilibrio economico degli enti.

Con lettera in data 11 novembre 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, in risposta alla lettera del 5 novembre, sosteneva, da un lato, l'inapplicabilità alle fattispecie richiamate del decreto legislativo n. 104 del 1996 e, dall'altro, che l'operazione in questione non avrebbe comportato effetti negativi sugli equilibri patrimoniali degli enti, determinando unicamente una trasformazione del valore contabile immobilizzato in un'equivalente disponibilità di cassa, in molti casi superiore al valore contabile.

Tali preoccupazioni di carattere generale sono state ribadite nel corso dell'audizione, svoltasi il 24 novembre 2004, dei presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) dei sopra citati Enti nelle persone del dott. Giovanni Guerisoli (INAIL), dott. Guido Abbadessa (INPDAP), dott. Francesco Lotito (INPS) e dott. Giancarlo Fontanelli (IPSEMA).

In particolare, da parte del presidente del CIV dell'Inail si è inteso rappresentare quella che è stata considerata una "anomalia" dell'azione governativa, ravvisata in due aspetti ritenuti tra loro contraddittori:

- per un verso, l'istituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto ministeriale del 3 marzo 2004, di una Commissione ministeriale con il compito di monitorare ed indicare all'INAIL le linee di scelta degli investimenti immobiliari, congiuntamente alla previsione - allora contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2005, ora art.1, comma 449, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - che i piani di investimento immobiliare deliberati dall'ente vengano approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- per l'altro, il progetto promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze di cessione al Fondo immobiliare "Patrimonio Uno" degli immobili strumentali degli enti previdenziali.

E' stato evidenziato sia dal Presidente del CIV dell'INAIL, sia dal Presidente del CIV dell'IPSEMA come, ove gli effetti finali di un tale programma di cessione dovessero rivelarsi negativi sui bilanci degli enti, un ulteriore *vulnus* verrebbe ad essere costituito dall'esigenza di

preservare il mantenimento e la ricostituzione delle riserve tecniche - elemento ritenuto di particolare rilevanza per i due enti in questione - con la conseguente necessità di prevedere un aumento delle entrate contributive, rivedendo l'assetto delle aliquote ovvero riducendo le prestazioni previdenziali ai propri assistiti. Va peraltro precisato che l'IPSEMA, come chiarito anche nel corso della successiva audizione del sottosegretario per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino, è stata esclusa dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare ad uso strumentale.

Altri aspetti oggetto di rilievi critici e perplessità da parte dei Presidenti dei CIV hanno riguardato i seguenti punti:

- la dichiarata "neutralità" dell'operazione di vendita, ritenendo che la stessa possa produrre al contrario conseguenze economiche negative, tenuto conto che "gli immobili verranno attribuiti ai fondi con una riduzione di almeno il 30 per cento rispetto al valore di mercato, trattandosi di immobili occupati";
- l'assenza di trasparenza dell'operazione anche in termini di mancata quantificazione degli eventuali benefici per la finanza pubblica;
- le problematiche in termini di difficoltà gestionale e di manovra logistica sul territorio in conseguenza della perdita di proprietà.

In conclusione, sono state ribadite da parte dei presidenti dei CIV forti perplessità in merito alla legittimità dell'operazione di dismissione, sia per quanto attiene alla sua applicabilità al patrimonio adibito ad uso strumentale, sia perché si ritiene che gli effetti di tale scelta vadano a ledere il principio di autonomia degli Enti previdenziali, garantito dalla legge.

#### ***b) La posizione dei rappresentanti di governo***

##### ***L'audizione del sottosegretario per l'economia e le finanze***

La Commissione ha quindi proceduto - nelle giornate del 14 e 15 dicembre 2004 - all'audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Maria Teresa Armosino, la quale ha innanzitutto tenuto ad evidenziare che - nelle intenzioni dell'azione del Governo - l'obiettivo connesso alle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico è quello di contribuire alla progressiva riduzione dell'onere che il debito dello Stato rappresenta per il sistema

Paese, “attraverso l’ottimizzazione della spesa pubblica e il migliore sfruttamento del patrimonio pubblico”.

L’analisi svolta dal Sottosegretario si è incentrata fondamentalmente su due filoni:

- la quantificazione del costo per l’uso e la detenzione di immobili pubblici;
- l’illustrazione del programma di dismissione dei beni immobili strumentali e relative problematiche.

#### *Il costo per la detenzione degli immobili pubblici*

L’analisi svolta dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha inteso contestare l’affermazione che l’uso e la gestione degli immobili pubblici da parte della pubblica amministrazione comporti un costo pari allo zero. I principali oneri associati alla detenzione di un immobile da parte della pubblica amministrazione sono stati trattati, nell’esposizione che è seguita, dalle seguenti componenti:

- a) L'uso del capitale: comportando ogni attività detenuta dalla pubblica amministrazione un costo implicito che è pari al risparmio ottenibile vendendo quel bene e rimborsando altrettanto debito pubblico. E’ stato quindi evidenziato dal Sottosegretario come la sola detenzione di un immobile abbia un costo implicito pari al rendimento del debito, che attualmente risulta essere in media del 5,1 per cento.
- b) I costi di gestione e manutenzione correlati alla proprietà dell'immobile. L’opinione espressa dal Sottosegretario è stata nel senso di ritenere il settore pubblico, generalmente, un pessimo gestore immobiliare rispetto agli operatori privati specializzati. Relativamente ai costi, la stima fornita è che lo Stato spende ogni anno fra il 3,5 e il 5 per cento del valore dell'immobile, e che nel caso degli enti previdenziali l'onere medio relativamente ai soli costi di gestione suddetti non è inferiore al 3 per cento annuo. E’ stato rilevato come per la stessa attività, gli operatori privati specializzati spendano tra lo 0,5 e il 2 per cento del valore dell'immobile al fine di dare livelli qualitativi almeno uguali.
- c) Altri costi, ritenuti prevalentemente amministrativi, ancorché di difficile definizione anche per l’assenza nel settore pubblico di un sistema di contabilità industriale.

Dalla somma di tali componenti di costo, l'onere medio annuo sostenuto dalla pubblica amministrazione per detenere la proprietà di un immobile ad uso strumentale è stato quindi quantificato tra il 9 per cento ed oltre il 10 per cento del relativo valore di mercato, con la precisazione che tale valore è solo marginalmente inferiore per gli enti previdenziali.

A giudizio del Sottosegretario Armosino, da una tale quantificazione dell'onere in caso di proprietà dell'immobile dovrebbe discendere quindi la validità, per l'ente utilizzatore, dell'alternativa rappresentata dall'assunzione dell'immobile in locazione, che comporterebbe un onere annuo approssimativamente compreso tra il 6,5 e il 7,5 per cento del relativo valore di mercato, da confrontare con la percentuale del 9/10 per cento nel caso di proprietà.

Altri elementi problematici evidenziati dal Sottosegretario per l'economia e le finanze riguardano:

- l'evoluzione dei valori immobiliari e il relativo rischio di mercato, sulla base anche del fatto che l'attuale scenario di bassa inflazione non fa prevedere apprezzamenti tali da compensare il costo della detenzione;
- la scarsa redditività degli immobili detenuti per investimento e locati a terzi, risultando la stessa nella gran parte dei casi addirittura negativa. A dimostrazione di ciò è stato portato ad esempio dal Sottosegretario il rendimento ottenuto dagli enti previdenziali sugli immobili successivamente cartolarizzati nell'operazione SCIP 2; in questo caso infatti - è stato sostenuto - a fronte di un rendimento medio annuo lordo dei canoni pari al 2,17 per cento, il costo manutentivo ed il costo implicito per l'uso del capitale ne portavano il rendimento ad un saldo negativo pari al 5,93 per cento annuo;
- l'esigenza di valutare in modo comparativo costi e benefici anche in riferimento alla dimensione del bene e alla sua localizzazione, in virtù del fatto che vi sono molti casi di immobili ampiamente sottoutilizzati o che, pur essendo adibiti a funzioni che non prevedono il contatto con il pubblico, sono situati in zone centrali o considerate di pregio;
- una mancata razionalizzazione di molte sedi provinciali degli enti previdenziali le quali, secondo l'affermazione del Sottosegretario, "anziché essere tripartite potrebbero essere unificate in sportelli unici del lavoro a beneficio, fra l'altro, della qualità del servizio offerto ai cittadini".

L'analisi sopra esposta dovrebbe quindi indurre - come sostenuto dal Sottosegretario Armosino - ad un ripensamento delle modalità d'uso degli immobili dello Stato, dovendoli considerare beni onerosi e non beni a costo zero, con una conseguente maggiore convenienza per lo Stato a procedere alla cessione dell'immobile e alla sua assunzione in locazione.

Proprio nel contesto di un ripensamento della filosofia con la quale va gestita la proprietà pubblica, dismettendo le sedi che non siano utili o esorbitino le necessità dell'amministrazione, è stato ricordato come a partire dalla fine del 2001 siano state cartolarizzate più di 90 mila unità immobiliari di tipo residenziale (circa 85 per cento) e commerciale (circa 15 per cento) per un valore complessivo pari a quasi 13 miliardi di euro e portate a termine tramite la società di cartolarizzazione SCIP (SCIP 1 e 2). E' stata altresì resa nota la predisposizione di una terza

operazione di cartolarizzazione di immobili, prevalentemente residenziali, di proprietà dello Stato (e non degli enti previdenziali), prevedendosi la vendita di oltre 6.500 unità immobiliari per un valore stimato in circa 1 miliardo di euro.

#### *La dismissione dei beni immobili strumentali*

Il Sottosegretario Armosino ha quindi proceduto all'illustrazione del programma di cessione degli immobili strumentali intrapreso dal Ministero.

E' stato innanzitutto ricordato come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 9 giugno 2004, sia stato promotore – ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 410 del 2001 – della costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso, denominato FIP (Fondo Immobili Pubblici), attraverso cui sono conferiti o trasferiti immobili ad uso diverso da quello residenziale da parte della Pubblica amministrazione. Contestualmente, gli stessi immobili sono oggetto di un contratto di locazione di natura privatistica tra il Fondo, in qualità di locatore, e l'Agenzia del Demanio in qualità di conduttore. A sua volta, questa ultima provvede ad assegnare gli immobili in uso agli originari utilizzatori. L'attività del fondo si concretizza quindi nella gestione corrente degli immobili e nella cessione degli immobili durante la vita del fondo, prevista in 15 anni. Relativamente alla entità e composizione dello stesso, è stato identificato un portafoglio di immobili con un valore di mercato di circa 4 miliardi di euro quale oggetto dell'operazione, composto per circa il 70 per cento da immobili ad uso governativo e per circa il 30 per cento da immobili degli enti previdenziali (specificatamente INPS, INAIL, INPDAP).

Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario Armosino, scopo dell'operazione è instaurare un processo di valorizzazione degli immobili oggetto dell'operazione, di efficienza e razionalizzazione degli spazi occupati e di contenimento dei costi operativi. Come è stato dichiarato nel corso dell'audizione “a fronte del costo per affitti sostenuto dalla PA, stimato nel 7-7,5 per cento annuo, vi sarà per l'Amministrazione un minor onere, pari alla somma del 3,5-5 per cento annuo per le minori manutenzioni effettuate e dei minori oneri finanziari sul debito pubblico, pari al costo medio annuo del 5,1 per cento per anno (in totale quindi tra quasi il 9 per cento e oltre il 10 per cento) oltre ai costi amministrativi sostenuti”.

Relativamente ai soggetti coinvolti nella costituzione del fondo FIP, sono stati selezionati tramite gara:

- da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le banche incaricate di strutturare il Fondo e di collocarne le quote presso investitori professionali appartenenti al settore privato;
- da parte delle banche, la Società di gestione del Risparmio (SGR), incaricata della costituzione e della gestione del fondo;

- da parte della SGR, la società specializzata incaricata di valutare, in qualità di esperto indipendente, il patrimonio immobiliare oggetto dell'operazione.

I nominativi delle banche e società selezionate sono stati resi noti alla Commissione dal Sottosegretario Armosino nel corso della seduta del 14 dicembre 2004 (si veda il relativo resoconto stenografico)

Per quanto riguarda la struttura dell'operazione, è previsto che il 40 per cento venga fatta per apporto, prevedendosi che la SGR proceda alla costituzione del Fondo ricevendo gli immobili conferiti dalla Pubblica Amministrazione in cambio di quote di pari valore emesse dallo stesso, per un ammontare del 40 per cento del valore di mercato del patrimonio da cedere. L'apporto avviene per decreto ministeriale e la SGR, per conto del Fondo, assume la titolarità dei beni al momento della pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Le quote del Fondo sono collocate dalle banche presso investitori istituzionali italiani ed esteri. Successivamente alla costituzione del Fondo ed il collocamento delle quote sul mercato, la Pubblica Amministrazione vende al Fondo il restante 60 per cento del portafoglio attraverso un ulteriore decreto ministeriale. Per finanziare l'acquisto, la SGR sottoscrive un prestito per conto del Fondo. Il prezzo per l'acquisto è corrisposto alla Pubblica Amministrazione al momento del passaggio della titolarità dei beni, che avviene con la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Contestualmente alla costituzione del Fondo, è previsto che l'Agenzia del demanio sottoscriva con il Fondo un contratto di locazione dei beni dismessi. Per consentire la razionalizzazione, è previsto che il conduttore possa liberare nei 15 anni di vita del Fondo fino al 20 per cento degli immobili, attraverso la redazione da parte dello stesso, con l'assistenza di un consulente terzo, di un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati. Il processo di razionalizzazione – secondo quanto affermato dal Sottosegretario Armosino - consentirà all'Agenzia del demanio di minimizzare l'uso degli spazi, riducendo il costo complessivo di locazione. E' altresì stato precisato che i contratti di locazione che stipulerà l'Agenzia del demanio con i singoli conduttori dovranno prevedere il diritto di prelazione a favore del conduttore per l'acquisto dell'immobile al prezzo di mercato nell'ipotesi in cui il Fondo provveda alla vendita, come ordinariamente previsto nei contratti di locazione ad uso ufficio. Questi contratti avranno durata iniziale di 9 anni, con un'opzione immediata, per il conduttore, di un'ulteriore durata novennale.

Si è inteso sottolineare da parte del Sottosegretario Armosino che l'operazione sopra descritta relativa al fondo FIP risulta in linea con le più recenti tendenze del mercato immobiliare italiano. Come è noto, i dettagli tecnici della descritta operazione sono stati – successivamente all'audizione del sottosegretario Armosino – definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2004 (*Fondo immobili pubblici: Decreto Operazione*), con i decreti del 23

dicembre 2004 (*Fondo immobili pubblici: Decreto di Apporto; I Decreto di Trasferimento; II Decreto di Trasferimento*) e con il decreto del 24 dicembre 2004 (*Fondo immobili pubblici: Decreto di chiusura dell'operazione*).

Il Sottosegretario Armosino si è poi soffermata sulla costituzione dell'altro fondo di investimento immobiliare "Patrimonio Uno", a cui sono conferiti, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia del 20 ottobre 2004, beni immobili ad uso diverso da quello residenziale di proprietà di enti previdenziali pubblici e da beni di altri soggetti controllati dallo Stato. Per tale fondo, strutturato a liquidazione per la durata di sette anni, la Società incaricata della gestione (selezionata tramite gara) dovrà conseguire l'obiettivo, secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario, di "massimizzare il valore del patrimonio e distribuire immediatamente agli investitori i proventi originati dalle dismissioni con l'obiettivo di realizzare pienamente i processi di valorizzazione". Tale fondo presenta un portafoglio di immobili con un valore di mercato di circa 800 milioni di euro, composto per circa il 60 per cento da immobili di Enti previdenziali (segnatamente INPS, INAIL, INPDAP) e per il 40 per cento da immobili di altri soggetti controllati dallo Stato.

#### *Le problematiche specifiche: i chiarimenti forniti*

Relativamente alle riserve sollevate, da parte dei vertici degli Enti previdenziali e dai rispettivi Consigli di indirizzo e vigilanza su alcuni aspetti delle operazioni prospettate, il Sottosegretario Armosino ha inteso fornire nel corso della sua audizione alcuni chiarimenti soprattutto per quanto concerne i seguenti aspetti:

- legittimità dell'operazione del trasferimento dei beni immobili cd. strumentali con i meccanismi previsti dalla legge n. 410 del 2001;
- effetti del trasferimento ai fondi degli immobili e loro impatto sull'equilibrio patrimoniale ed economico degli enti;
- pacifico godimento del bene e durata dell'utilizzo.

Per ciò che concerne il primo aspetto si ricorda che la posizione dei rappresentanti degli enti previdenziali era stata appunto quella di contestare la legittimità del trasferimento degli immobili con i meccanismi della citata legge n. 410 del 2001, in quanto se ne ravvedeva una contraddizione con le previsioni del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 che prevedeva l'esclusione degli immobili ad uso strumentale dalla normativa sulle cessioni, prevedendo che una diversa attuazione avrebbe richiesto la modifica della suddetta norma (il riferimento è relativo a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, secondo il quale "*Le norme del presente decreto, relative al trasferimento*

della proprietà, non trovano applicazione riguardo ai beni di proprietà degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti... ”).

E' stata evidenziata da parte del Sottosegretario la profonda differenza di opinioni esistente al riguardo tra il Ministero dell'economia e gli enti. Infatti, il Ministero ritiene che, mentre la legge n. 410 del 2001 disciplini espressamente il trasferimento ai fondi di immobili degli enti pubblici non territoriali ad uso diverso da quello residenziale (si veda l'articolo 4), il decreto legislativo n. 104 del 1996 non lo faccia. Pertanto, non vi sarebbe alcuna necessità di procedere a modifiche normative del citato decreto, essendo la materia degli immobili strumentali un ambito estraneo allo stesso.

Relativamente agli effetti economici di tale operazione sull'equilibrio patrimoniale degli enti, è stato sottolineato come il prezzo del trasferimento dei beni sia interamente di competenza dell'ente titolare e non determini quindi alcuna perdita di valore ma – come è stato sostenuto - unicamente una “trasformazione” del valore contabile immobilizzato in una equivalente disponibilità di cassa, in molti casi – si è aggiunto - superiore al valore contabile. Circa le modalità di valutazione del prezzo, il corrispettivo è determinato da un valutatore terzo e indipendente, sulla base dei valori correnti di mercato ed è oggetto di un parere di congruità espresso dall'Agenzia del territorio. Riguardo a talune obiezioni sollevate dai rappresentanti dell'INAIL e dell'IPSEMA, il Sottosegretario Armosino ha anche dichiarato che la cessione del bene non altera le riserve tecniche dell'ente detenute a fronte dei propri impegni futuri; ciò in quanto, secondo quanto prevede l'articolo 3, comma 12, della legge n. 410 del 2001, il corrispettivo incassato dalla cessione di beni realizzata secondo tale disposizione, è computabile ai fini delle relative riserve tecniche e riserve legali.

A giudizio del Sottosegretario inoltre non deve essere sottovalutato, ai fini del rispetto degli impegni futuri dell'ente, il rischio del mercato immobiliare, soprattutto dopo 8 anni di crescita ininterrotta dei prezzi. E' stato ricordato a tal proposito che nei precedenti 5 anni i prezzi diminuirono ininterrottamente, perdendo in totale più del 60 per cento del proprio valore. E' stato aggiunto che l'equilibrio patrimoniale degli enti è in ogni caso garantito dallo Stato attraverso trasferimenti annui, a ripianamento del *deficit* degli stessi, pari a circa 60 miliardi di euro annui.

Al fine di preservare anche l'equilibrio economico, è previsto che per l'uso dell'immobile venduto dall'ente ed a questo riassegnato dall'Agenzia del demanio, i canoni siano fissati in modo da non rappresentare alcun aggravio per l'ente. Infatti si prevede che l'onere non debba eccedere il beneficio ottenuto dall'ente per la cessazione degli oneri manutentivi di competenza del Fondo, oltre al rendimento finanziario del prezzo di vendita incassato. L'eccedenza dei canoni dovuti al

Fondo oltre tale misura resterebbe a carico dello Stato. Per conseguire l'obiettivo della razionalizzazione nell'uso degli spazi da parte della pubblica amministrazione, nel contratto di locazione con il fondo FIP, è stata prevista la facoltà per gli utilizzatori, di rescindere anticipatamente nel tempo una porzione degli immobili locati. Tale diritto per i conduttori, senza obbligo di esercizio, è finalizzato alla razionalizzazione d'uso dei beni. Ove l'ente dovesse liberare immobili del FIP, ad esempio ricorrendo a spazi sottoutilizzati di altri enti, potrebbe immediatamente conseguire un risparmio sui canoni e restituire l'immobile al FIP, indipendentemente dal relativo prezzo di mercato in quel momento.

Infine, è stato precisato che il pacifico utilizzo del bene da parte dell'ente, successivamente al trasferimento al FIP, è assicurato da un contratto di durata iniziale di nove anni, rinnovabile a discrezione dell'ente per ulteriori nove anni alle medesime condizioni. Successivamente agli iniziali diciotto anni, l'ente godrà di un diritto di prelazione per la sottoscrizione a condizioni di mercato di una nuova locazione con durata di sei anni più sei. Tale garanzia è assicurata anche in caso di eventuale vendita del bene da parte del FIP. L'uso del bene è pertanto assicurato a favore dell'Ente per un minimo di 30 anni, oltre al diritto di prelazione in caso di vendita in favore dell'ente stesso.

### ***L'audizione del ministro dell'economia e delle finanze***

Nella seduta del 6 aprile 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Domenico Siniscalco, si è soffermato in particolare sulle tematiche della gestione del patrimonio immobiliare pubblico e della gestione del patrimonio immobiliare degli enti, sulle questioni relative al patrimonio residenziale: ossia le operazioni SCIP con particolare riguardo all'operazione SCIP 2; ed, infine, sulle tematiche concernenti la vendita degli immobili di pregio, gli immobili destinati ad uso governativo e sul FIP, il Fondo immobili pubblici.

Dopo aver sottolineato l'anomalia italiana relativa alle dimensioni del debito pubblico rispetto al PIL - se confrontata con gli altri Paesi europei - è stato evidenziato l'ampissimo attivo di cui lo Stato italiano dispone, che ammonta a circa il 137 per cento del PIL e che è pari al doppio di quello degli altri paesi europei. Peraltro, il patrimonio pubblico è rimasto quasi sconosciuto fino a pochi anni fa, perché esisteva soltanto il *Rendiconto generale dell'amministrazione*, prodotto dalla Ragioneria generale dello Stato e sottoposto al Parlamento ogni anno, che registrava gli attivi sostanzialmente a valori storici, ossia al costo di acquisizione, valori che non avevano quindi alcun significato economico.

Si è quindi cercato di produrre uno *Stato patrimoniale delle amministrazioni pubbliche* realizzato a prezzi di mercato, ossia valutato come qualsiasi bilancio impone di fare, e corredato, oltre che da una descrizione di tutti gli attivi e i passivi, da un confronto internazionale con la situazione dei principali paesi che producono uno stato patrimoniale di questo tipo (Francia, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Svezia, Giappone e Canada), da cui risulta il predetto scostamento.

Le entità censite dallo stato patrimoniale delle amministrazioni pubbliche sono quelle appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, agli enti previdenziali e agli altri enti pubblici. Esse sono state valutate a prezzi di mercato o secondo i criteri del SEC 95, cosicché anche dal punto di vista della contabilità europea, diversa da quella civilistica, è possibile oggi disporre di una valutazione. Il conto delle pubbliche amministrazioni, che alla fine dell'estate 2005 sarà corredato da un'analisi ancora più approfondita effettuata dall'Agenzia del demanio, non tanto dei valori quanto dell'inventario fisico delle disponibilità, è servito innanzitutto per finalità di tipo conoscitivo, perché nessuno sapeva con precisione quali fossero e dove fossero i beni pubblici. Tale censimento è servito a fornire delle valutazioni con criteri identici a quelli di altri paesi e a capire quali possano essere le operazioni di ottimizzazione di tale patrimonio, perché le caratteristiche fondamentali del patrimonio sono principalmente due: quella di avere un rendimento basso o addirittura negativo; quella di generare rendite totalmente ingiustificate per quanto riguarda l'amministrazione degli immobili e dei beni demaniali che spesso sconfinano nell'abuso.

È evidente che lo Stato non può vendere tutto, perché all'interno dello stato patrimoniale ci sono attivi più utili e meno utili, per cui si giustifica un'operazione di dismissione, o altri per cui si giustifica semplicemente un'operazione di valorizzazione. Il ministro si è quindi soffermato sui criteri con cui amministrare l'attivo del patrimonio pubblico che sono eminentemente tre. Il primo di questi è rappresentato dal criterio di efficienza: individuare gli attivi che finanziariamente rappresentano un centro di costo, capire perché lo siano ed eventualmente liberarsene. Il secondo è un criterio di fondo della gestione di qualsiasi capitale: la sostenibilità, cioè il fatto che questi attivi, anche se magari oggi rappresentano un centro di costo, possano costituire una fonte di benessere per le generazioni future. Il terzo criterio è quello dell'equità nei confronti dei più svantaggiati; è possibile che un attivo rappresenti un centro di costo, è possibile che questo centro di costo non generi particolare benessere per le generazioni future, ma è tuttavia fondamentale per il benessere di alcuni segmenti di popolazione meno fortunati. "Certamente - ha evidenziato il ministro - se un attivo è un centro di costo, non serve al benessere delle generazioni future e non rappresenta un

particolare esempio di politica per l'equità, allora lo si può vendere a cuor leggero e, anzi, una gestione sana e ragionevole della cosa pubblica impone di vendere tale tipo di attività”.

Alcune delle ipotesi di cessione degli immobili e di attivi fatte negli ultimi anni rispondono proprio alle esigenze sopra evidenziate, così come la cessione degli immobili residenziali degli enti, che non sono un centro di profitto, non generano benessere per le generazioni future e in alcuni casi, anche se non in tutti, vanno a vantaggio delle fasce più fortunate e non di quelle più sfortunate della popolazione, perché fenomeni di rendita connessi alla fruizione di tali immobili, derivanti da affitti sotto i prezzi di mercato o da localizzazioni particolarmente fortunate e così via, fanno di tali beni un caso di scuola di immobili da dismettere. Infatti, quando questo tipo di immobili viene dismesso l'inquilino si accolla tutti i costi di gestione per il solo fatto di averlo comprato, in più ha un incentivo a ristrutturarlo. Questo è un criterio che sta alla base delle dismissioni di immobili residenziali avvenute non soltanto in Italia, ma anche in altri paesi, come la Gran Bretagna.

Per razionalizzare tale segmento di patrimonio pubblico è stata introdotta nel 2001 la legge n. 410, *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”* che, tra l'altro, detta le norme secondo cui vendere tali immobili e prevede la razionalizzazione logistica degli uffici, delle sedi e degli sportelli degli enti previdenziali pubblici.

E' stato quindi ricordato come la citata legge affronti le due dimensioni delle vendite immobiliari sin qui realizzate: della prima fase, che attraverso le operazioni SCIP ha riguardato principalmente il patrimonio residenziale - occorre infatti tenere presente che una cartolarizzazione la si realizza quasi esclusivamente quando esiste un occupante intenzionato in qualche modo a comprare - mentre invece la questione della razionalizzazione logistica degli uffici, delle sedi e degli sportelli è in linea di massima confinata agli usi governativi, di cui il Fondo immobili pubblici ha rappresentato il primo esempio. La ragione per la quale sono state pensate le due operazioni citate, nell'ottica di una maggior efficienza della cosa pubblica, è costituita dal fatto che, cedendo gli immobili residenziali degli enti, si è raggiunto l'obiettivo di non aumentare, o addirittura di ridurre il debito pubblico, razionalizzandone l'uso. Il fatto che gli immobili in uso governativo avessero un affitto equivalente a zero comportava uno sfruttamento meno che efficiente di tali risorse; di contro, gli enti si trovavano a dover sostenere le spese relative alla gestione di tali immobili senza potersi avvantaggiare da una loro eventuale vendita.

Si è inteso dimostrare da parte del ministro i vantaggi che l'erario trarrebbe da tale operazione portando come esempio, il FIP-Fondo immobili pubblici, che, come già ricordato, ha una durata complessiva di quindici anni, ed è stato realizzato con immobili la cui detenzione, per il solo immobilizzo di risorse finanziarie che lo Stato prende a prestito, presenta attualmente (per ipotesi) un costo medio del debito non rimborsato per interessi del 4,8 per cento a cui va aggiunto il costo relativo alla gestione immobiliare, che varia dal 3,5 al 5 per cento. Da tale somma si ottiene il costo totale per la detenzione di tali immobili per lo Stato (comprensivo degli interessi sul capitale e delle manutenzioni) che oscilla tra l'8,3 e il 9,8 per cento, una cifra poco efficiente e giustificabile che, oltretutto, viene pagata dal contribuente. Invece, se si introduce il meccanismo di cessione del bene ad un fondo, il quale lo riaffitti a condizioni ovviamente economiche - persino agevolate, ma che comunque comportano una posta di costo nel bilancio degli enti - si riesce a risparmiare finanziariamente e a recuperare efficienza. Riguardo a questo ultimo punto è stato rilevato come i metri quadrati per persona, per ente, per ufficio o per sede siano molto diversi tra loro, come sempre accade nel settore pubblico; si va da 10 metri quadrati per persona a 35-40 metri quadrati per persona, contro una media del settore privato pari a circa un terzo di questi valori.

Il ministro ha poi ricordato come tali operazioni (come quella relativa agli usi governativi) abbiano avuto identica struttura anche nelle principali aziende private. L'ENEL ha ceduto immobili strumentali per un miliardo e mezzo nel 2003, Telecom Italia per quasi 3 miliardi nel 2000, la Banca Antonveneta per 699 milioni nel 2003 e Generali per 4 miliardi e 600 milioni. Nel caso di Generali però la situazione è diversa perché non sono stati ceduti soltanto immobili strumentali, ma anche immobili che costituivano parte delle riserve tecniche.

L'operazione SCIP 1 ha funzionato senza ritardi, mentre l'operazione SCIP 2 ha subito, fin dall'inizio, un rallentamento. Tale rallentamento ha causato quella ristrutturazione del debito - ben accettata dal mercato - la quale, tra l'altro, ha consentito un rialzo del *rating*. Secondo le valutazioni effettuate dal Ministero, questo lento avvio è stato causato dalla coincidenza di una pluralità di fattori che hanno distorto il processo. Innanzitutto, la questione legata al prezzo, come sapete, è stata oggetto di un'importante modifica legislativa giustificata non tanto dal punto di vista finanziario, quanto da quello sociale e politico. A bloccare tutto il processo è stata l'incertezza legata alla vendita dei beni: non si sapeva cioè se fare riferimento ai prezzi concernenti l'anno della valutazione, o ai prezzi di mercato successivi. Difatti, superato questo scoglio e indennizzato il fondo, la *performance* del fondo SCIP 2 è rapidamente migliorata avvicinandosi agli obiettivi del *business plan*, pur non avendoli ancora raggiunti. Quindi, è stato previsto il rifinanziamento dei

titoli originariamente emessi, caratterizzati da scadenze troppo brevi e non più recuperabili integralmente per il significativo ritardo accumulato in quel periodo.

Riguardo agli *immobili dichiarati di pregio* è stato rilevato che, per quanto concerne la vendita, ad essi non veniva applicato lo sconto normalmente previsto per gli immobili cosiddetti normali. Per motivi che attengono alle ordinarie dinamiche di comportamento degli individui si è giunti molto lentamente alla dichiarazione inerente alle liste di pregio; tra l'altro, verso tale dichiarazione è stato anche fatto ricorso. Senza esitazioni è stato rilevato che si tratta di uno di quei casi di abuso per i quali, se ve ne fosse bisogno, varrebbe la pena di vendere tali immobili una volta di più. Infatti le persone che occupavano immobili di pregio, siti nei centri delle città, hanno fatto di tutto pur di non pagare nemmeno quel prezzo, frutto di precedenti valutazioni ma pieno.

Per quanto concerne infine le emissioni del *Fondo immobili pubblici* è stato rilevato che, nell'insieme, potranno portare ad una razionalizzazione del patrimonio degli enti stessi. In tal caso ci si riferisce non solo ai beni degli enti previdenziali, ma anche al 70 per cento degli immobili facenti capo, ad esempio, alle agenzie fiscali, alle sedi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro ed alle caserme della Guardia di finanza.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Maria Teresa Armosino, intervenuta anch'essa nella medesima seduta, si è soffermata in particolare sulla questione degli immobili di pregio, evidenziando come tale vicenda sia stata dibattuta soprattutto alla Camera dove sono state presentate numerose interrogazioni e risoluzioni, volte in primo luogo all'abolizione del concetto di «pregio». E' stato rilevato al riguardo come ciò comporterebbe che tutti gli immobili sarebbero venduti con uno sconto fino al 40,5 per cento, pari al 30 più 15 (e poi si dice che li vendiamo al prezzo del 2001). Inoltre, laddove si dovesse procedere all'abolizione del concetto di «pregio», sarebbe più interessante per i contribuenti italiani ritirare gli immobili dal mercato. Considerato che si dovrebbe indennizzare la SCIP della perdita di introiti, essendo stati gli immobili immessi al valore senza sconti (sia pure con le valutazioni che da più parti sono state indicate come molto moderate o troppo rispondenti ai valori di mercato). Tale soluzione - come sottolineato dal sottosegretario - comportando la necessità di coprire gli ammanchi che si determinerebbero, non è stata ritenuta accettabile. Il presupposto, come ben spiegato dal Ministro dell'economia, è che non si è in presenza di immobili in cui le persone sono entrate sulla base di graduatorie per esigenze particolari o in quanto appartenenti a categorie disagiate ma, come emerge chiaramente nel caso degli immobili di pregio, sono - diciamo così - gli amici degli amici o coloro che sono più vicini

alle capacità e possibilità gestionali degli enti. E' stata invece manifestata la disponibilità a valutare denunce e segnalazioni di erronea individuazione del pregio laddove si lamenti che la fattispecie non sussista. Infine, a differenza di quanto si legge sui giornali, in cui si dichiara che i ricorsi sono tantissimi, e che hanno riguardato 187 immobili, le richieste di sospensiva accolte dai TAR sono piuttosto poche. Pertanto, dovrebbe esservi grande cautela nell'affrontare tale materia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Domenico Siniscalco, rispondendo ai quesiti posti dai commissari ha tenuto peraltro a sottolineare come la gestione ideale o ottimale del patrimonio pubblico che si è accumulato per stratificazione negli anni, e che equivale a circa il 137 per cento del PIL, sia un processo che richiederà un periodo lungo, forse trentennale. Inoltre quando si parla di ottimizzazione non si intende dismissione a tutti i costi, ma abolizione delle rendite, delle sacche di inefficienza. Proprio perché la rimessa a reddito e ad efficienza di tale patrimonio è un processo immenso dal punto di vista quantitativo, deve essere guidata da criteri puntuali.

E' stato altresì evidenziato come la logica che presiede alla alienazione di tale patrimonio pubblico non è quella secondo cui esso debba essere venduto se vi è un rendimento negativo e tenuto se, viceversa, il rendimento è positivo, ma che esistono tre criteri sulla base dei quali si è proceduto ad una valutazione di tale operazione. Il primo è il criterio finanziario inerente alla valutazione se tenere un determinato bene costi più di alienarlo. Ad esempio, il fatto che una gestione immobiliare sia al 2 per cento è un ottimo motivo per cederla dato che si riduce il debito che, a parità di durata, costa il 5 per cento. È un problema di costo del mantenimento dell'attività rispetto alla riduzione del debito. Il secondo criterio è quello della sostenibilità, cioè la capacità di produrre reddito per le generazioni future, come per le università, gli ospedali ed altro. Il terzo è quello dell'equità, cioè il benessere di fasce di popolazione particolarmente bisognose. Vi sono quindi un criterio sociale, uno intertemporale ed uno finanziario. E' chiaro che tali criteri possono essere «pesati» diversamente a livello di scelte politiche. Vi sono impostazioni per cui l'equità pesa più dell'efficienza o viceversa, od ancora momenti in cui il debito pubblico è preminente e, in una considerazione generale della finanza pubblica, il criterio finanziario pesa più degli altri due (come direbbe un economista, dipenderebbe dal tasso di sconto, cioè quanto pesa il benessere futuro rispetto a quello attuale). Tale procedura di dismissione deve essere quindi considerata nel quadro complessivo della finanza pubblica, non dell'equilibrio del singolo ente ma, quantomeno dal punto di vista del Ministero dell'economia e delle finanze, della finanza pubblica, che è composta di debito, di *deficit*, di crescita attuale e futura e, infine, di logica delle gestioni previdenziali. Si è detto più volte che gli immobili sono a garanzia delle prestazioni. Tralasciando il caso dell'INAIL,

che ha effettivamente una gestione di tipo assicurativo, negli altri enti vi sono sistemi a ripartizione dove la garanzia è interamente pubblica.

Per quanto riguarda l'impossibilità di gestire il patrimonio, lo stesso fatto che si è posta la necessità di realizzare tre anni fa lo stato patrimoniale in cui sono riportate le proprietà pubbliche, e che allo stato attuale non sia possibile realizzare analogo inventario per i beni italiani detenuti all'estero (non mi riferisco alle ambasciate, ma alla miriade di beni che per lasciti, acquisti ed assi di vario tipo deteniamo all'estero) che di anno in anno viene aggiornato e raffinato, rende evidente non l'impossibilità ma l'estrema difficoltà per lo Stato di gestire il patrimonio. Non si intende affermare in tal modo che tutto quanto realizza il pubblico è fatto male e, viceversa, tutto ciò che compie il privato è fatto bene. Occorre quindi ammettere che, considerata la complessità delle società moderne, con una tendenza evidente a godere e generare rendite, decentrare la proprietà e la gestione dei beni è positivo.

Per quanto riguarda i beni strumentali, è stato ricordato, innanzitutto, che vi è un diritto di prelazione a favore dello Stato, affinché li possa eventualmente riacquistare. Quindi, nel caso in cui vi fosse nuovamente un periodo di bassa crescita, potrebbe convenire procedere in tale modo. Per ciò che concerne il concetto di pregio, è stato rilevato come con la questione dello sconto, non ci si è posti un problema di prezzo quanto un problema di tutela dei più deboli. Per tale motivo, si è ritenuto che chi affitta un appartamento di 250 metri quadrati probabilmente ha maggiori disponibilità economiche di chi affitta un appartamento di 50 metri quadrati. Quindi, il tipo di interessi che si è cercato di contemperare con la specifica nozione di pregio è che chi si trova in una abitazione molto grande, ad esempio, in un grande centro cittadino, a parità di immobile, probabilmente deve essere tutelato meno di chi abita in un appartamento di grandezza inferiore.

Per quanto concerne le sedi strumentali, è stato ribadito che il discorso deve essere formulato in un'ottica generale di debito e di *deficit*, ma anche di gestione delle entità di tipo economico. Se tutte le principali società private, comprese le assicurazioni, hanno alienato a fondi specializzati il loro patrimonio immobiliare di tipo sia strumentale sia non strumentale ci sarà un motivo, evidentemente. Quando ci si riferisce alla legittimità o meno della vendita di questi beni in capo agli enti si potrà discutere sul grado di autonomia di questi ultimi, ma sicuramente il corrispettivo resta all'ente.

Tale modo di operare è determinato dal fatto che il settore pubblico è consolidato ai fini del bilancio (a prescindere dai parametri di Maastricht). Pertanto, effettuare tale operazione significa

un'entrata ai fini del consolidato delle pubbliche amministrazioni. In nessun caso, però, è previsto l'esproprio di questo tipo di fondi.

Per quanto concerne invece la parte residua del patrimonio pubblico da dismettere e valorizzare è praticamente impossibile fare delle previsioni per l'ovvio motivo che tale processo di ottimizzazione è lungo; può essere che passi attraverso questi attivi, attraverso i crediti o attraverso le privatizzazioni. Tuttavia, quando tutti i paesi simili all'Italia hanno passivi di bilancio nell'ordine del 50, 60 o 70 per cento del PIL e noi lo abbiamo al 140 per cento, una domanda, ovviamente, ce la dobbiamo porre. Ricorrendo ai tre criteri poc'anzi ricordati, cioè finanziario, di sostenibilità, nel senso dell'efficienza, e di equità, è chiaro che un debito così alto deve essere ridotto il più possibile e a ritmi rapidi, avendo ben chiaro che il rapporto tra debito e PIL si riduce, innanzitutto, con la crescita del PIL e con gli avanzi primari, rispetto ai quali tali misure di dismissione sono complementari. Nessun paese che abbia ridotto di molto il proprio debito pubblico, ad esempio, dimezzandolo, lo ha ridotto alienando o dismettendo, ma lo ha fatto attraverso la crescita e generando avanzi di bilancio. La strada primaria è questa.

Infine è stato ribadito che quanto si realizza dalla vendita dei beni strumentali entra a far parte dei bilanci degli enti. Tuttavia, siccome l'aggregato delle pubbliche amministrazioni - o *general government*, come è definito nel manuale SEC - è costituito *inter alia* da questi enti, se essi dismettono un attivo e introitano una somma quest'ultima risulta un introito delle pubbliche amministrazioni nel loro complesso, anche se resta all'ente in forma fruttifera.

### ***c) Un caso specifico: la gestione del patrimonio immobiliare dell'Inpdap***

In ordine alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, nel corso dell'indagine è stato auditato nelle giornate del 2 e 16 febbraio 2005 il professor Guglielmo Tamburini, presidente dell'Associazione dell'industria immobiliare (Assoimmobiliare), che ha espresso la posizione dell'Associazione sulle attività immobiliari degli enti previdenziali ed in particolare sulla gestione del patrimonio dell'INPDAP.

Nell'illustrare la posizione dell'Associazione rispetto al tema oggetto dell'indagine, il Presidente Tamburini ha inteso iniziare ricordando il quadro normativo di riferimento che, per quanto riguarda gli enti previdenziali pubblici, è stato concepito con il Decreto legislativo n. 104 del 1996 "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335", che prefigurava una razionalizzazione complessiva delle gestioni del patrimonio immobiliare distinguendo fra quello strumentale, per il quale era prevista una razionalizzazione, con

accorpamento delle sedi, e quello a reddito, per il quale erano previsti, dopo una necessaria fase iniziale di ricognizione, appositi piani di valorizzazione tesi a definire specifiche modalità gestionali per i diversi lotti individuati. Nondimeno è stato osservato come rispetto a questa impostazione programmatica le esigenze di finanza pubblica abbiano successivamente determinato il prevalere delle ragioni dell'emergenza (così come espresso dal professor Tamburini nella sua relazione riportata in allegato al resoconto della seduta), con l'avvio di programmi di vendita che hanno riguardato sostanzialmente tutto il patrimonio immobiliare a reddito degli enti previdenziali pubblici.

Rispetto allo scenario sopra delineato, sono stati evidenziati dal professor Tamburini essenzialmente due punti di criticità. Anzitutto, il fatto che dette operazioni siano state dominate dalla visione prettamente finanziaria degli *arranger* (ovvero le banche consulenti per la strutturazione delle attività), senza un adeguato coinvolgimento delle imprese operanti nel settore dell'industria immobiliare, profonde conoscitrici degli immobili oggetto delle operazioni *de quibus*. In secondo luogo, particolare disappunto è stato manifestato in merito alla diffusione presso l'opinione pubblica dell'idea che l'affidamento a società specializzate del servizio integrato di gestione del patrimonio immobiliare dell'INPDAP si sia rivelato, in definitiva, se non un "fallimento almeno una profonda delusione".

Ad avviso del professor Tamburini, peraltro, tali criticità eventualmente vanno circoscritte al periodo 1996-2002 in cui vi era un problema di impostazione contrattuale che riconosceva alle imprese mandatarie una sorta di delega in bianco. Dopo il 2002, infatti, la situazione è cambiata notevolmente, con responsabilizzazione delle stesse imprese che devono riconoscere all'Istituto comunque un minimo garantito (dai dati riferiti, nel 2003 a fronte di un ricavo minimo certo di 90,5 milioni di euro attesi al 30 giugno, l'azione dei gestori ha portato ad un ricavo effettivo di 118,00 milioni di euro). Tuttavia, come è stato riferito, a giudizio dell'INPDAP anche il nuovo modello gestionale non sarebbe stato ritenuto adeguato alle esigenze dell'ente, per cui la decisione di internalizzare la gestione, decisione che, secondo il Presidente dell'Associazione dell'Industria Immobiliare, potrebbe avere pesanti ripercussioni sull'immagine e sulla fiducia riposta nelle imprese operanti nel settore.

In ordine alle problematiche emerse nel corso dell'audizione del professor Tamburini, la Commissione ha quindi ritenuto opportuno, al fine di garantire il massimo della trasparenza ed acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare la vicenda in corso, ascoltare anche il presidente e il direttore generale dell'INPDAP.

In particolare, il Presidente, ingegnere Staderini, nel corso della seduta del 23 febbraio 2005, ha tenuto a precisare come, a seguito delle disfunzioni riscontrate nell'attività di gestione esterna, in ogni caso, l'istituto non abbia interrotto il contratto di gestione ma abbia semplicemente formalizzato alla chiusura, senza rinnovarlo, un accordo che prevedeva la restituzione dei dati e della documentazione nonché la riappropriazione in capo all'istituto della gestione diretta del patrimonio immobiliare.

Per quanto attiene il primo aspetto, il Presidente Staderini ha evidenziato il problema della banca dati, strumento indispensabile per la gestione del patrimonio immobiliare, che tali società avrebbero dovuto mettere a disposizione dell'istituto, di mese in mese, durante il periodo della convenzione. Questo non è stato possibile e non, come più volte sottolineato dall'ingegnere Staderini, per una incapacità dell'istituto a leggere i dati ivi contenuti.

In ordine al secondo aspetto, ossia la scelta di una gestione diretta del patrimonio, i motivi relativi sono da ricercare, oltre che nei risultati non pienamente soddisfacenti del precedente sistema esterno di gestione, essenzialmente nella circostanza che, nel corso di tale rapporto, è intervenuta la seconda operazione di cartolarizzazione, caratterizzata da un impianto economico-finanziario, cristallizzato nel contratto SCIP / Inpdap, sensibilmente mutato rispetto alla precedente analoga operazione. In base a tale ultimo contratto, infatti, l'Inpdap è tenuto a versare alla suddetta società una somma pari all'85% degli importi canone bollettati. Tali rilevanti oneri in capo all'istituto rendevano non ulteriormente sostenibile il peculiare meccanismo di commisurazione del corrispettivo d'appalto dei gestori (pari a circa il 30% delle somme riscosse nei confronti dei conduttori) e quindi si è proceduto alla internalizzazione dell'attività

Per completezza informativa, si ritiene utile descrivere di seguito le principali caratteristiche del modello di gestione diretta avviato dall'istituto:

- 1) riscossione dei canoni e degli oneri accessori attraverso l'Agenzia delle entrate che, ai sensi dell'art.1 del D.M. del 21 maggio 2003, sulla base di apposite convenzioni, può riscuotere entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti pubblici, tramite MOD. F24 e secondo le modalità stabilite dal Decreto legislativo n. 241/97, con conseguenti positivi effetti sulla rendicontazione del bollettato alla Tesoreria dello Stato presso la quale sono accesi i conti della SCIP s.r.l.;
- 2) affidamento alla Agenzia delle entrate della riacquisizione delle banche dati dai gestori e riallineamento del sistema informativo dell'istituto al fine di garantire la sicurezza della banca dati e la piena funzionalità degli scambi con l'Agenzia;

- 3) designazione di amministratori di condominio in conformità al punto J) dell'Allegato 4 al decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 21 settembre 2002 nonché all'art. 5.6 del contratto di gestione SCIP/Inpdap, attraverso una Convenzione quadro con l'Ordine Nazionale dei Geometri, onde poter fruire della duplice qualificazione professionale indispensabile ad assicurare una serie di prestazioni nella prospettiva della dismissione dei fabbricati;
- 4) realizzazione di "condomini di gestione" ovvero autogestione per i servizi comuni ai fabbricati su base convenzionale, attraverso convenzioni con le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative degli inquilini, in linea con quanto praticato in materia di edilizia residenziale pubblica.

E' stato inoltre rilevato che, sul piano delle economie di gestione, tenuto conto che il passaggio alla gestione diretta è intervenuto nel maggio per la gestione tecnica e nell' agosto 2004 per la bollettazione, l'avvenuta approvazione del nuovo Piano dei conti dell'Istituto non rende del tutto comparabili le attuali voci di spesa relative alla gestione del patrimonio immobiliare rispetto ai capitoli di bilancio utilizzati in regime di gestione esternalizzata. Peraltro, la quantificazione della complessiva economia di gestione derivante dalla presa in carico della gestione diretta è resa fino ad ora ancor più difficile, da un lato, dalla continua variazione in diminuzione della consistenza del patrimonio immobiliare conseguente alle attività di dismissione e, dall'altro, dall'impianto contrattuale che prevedeva:

- la corresponsione al gestore dell'importo minimo di manutenzione correttiva all'interno della percentuale di corrispettivo forfettario;
- l'anticipazione in capo al gestore della spesa relativa agli oneri accessori.

E' stato inoltre evidenziato che l'avvio della gestione diretta ha comportato per l'Istituto il venir meno della spesa relativa al compenso gestionale puro ricavato estraendo dalla percentuale di corrispettivo l'importo minimo di manutenzione correttiva individuato in contratto.

Pertanto, posto che l'importo corrisposto complessivamente per il biennio a tutti i gestori risulta pari a 71.462.497 euro e che in tale biennio la soglia minima di manutenzione correttiva contrattualmente assicurata dalle società mandatarie è pari a 29.675.483, è ragionevole quantificare – come è stato sostenuto - le economie di gestione derivanti dalla presa in carico della gestione diretta su un biennio almeno in Euro 41.787.014 e annualmente almeno in Euro 20.843.507.

E' stata altresì messa in evidenza una positiva reazione dell'inquilinato rispetto alla scelta di internalizzazione della gestione immobiliare.

### **LA GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI PRIVATIZZATI**

Nella seduta del 15 marzo 2005, la Commissione ha proceduto all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (ADEPP), per i quali l'architetto Paola Muratorio, componente del direttivo dell'associazione, nonché presidente della Cassa ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), ha svolto un intervento di sintesi.

La dottoressa Muratorio ha preliminarmente sottolineato come il tema della dismissione del patrimonio immobiliare sia stato affrontato solo marginalmente dall'ADEPP, perché la tipicità delle singole casse di previdenza è molto specifica e variegata al suo interno. Esistono, infatti, enti che hanno un patrimonio immobiliare ed enti che non lo hanno affatto; enti che hanno iniziato un processo di dismissione del proprio patrimonio ed enti che sono in fase di accumulo.

L'intervento dell'ADEPP si è quindi incentrato prevalentemente su alcuni punti:

- l'utilità e l'importanza del patrimonio immobiliare;
- le relative modalità di gestione;
- il processo di dismissione.

In linea generale, premesso che il legislatore ha escluso le casse privatizzate dai procedimenti di cartolarizzazione, attraverso la legge n. 351 del 2001, si è tenuto a sottolineare come vi siano enti che hanno iniziato la dismissione del proprio patrimonio anche in forma consistente, ed esistono, viceversa, altri enti che hanno una disponibilità finanziaria sufficiente per inserire nella loro *asset allocation* ulteriore patrimonio immobiliare. La dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti privatizzati avviene tra l'altro in forme del tutto diverse da quelle previste per il patrimonio pubblico. Alcuni enti di previdenza privatizzati hanno peraltro acquisito immobili delle società veicolo create per velocizzare la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Per quanto concerne l'utilità dell'investimento immobiliare per gli enti privatizzati, è stato sottolineato come qualunque tipo di investimento che presupponga l'individuazione di una *asset*

*allocation* strategica per garantire una redditività costante nel tempo deve prevedere una quota parte destinata ad immobili sia direttamente, sia attraverso fondi immobiliari. Le percentuali di investimento immobiliare variano ovviamente da ente a ente; da parte sua l'ADEPP non identifica la quota ottimale di investimento immobiliare, anche perché esistono casse previdenziali molto datate che hanno ereditato un rilevante patrimonio immobiliare dalle precedenti gestioni.

L'utilità del patrimonio immobiliare rappresenta una componente fondamentale di una *asset allocation* strategica per gli investimenti di patrimoni che hanno un valore sempre crescente. Attualmente molte casse sono in fase di accumulo, quindi esistono grandi disponibilità, rilevanti per la dimensione degli enti. E' quindi necessario rendere il più possibile efficienti gli avanzi di esercizio derivanti da tali forme di investimento, che spesso costituiscono anche il 10 per cento del patrimonio. Il patrimonio immobiliare rappresenta, infatti, una delle possibilità di diversificazione del rischio e ha dato finora buoni risultati dal punto di vista della redditività finanziaria dei cespiti.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, è stato ricordato come gli enti previdenziali privatizzati, diversamente da quanto previsto per gli enti pubblici, sono soggetti ad una tassazione piena. Sono infatti soggetti all'IRE al 33 per cento, all'ICI e, addirittura, ad una tassazione più pesante di quella a cui sottostanno i fondi immobiliari, che non sono finalizzati a garantire una previdenza di primo pilastro. Questo sembra essere il problema più rilevante degli enti privatizzati nella gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Il secondo dato rilevante è rappresentato dal fatto che quando vengono acquisiti nuovi immobili vi è l'obbligo di corrispondere l'IVA, che peraltro non può essere detratta trattandosi di utenti finali. Tali oneri ovviamente incidono in modo negativo sulla redditività del patrimonio immobiliare delle casse private perché decurta di un terzo il relativo rendimento. I dati di redditività medi di tale patrimonio sono intorno al 4,5 per cento.

E' stato inoltre rilevato come la gestione degli immobili avvenga in prevalenza attraverso strutture interne, contrariamente a quanto si verifica per la parte mobiliare, per la quale esiste la possibilità di utilizzare gestioni esterne. Esistono casse previdenziali che hanno una forte componente di immobili destinati ad uso residenziale, mentre altre, come ad esempio l'INARCASSA, hanno una componente estremamente bassa destinata ad uso abitativo. Ovviamente per una corretta *asset allocation* le destinazioni d'uso dovrebbero essere il più possibile composite per ridurre i rischi. Infine, è stato sottolineato come tutte le casse privatizzate si siano dotate negli ultimi anni di strutture maggiormente efficienti nella gestione del proprio patrimonio immobiliare.

In risposta ai quesiti posti dai commissari, la dott.ssa Muratorio ha fatto riferimento alla situazione di INARCASSA, essendone il vicepresidente, rilevando che l'ente al quale appartiene, ad esempio, ha acquisito patrimonio dismesso dal settore pubblico per circa 110 milioni di euro, che è stato successivamente riqualificato attraverso interventi di manutenzione e ristrutturazione.

E' stato poi sottolineato come la durata dell'investimento immobiliare dipenda dalla sua tipologia. Nel *benchmark* immobiliare vengono considerate varie componenti; tra quelle salienti vi è la localizzazione dell'immobile. E' chiaro che un immobile di particolare pregio è un investimento di durata praticamente illimitata perché vi sarà sempre un mercato che chiederà l'immobile per la pregevolezza della sua collocazione. Viceversa, altri immobili collocati in periferia hanno una durata come investimento di circa 40 anni. Gli enti che in questi ultimi anni hanno investito nel settore immobiliare hanno concentrato i propri investimenti in patrimoni immobiliari di pregio.

E' ovvio che quando si operano delle dismissioni si distinguono gli immobili che hanno una vita residua già predeterminata da quelli che devono essere mantenuti in patrimonio per la loro pregevolezza. Nel caso di un immobile di maggior pregio, si può anche accettare una redditività minore.

Alla domanda se sia utile, al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e per non subire effetti negativi nella gestione, predisporre una gestione separata, ad esempio attraverso una società a capitale misto, in modo da distinguere la gestione del patrimonio immobiliare da quella dell'istituto, è stato risposto che quasi tutti gli enti privatizzati utilizzano una gestione diretta per quanto riguarda il patrimonio immobiliare ma, a differenza di una società di gestione, non possono detrarre l'IVA, né dedurre gli investimenti.

E' stato inoltre sottolineato come la manutenzione degli immobili sia fondamentale per far rendere adeguatamente il patrimonio immobiliare: non si può seguire l'esempio del patrimonio immobiliare pubblico, che in passato è stato privato di qualsiasi intervento di manutenzione.

Alla domanda se vi sia una differenza di rendimento tra patrimonio residenziale e non residenziale è stato risposto che il rendimento del patrimonio residenziale è molto più basso; tenuto anche conto della previsione di canoni agevolati in favore di determinati soggetti.

E' stata poi sottolineata l'utilità di avere nel portafoglio dei singoli enti una componente rilevante di investimento immobiliare, essendo quest'ultima scorrelata dall'investimento mobiliare. La mancata correlazione è una delle garanzie di rendimento costante di un patrimonio. Se vi è un'eccessiva correlazione tra gli investimenti o tutti vanno bene o tutti vanno male. Tra il 2000 ed il 2001, quando vi è stato un crollo dei corsi azionari, gli immobili hanno immediatamente acquisito valore;

se gli enti avessero concentrato gli investimenti in azioni o in obbligazioni, il cui tasso di rendimento si è notevolmente ridotto in questi ultimi periodi, la redditività dei rispettivi patrimoni sarebbe stata molto limitata.

E' stata poi citata un'analisi per conoscere la componente del patrimonio immobiliare nell'ambito dei portafogli degli enti di previdenza di paesi stranieri. Negli Stati Uniti praticamente la componente immobiliare non esiste, ma il concetto di immobile in quel paese è molto diverso in quanto viene considerato un bene fungibile. Non esiste la tradizione dell'investimento di tipo immobiliare e la componente immobiliare consiste essenzialmente in fondi di natura immobiliare. Nell'ambito europeo vi sono molte differenziazioni: paesi storici come la Francia e la Gran Bretagna hanno enti con componenti immobiliari all'interno dei loro portafogli che variano dal 10 al 20 per cento.

Alla domanda se l'investimento immobiliare da parte degli enti oltre una certa soglia possa determinare diseconomie tali per cui l'utilità possa risultarne «mitigata», è stato risposto che il patrimonio immobiliare rappresenta senz'altro una componente assai importante nel momento in cui si dovesse realizzare. È una componente rilevante soprattutto se il patrimonio è adeguatamente investito. Se gli immobili sono di pregio, questi possono rappresentare un «salvadanaio» importante per le casse degli enti, soprattutto per quelle che non hanno necessità immediate di erogazione di prestazioni.

E' stato poi chiesto se esiste, ed in quale misura, un equilibrio tra gli investimenti di natura immobiliare e quelli di natura mobiliare di tipo consolidato all'interno dei singoli enti, oppure se si riscontrino importanti differenze fra un ente ed un altro. A tale riguardo, è stato sottolineato come non esista tale equilibrio, perché tutto dipende dai flussi che ci si attende dalla gestione del proprio patrimonio. Se si necessita di molti flussi, si investirà in ambiti che assicureranno un rendimento assai importante anno per anno; se si ha una capacità di accumulo, il rapporto immobiliare-mobiliare può essere differente e quindi si può arrivare a preferire investimenti di minor durata, ma con una maggiore redditività.

Negli interventi svolti successivamente da altri rappresentanti dell'ADEPP si è potuta ulteriormente constatare una certa eterogeneità presente nelle modalità gestionali dei patrimoni immobiliari dei singoli enti. Si evidenzia in particolare la scelta di esternalizzazione operata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri commercialisti (CNPR) la quale, così come riferito dal suo Vicepresidente, Paolo Saltarelli, ha inteso procedere alla costituzione di

una apposita società immobiliare, interamente controllata dall'ente, alla quale, con contratto di "Global services", è stata affidata la gestione dell'intero patrimonio immobiliare della Cassa stessa.

Da parte del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), Emilio Croce, è stato evidenziato come tutte le operazioni di dismissione dell'Ente- direttamente gestite dallo stesso senza alcuna intermediazione esterna - siano state espletate sulla base di accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini al fine di agevolare l'acquisto delle unità immobiliari da parte degli inquilini locatari. E' stata altresì evidenziata quella che è stata ritenuta una criticità presente nell'attuale sistema fiscale, che penalizzerebbe la gestione diretta, incentivando i fondi immobiliari che prevedono un livello di tassazione ritenuta sostenibile nonché il recupero delle spese.

Un elemento rilevato dal Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, Antonio Pastore, è come, nel caso delle Casse privatizzate, la gestione dei beni immobili vada vista in un'ottica di costruzione di una *asset allocation* del patrimonio globale, e come ad una tale esigenza siano connesse politiche di investimento immobiliare che privilegiano la dismissione di immobili ritenuti non più utili in termini di redditività e l'acquisizione di immobili che possano invece fornire una redditività più alta.

Peraltro, al fine di poter avere un quadro esauriente della situazione, si è proceduto ad allegare al resoconto stenografico della seduta in oggetto la documentazione relativa alla detenzione e gestione del patrimonio immobiliare, trasmessa da ogni singola Cassa anche successivamente allo svolgimento dell'audizione, sulla base di una espressa richiesta in tal senso formulata dalla Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*

Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione di Corrado Catenacci, commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Corrado CATENACCI, commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, presidente, Donato PIGLIONICA (*DS-U*), Gennaro CORONELLA (*AN*), Vincenzo DE LUCA (*DS-U*) e Benito SAVO (*FI*), nonché i senatori Tommaso SODANO (*Misto*) e Fausto GIOVANELLI (*DSU*), ai quali replica Corrado CATENACCI, commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania.

Corrado CATENACCI, commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, avanza la richiesta che il suo intervento prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Prendono quindi la parola i deputati Paolo RUSSO, presidente, e Gennaro CORONELLA (AN), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Corrado CATENACCI, commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Conado Catenacci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Audizione del direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI) del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, Gianfranco Mascazzini.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,05 e dalle ore 20,25 alle ore 20,50.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Flavio TANZILLI

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del Presidente**

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che, in base a quanto convenuto nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il programma di attività prevede, alla ripresa dopo la pausa estiva, lo svolgimento di una missione dei consulenti negli USA e di una missione di una delegazione della Commissione a Londra.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica l'acquisizione, da parte della Commissione, con regime riservato, di documentazione reperita presso gli archivi ONU a New York e presso i NARA a Washington.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,55.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

245<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**(3440) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, in materia di indennità spettanti ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si provvede ad adeguare il compenso spettante ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche, che da lungo tempo non è stato oggetto di alcuna rivalutazione. Non suscitando il testo in esame rilievi di costituzionalità, propone di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di natura costituzionale; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare la conformità dell'articolo 2, che prevede l'incremento di una unità nel numero delle direzioni generali del Ministero, ai principi e criteri di delega recati dall'articolo 5 della legge n. 137. Quest'ultimo, infatti, indica al legislatore delegato che la riorganizzazione delle strutture del Dicastero non deve implicare la creazione di nuovi uffici dirigenziali generali, come si evincerebbe dal riferimento a un adeguamento delle vigenti disposizioni che disciplinano il Ministero alle riduzioni organiche intervenute; dal criterio che prevede una riorganizzazione, «anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze», delle strutture della Difesa, «adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse»; nonché dall'espreso richiamo al rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, il cui articolo 8, comma 2, prevede che «Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale».

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 514)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, sul quale propone di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostantivo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**(3535) Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento; premesso che le sue disposizioni sono riconducibili alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», nonché a quella con-

cernente l'«ordinamento e organizzazione amministrative dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e ritenendo che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica ed integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (n. 517)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BOSCIETTO (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e, premesso che le sue disposizioni sono prevalentemente riconducibili alla materia tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rilevato inoltre che le sue disposizioni appaiono conformi ai principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare dalla sentenza n. 62 del 2005, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BONGIORNO (*AN*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 3.0.1, osservando tuttavia come appaia opportuno integrare i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi con riferimento alla disciplina delle sanzioni penali;

parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare (peraltro in assenza di indicazione sul tipo di regolamento) l'individuazione dei requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale: la determinazione dei requisiti minimi, pertanto va ricondotta alla determinazione di principi fondamentali in materia di professioni e

dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario;

parere non ostativo sull'emendamento 7.1, osservando peraltro come il suo comma 1 provveda a modificare con norma di rango primario una fonte regolamentare e invitando a una riformulazione del comma 2 che distingua più chiaramente l'oggetto di delega dai principi e criteri per il suo esercizio;

parere non ostativo sull'emendamento 12.0.1, segnalando l'esigenza di integrare il richiamo all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con l'indicazione del comma che individua il tipo di regolamento e invitando comunque a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare l'istituzione di una Agenzia con le competenze indicate: in ogni caso, si segnala l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione del provvedimento di cui si tratta, in considerazione dell'impatto che le funzioni dell'istituenda Agenzia potranno avere su ambiti, quali quelli dell'agricoltura e della ricerca scientifica, anche di competenza regionale;

parere non ostativo sull'emendamento 12.0.2, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle autonomie territoriali, attraverso la Conferenza Unificata, potendo la disposizione in esame presentare profili di rilievo in una materia, come quella dell'agricoltura, di competenza regionale, e incidendo la medesima disposizione sull'autonomia organizzativa degli enti locali;

parere non ostativo sull'emendamento 15.0.4, segnalando tuttavia come il comma 2 preveda la modifica con norma di rango primario di disposizioni che, nel Testo Unico che si intende modificare, hanno valore regolamentare;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**246<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**(3562) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1, segnalando tuttavia che nel suo comma 2 indica un termine già trascorso per la presentazione della relazione al Governo e al Parlamento da parte della Commissione di cui si tratta;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale sono dettate norme integrative al decreto legislativo n. 190 del 2002; in particolare il provvedimento all'esame intende dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, nella quale è stato rilevato come alla potestà regolamentare statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale. Pertanto, lo schema in esame detta, con norma di rango primario, quelle disposizioni che il decreto legislativo n. 190 del 2002 precedentemente demandava alla disciplina regolamentare. Non suscitando tale prov-

vedimento rilievi di costituzionalità, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Interviene il senatore BASSANINI (*DS-U*), il quale contesta che dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 possa desumersi una preclusione al ricorso allo strumento regolamentare statale nel senso indicato dal relatore: ove così fosse, infatti, a quella decisione conseguirebbe un'indiscriminata rilegificazione di interi settori normativi, con indubbi effetti negativi sull'ordinamento. Conclude dichiarando il proprio dissenso dalla proposta formulata dal relatore, ribadendo l'opportunità di valorizzare le fonti regolamentari che garantiscono maggiore flessibilità alla normativa vigente.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

**(3562) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq**, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516):** osservazioni favorevoli.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

**76<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**D'IPPOLITO**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3535) Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica ed integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (n. 517):** osservazioni favorevoli.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 15*

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente del 12 luglio 2005.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

Verifica dell'elezione del senatore Antonino Papania nella regione Sicilia.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lettera del Ministro dell'interno del 16 luglio 2005 in relazione alla trasmissione elettronica dei dati elettorali agli Uffici parlamentari incaricati della verifica dei poteri.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Pasquale Nessa (*Doc. IV, n. 7*).
-

**COMMISSIONI**  
**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**  
**e**  
**Commissione speciale**  
**in materia di infanzia e di minori**  
**RIUNITE**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 21*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- IOANNUCCI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori (2763).
  - IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione (2785).
  - Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali (3373).
  - BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori (3390).
  - PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione (3480).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14,30*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: comunicazioni del Presidente.

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**AFFARE ASSEGNATO**

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (1967).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

- MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- BEVILACQUA. – Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217).
- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un te-*

*sto risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (766).
- CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615).
- MALABARBA ed altri. – Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).
- BETTAMIO. – Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).

- IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di *referendum* abrogativo (2655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489).
- BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IZZO. – Modifica al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di richieste per l'indizione di *referendum* popolare abrogativo (3521).
- e della petizione n. 386 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

## XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

## XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

## XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

## XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).
- PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3399).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14,30*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, in materia di indennità spettanti ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche (3440).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

#### IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

---

### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 27 luglio 2005, ore 15,15

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja (3408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).
- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
- TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
- e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente gli interventi destinati all'acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, per l'esercizio finanziario 2005 (n. 521).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508).
- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 514).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2005 relativo all'acquisizione di sistemi radar controfuoco (n. 524).

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).
- LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).
- Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta*).

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 9 e 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

*IN SEDE CONSULTIVA*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 8,30, 15 e 21*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: esame del documento conclusivo.

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento (3535) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604).
- COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091).
- BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137).
- Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150).
- FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163).
- TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416).

- CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920).
- TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato (2827).
- BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856).
- TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Istituzione dell'Università degli studi di Taranto (2849).
- PETRUCCIOLI ed altri. – Costituzione della Fondazione «Centro Studi Lucio Colletti» di Roma (2908).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato DI TEODORO ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia (3499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah (3501) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120,*

*comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante definizione dei criteri per l'istituzione dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 518).
- Schema di decreto ministeriale recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 519).
- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 523).
- Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE. – (n. 154).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
- CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portual (965).

- PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
- CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).
- MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).
- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).
- VISERTA COSTANTINI ed altri – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (3518) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri*).

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radio-televisione (n. 505).
  - Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonchè di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516).
-

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sull'attuazione degli interventi urgenti previsti per il settore agricolo dagli articoli 1 e 1-*bis* della legge n. 71 del 2005 (anche in riferimento agli orientamenti comunitari), nonché sull'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 1-*bis* della legge n. 204 del 2004 in materia di etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 520).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).
- e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM(2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500).

**IN SEDE DELIBERANTE**

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato GRANDI ed altri. – Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale (2596) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAMBIN ed altri. – Contributi alle imprese per rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto (2609).
- MUZIO ed altri. – Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dell'amianto (232)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri*).
- MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane (405).
- STANISCI. – Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).

- GUERZONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).
  - BASTIANONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1646).
  - CURTO. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736).
  - GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).
  - MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili (3278).
  - e delle petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti.
- 

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- DATO ed altri. – Interventi urgenti per il raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi della Conferenza di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, nonché nuove norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2778).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (3417).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
  - RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
  - MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
  - COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
  - BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
  - TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).
  - MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).
  - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).
  - EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).
  - BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di *mobbing* (2420).
  - D'IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo (3253).
  - MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (3255).
  - e della petizione n. 799 ad essi attinente.
- 

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14,30*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di

morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

#### IN SEDE REFERENTE

##### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

##### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

##### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: esame del Documento conclusivo.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: audizione di un rappresentante del Ministero della salute e di un esperto su tematiche attinenti alla materia in esame.

### **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica ed integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (n. 517).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione del Parco nazionale del Litorale romano (3114).
- 

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*)

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di designazione dell'Amministratore del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (n. 153).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 8,30*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

- Audizione del professor Pasquale Sandulli.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività  
d'Intelligence italiana**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 13,30*

Seguito dell'audizione del dottor Rosario Priore.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14 e 14,30*

Ore 14

- Audizione del direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), Giorgio Cesari.

Ore 14,30

- Audizione del comandante del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Antonio Menga, del comandante del Servizio Operativo Centrale, Pasquale Starace, e del comandante del NOE di Roma, Andrea Rossi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il  
personale militare italiano impiegato nelle missioni  
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-  
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito  
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

*Mercoledì 27 luglio 2005, ore 14*

Audizione del dottor Pekka Haavisto, Presidente dell'Unità di Valutazione  
Post Conflitto dell'UNEP (United Nations Environment Programme).

---



